

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA TOSCANA

L'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
NELLA IX LEGISLATURA REGIONALE
(2010-2015)



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Redazione a cura di Paolo Cappelletto
Progetto grafico e impaginazione: Massimo Signorile
Stampato presso la Tipografia del Consiglio regionale della Toscana
Maggio 2016

INDICE

PRESENTAZIONE	5
UNO SGUARDO D'INSIEME: GENNAIO 2010 – MARZO 2015	
Elezione e composizione	7
I pareri obbligatori	8
Tavolo di concertazione istituzionale	9
Nomine e designazioni	9
La collaborazione con la Sezione regionale della Corte dei conti	10
Il riordino delle province	10
Il ricorso alla Corte costituzionale (art. 66, comma 5 dello Statuto)	11
La richiesta di parere al Collegio di garanzia	13
Coordinamento nazionale dei Consigli delle autonomie locali	14
Attività di comunicazione e informazione	15
Novità e prospettive	16
ALLEGATI	19
APPENDICE	139

PRESENTAZIONE

I Consigli delle autonomie locali sono istituti rimasti in mezzo al guado. Previsti dalla Costituzione come organi di raccordo tra le autonomie territoriali e le regioni, confermati nella riforma costituzionale approvata in questa legislatura, oggi devono trovare, in un necessario organico riordino dell'ordinamento delle autonomie locali, una compiuta funzione.

La Regione Toscana è stata antesignana della realizzazione di questo strumento e dalla nostra Regione in questi anni si è attivato il Coordinamento nazionale permanente dei CAL, per offrire riferimenti e collegamenti - anche tramite il sito web www.consigliautonomielocali.it - a istituzioni che hanno faticato a lavorare e per contribuire a dare alle regioni, con la loro potestà autonoma, elementi di riforma coerenti, in una logica di sistema e dentro una visione riformatrice necessariamente unitaria.

Naturalmente, i Consigli delle autonomie locali hanno svolto la loro funzione principale, come dimostra il rendiconto del CAL della Toscana, che qui presentiamo. E in alcuni momenti rilevanti sono stati sedi di consultazioni e di confronto su progetti di riforma o leggi molto importanti. Va ricordata la consultazione sulla riforma delle province e sulla organizzazione delle "aree vaste".

Ora si apre una stagione nuova, verso il referendum costituzionale confermativo. E' il momento giusto perché il sistema delle autonomie della Toscana, i comuni e le nuove rappresentanze di secondo livello delle "aree vaste" e la Regione riprendano un'iniziativa di riforma, collegata ad un percorso di portata nazionale.

Questa pubblicazione dunque, oltre che un consuntivo dell'attività svolta, vuol essere, attraverso momenti di confronto a tutti i livelli, di carattere istituzionale e di studio, un contributo utile per le nostre comunità.

MARCO FILIPPESCHI

*Presidente del CAL della Toscana
e del Coordinamento nazionale permanente dei CAL*

UNO SGUARDO D'INSIEME

GENNAIO 2010 - MARZO 2015

Elezione e composizione

In tre distinte assemblee elettorali, convocate il 1°, il 14 e il 18 dicembre 2009 dal presidente del Consiglio regionale, i sindaci dei comuni non capoluogo, i presidenti dei consigli provinciali e comunali e i presidenti delle comunità montane, vengono chiamati a scegliere i loro rappresentanti, che andranno ad affiancare i componenti di diritto (sindaci dei comuni capoluogo e presidenti delle province), in seno al Consiglio delle autonomie locali.

Le liste dei candidati sono il risultato di un accordo tra Anci Toscana, Upi Toscana e Uncem Toscana, volto a realizzare una presenza equilibrata tra i diversi territori e tra le forze politiche più rappresentative, così come si ricava dall'elenco dei componenti e del loro ruolo istituzionale, riportato in appendice .

Il 12 gennaio 2010, a distanza di quasi sette mesi dalle elezioni amministrative, si insedia il Consiglio delle autonomie locali nella sua nuova composizione (all. 1). Presidente del CAL è confermato il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi.

Nel settembre dello stesso anno, in applicazione dell'art. 67 dello statuto, si riuniscono in seduta congiunta il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali. All'ordine del giorno della riunione "La riforma federalista: Regioni ed enti locali alla prova. Verso un sistema integrato delle autonomie". Al termine dei lavori il CAL presenta un documento in cui, oltre a sottolineare, nel contesto delle relazioni fra Regione e sistema delle autonomie territoriali, l'opportunità di rivedere i meccanismi della concertazione istituzionale e generale, evitando sovrapposizioni, inutili appesantimenti delle procedure e introducendo criteri regolatori che diano più spazio alla partecipazione degli enti locali agli atti fondamentali della Regione, sottopone al Consiglio regionale, nella prospettiva di un sistema integrato delle autonomie, l'esigenza di una riforma della legge istitutiva del Consiglio delle autonomie locali che ne affermi in via definitiva il ruolo di snodo della rappresentanza istituzionale e territoriale, il luogo in cui gli enti locali possano partecipare e cooperare alla definizione delle politiche del governo regionale.

In effetti, la l.r. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali, sulla base del cui dispositivo si sono svolte le procedure per il rinnovo del CAL, ha mostrato anche in questa specifica circostanza (vedremo più oltre che considerazioni analoghe possono essere fatte anche riguardo all'attività del CAL) la necessità di una sua profonda revisione in chiave di semplificazione ed efficacia delle norme.

Nel periodo considerato il CAL ha visto modificata la sua composizione (all. 2) per la decadenza di oltre la metà dei membri a seguito sia delle diverse tornate elettorali per il

rinnovo di consigli comunali e provinciali, sia per l'estinzione delle comunità montane, la cui rappresentanza in seno all'organo è stata sostituita ex lege (l.r. 68/2011, art. 115) dai presidenti delle unioni di comuni sia, infine, per quanto disposto dalla l.r. 63/2014 (Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle autonomie locali). Con tale legge, il legislatore regionale, prendendo atto dell'intervenuta riforma delle province e dell'istituzione della città metropolitana a seguito della l. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more dell'approvazione di una riforma del CAL che corrisponda alle novità intervenute, ritiene di procedere a disciplinare in via transitoria, il reintegro dei componenti del CAL decaduti "nella sola misura necessaria a garantire le validità delle decisioni dell'organo". Sono stati quindi sostituiti i componenti di diritto (i sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti delle province) e si è preso atto della permanenza nel CAL dei membri che, a seguito delle elezioni, siano risultati confermati nella rispettiva carica amministrativa.

I pareri obbligatori

L'attività del Consiglio delle autonomie locali si è dispiegata nel raggio delle funzioni attribuitegli dalla legge istitutiva e dallo statuto regionale nel testo modificato del 2004. In particolare, per la sua natura di organo di "consultazione fra la Regione e gli enti locali" (art. 123 Cost.) tale attività si è prevalentemente espressa nella deliberazione di pareri obbligatori sugli atti della programmazione regionale e sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.

La tabella che segue, sintetizza il lavoro svolto dal Consiglio delle autonomie locali negli anni dal 2010 al marzo 2015, termine della IX legislatura regionale.

DATI SUI PARERI ESPRESSI - *gennaio 2010/marzo 2015*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	Totale
SEDUTE	6	10	13	13	8	3	53
PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI	25	30	46	52	23	11	187
PARERI FAVOREVOLI	25	29	46	52	23	11	186
di cui con raccomandazioni	8	6	16	17	6	2	55
di cui con condizioni	0	6	10	3	0	0	19
PARERI CONTRARI	0	1	0	0	0	0	1

**Fino al 31 marzo 2015*

Per l'analisi più dettagliata degli atti esaminati dal CAL e dei pareri espressi, si rinvia agli allegati n. 3, 4, 5, 6 e 7. Preme tuttavia evidenziare tra i provvedimenti sottoposti al parere del CAL, due proposte di legge. La prima è proposta di legge n. 402 del 2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 67/2003, 41/2005, 68/2011, 43/2013", sulla quale il CAL si è espresso con parere favorevole, ma accogliendo, con valore di raccomandazioni, le osservazioni e le proposte di emendamenti avanzate da ANCI Toscana, UPI Toscana e UNCEM Toscana. La seconda proposta di legge è la n. 396 sempre del 2015 "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale", con la quale si prevede l'accorpamento delle attuali dodici aziende unità sanitarie locali in tre aziende USL, una per ciascuna area vasta della regione. Anche su questo provvedimento il CAL ha espresso un parere favorevole, facendo proprie le osservazioni e i rilievi di ANCI Toscana e UNCEM Toscana, assunte col valore di raccomandazioni.

Tavolo di concertazione istituzionale

Essenziale, nella definizione della volontà deliberativa dell'organo, il lavoro svolto in sede di Tavolo di concertazione istituzionale tra Giunta regionale e associazioni di rappresentanza degli enti locali. Nel protocollo del 2006 (all. 8), aggiornato con le intese provvisorie ai fini applicativi del 2010 e del 2013 (all. 9 e 10), che regola il funzionamento del Tavolo, il CAL può partecipare ed intervenire, ma non può sottoscrivere alcuna intesa. In particolare nell'intesa sottoscritta il 20 settembre 2010 da Giunta regionale con ANCI, UPI e UNCEM viene deciso di attivare il Tavolo di concertazione solo sugli atti più rilevanti, riservando a tutti gli altri le procedure abbreviate previste dagli artt. 13 e 14 del protocollo, mentre per le deliberazioni della Giunta regionale considerate di minore importanza si procederà solamente ad una informazione preventiva, in tal modo sfoltoendo considerevolmente il numero di provvedimenti sottoposti alle procedure concertative. Al CAL resta invece l'insieme degli atti di interesse degli enti locali, che ai sensi dell'art. 66 dello statuto e della l.r. 36 /2000 ad esso sono trasmessi per l'espressione del parere di competenza. E' tuttavia previsto, dalla citata l.r. 68/2011, che il presidente della Giunta regionale e il presidente del CAL possano stabilire, d'intesa tra di loro, una diversa modalità di partecipazione del CAL alle sedute del Tavolo di concertazione.

Nomine e designazioni

L'art. 66 dello statuto affida al CAL le nomine e le designazioni negli organismi regionali di rappresentanti degli enti locali. In particolare, l'art. 22, comma 1, della l.r. 5/2008 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organismi amministrativi di competenza della Regione", prevede che dette nomine e designazioni siano effettuate, "secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate". Sulla base delle citate previsioni il Consiglio della autonomie locali nel periodo gennaio 2010 - marzo 2015, ha fatto 14 delibere di nomina e 33

delibere di designazione per oltre 150 rappresentanti degli enti locali in organismi di nomina regionale, secondo quanto dettagliatamente riportato nell'allegato 11.

La collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti

La legge n. 131 del 5 giugno 2003 disciplina (art. 7 comma 8) la funzione consultiva della sezione regionale della Corte dei conti chiamata a collaborare con le Regioni ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in tema di contabilità e finanza pubblica. Tutto ciò in coerenza con il modello istituzionale disegnato dal Titolo V della costituzione informato ai principi di collaborazione, sussidiarietà e adeguatezza nei rapporti interistituzionali ed in coerenza con la natura collaborativa della funzione di controllo affidata alla Corte dei conti, garante del principio di coordinamento di finanza pubblica e di autonomia finanziaria di comuni, province e regioni, sancito dall'art. 119 della costituzione. La Corte dei conti ha messo a disposizione degli enti locali le proprie competenze, per chiarire aspetti controversi nell'applicazioni di norme statali. Le numerose richieste di parere degli enti locali inoltrate per il tramite del CAL alla Corte dei conti (oltre 40 di media ogni anno, 16 richieste nei primi sei mesi del 2015) testimoniano la validità di questo strumento. La reale operatività della funzione di raccordo tra il CAL e la Corte dei conti è resa possibile nella Regione Toscana grazie alla convenzione del 16 giugno 2006 sottoscritta dai presidenti della Giunta regionale, della Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana e del CAL (all. 12). In essa il CAL viene descritto come "l'organo a cui la Sezione regionale di controllo della Corte fa riferimento per la programmazione e per le questioni di carattere generale inerenti all'esercizio dei controlli sulla regolare e sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni nei riguardi dei singoli enti autonomi territoriali toscani o per referti inerenti a particolari categorie di essi". La convenzione ha previsto importanti momenti di scambio di informazioni in merito all'attività di controllo sugli enti e alla partecipazione del Consiglio delle autonomie alla stessa attività di controllo, oltre che ampliare la platea dei soggetti pubblici (ad es. le comunità montane) che, tramite il Consiglio delle autonomie locali, possono accedere all'attività di consulenza della Corte dei conti. La convenzione ha riconosciuto anche allo stesso Consiglio delle autonomie locali la facoltà di richiedere direttamente alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, a condizione che il quesito abbia una valenza ed un interesse generale. Alla convenzione ha fatto seguito la risoluzione n. 3/2006, recante le modalità attuative della stessa. Ai fini di dare esecuzione alla convenzione più volte citata e alla risoluzione n.3/2006, il CAL ha ritenuto opportuno rendere disponibile sul proprio sito i pareri della Sezione regionale di controllo Corte dei conti e le relative richieste.

Il riordino delle province

L'art. 17 del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati", così come approvato in sede di conversione in legge (legge 7 agosto 2012, n. 135) assegnava ai CAL l'onere di definire un'ipotesi di riordino delle province ubicate nel territorio della loro regione. Su tale ipotesi la Regione

doveva successivamente esprimersi e trasmettere al Governo una propria proposta di riordino, formulata sulla base di quanto approvato dal CAL. Il dispositivo del d.l. 95/2012 prevedeva infine che l'iter si sarebbe concluso con un nuovo atto legislativo di iniziativa del Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

Il Consiglio delle autonomie locali, al fine di adempiere ai compiti assegnati, ha ritenuto di procedere inizialmente con una serie di audizioni che hanno coinvolto l'IRPET e, in seguito, le principali organizzazioni di rappresentanza delle imprese, del mondo del lavoro e delle associazioni d'impegno ambientalista, al fine di raccogliere indicazioni, suggerimenti e proposte.

Si è riscontrata, nel corso degli incontri, una generale convergenza nel giudicare positivamente gli obiettivi e le finalità perseguite dalla legge, rilevandone tuttavia i limiti, se tali obiettivi non fossero inseriti in più generale processo di riforma dell'amministrazione pubblica. Nell'occasione, la maggioranza delle organizzazioni e delle associazioni intervenute si è espressa per un'ipotesi di nuovo assetto istituzionale, nella quale il territorio regionale risulterebbe suddiviso in aree vaste, coincidenti con sistemi territoriali individuati secondo parametri di omogeneità socio-culturale e di integrazione economico-produttiva.

Molto più articolati i giudizi espressi in seno al Consiglio delle autonomie locali. Il CAL si è riunito, per predisporre l'ipotesi di riordino, in tre distinte sedute, precedute da una riunione della Commissione congiunta Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 68/2011. Tale Commissione, composta da otto componenti del Consiglio regionale, otto componenti designati dal CAL e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, è stata istituita nel corso della seduta congiunta Consiglio regionale – Consiglio delle autonomie locali del 9 agosto 2012, con il compito di svolgere approfondimenti necessari all'elaborazione di proposte per il complessivo riordino dell'ordinamento delle autonomie locali.

Al termine di un articolato percorso e di una approfondita discussione nella quale sono emerse numerose osservazioni critiche sull'impianto della legge, sulle sue proclamate finalità di risparmio nella spesa pubblica e di maggiore efficienza nella macchina amministrativa, ma dove soprattutto si è preso atto che i criteri imposti dal legislatore statale erano troppo vincolanti per arrivare ad una soluzione unitaria, il CAL ha deliberato all'unanimità la trasmissione alla Regione di due ipotesi. La prima (all. 13) prevedeva il territorio regionale così suddiviso: Città Metropolitana di Firenze; Provincia di Prato-Pistoia; Provincia di Massa Carrara-Lucca-Pisa-Livorno; Provincia di Grosseto-Siena; Provincia di Arezzo.

L'altra ipotesi (all. 14) prevedeva invece: Città metropolitana di Firenze; Provincia di Prato-Pistoia; Provincia di Lucca-Massa Carrara; Provincia di Pisa-Livorno; Provincia di Grosseto-Siena; Provincia di Arezzo.

Il Consiglio regionale ha condiviso questa impostazione approvando una risoluzione che accoglie le ipotesi avanzate dal CAL, entrambe in deroga a quanto stabilito dalla legge, ma considerate più rispondenti alle esigenze di un funzionale riordino delle province in Toscana.

Il ricorso alla Corte costituzionale (art. 66, comma 5 dello statuto)

Il Consiglio delle autonomie locali, nel prendere atto della delibera n. 833 del 3 ottobre 2011 con la quale la Giunta regionale autorizza il Presidente a sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 5bis, 8, 11, 16, commi 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 28 della l. n. 148/2011, ritiene che la citata legge ponga altri profili di incostituzionalità nei restanti commi dell'art. 16, fino al comma 21.

Con risoluzione approvata all'unanimità il CAL, avvalendosi della citata norma statutaria, propone dunque al Presidente della Giunta regionale il ricorso alla Corte costituzionale contro l'art. 16, commi dall'1 al 21 della l. 148/2011, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari".

Nel testo della risoluzione (all. 15) viene rilevato che l'adozione di innovazioni normative di natura ordinamentale in settori coperti da speciale e specifica rilevanza costituzionale operata con il procedimento costituito dal combinato "decreto legge-legge di conversione", impone uno stretto scrutinio circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza prescritti dall'articolo 77 della costituzione che ne giustificano l'adozione.

In effetti l'art. 16 nei commi da 1 a 16 della citata legge prevede che i comuni con popolazione fino a mille abitanti debbano esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti tramite una unione, disciplinata dall'art. 32 del TUEL e dalle norme puntuali, e ampiamente innovative, contenute nei citati commi dell'art. 16.

Non solo, ma che di queste unioni possano far parte anche comuni superiori a mille abitanti ai quali è data la facoltà di esercitare attraverso di esse le funzioni fondamentali o, a loro scelta, tutte le funzioni o servizi loro attribuiti, così come stabilito per i comuni fino a mille abitanti.

Tra i motivi che sostengono l'ipotesi di incostituzionalità, vi sono quelli riferibili al comma 17 dell'art. 16 della l. 148/2011 con il quale si ridefinisce il numero degli organi e dei loro componenti rispetto ai comuni fino a diecimila abitanti, articolandone numero e composizione sulla base delle soglie demografiche, ma stabilendo che quelli fino a mille abitanti hanno solo consiglio e sindaco; che il comma 18 sopprime ogni indennità per i consiglieri dei comuni fino a mille abitanti; nonché quelli riguardanti i commi 19, 20, 21 con cui si pongono vincoli di orari e di modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dei comuni fino a quindicimila abitanti.

Nel testo della risoluzione si sottolinea pertanto che le norme citate appaiono in ogni loro parte e nel loro complesso viziate da illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), 118 e 133 cost. nonché per violazione del principio di ragionevolezza e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 cost.

L'anno successivo, con delibera n. 1, approvata nella seduta del 14 febbraio 2012, il CAL propone al Presidente della Giunta regionale di impugnare in via diretta davanti alla Corte costituzionale l'art. 23, commi da 14 al 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il CAL sostiene nella propria deliberazione che le disposizioni sulle province contenute nel citato decreto siano in palese contrasto con i principi costituzionali che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali, in particolare con gli articoli 5, 114, 117, comma 2, lett. p, e comma 6, nonché con gli articoli 118 e 119 della Costituzione. Inoltre il CAL rileva che per tale materia non sussistano i presupposti di necessità e urgenza e di risparmio di spesa.

La Giunta regionale delibera a sua volta di non proporre il ricorso alla Corte costituzionale, sostenendo che, secondo la giurisprudenza costituzionale la Regione è legittimata a proporre l'impugnativa per le incidenze che la normativa statale ha sull'azione degli enti locali fin tanto che detta normativa si traduca in una lesione diretta delle prerogative regionali e, con riferimento alla norma in oggetto, è stata rilevata l'insussistenza della competenza regionale tale da legittimare la proposizione del ricorso, perché lo Stato è intervenuto a ridefinire le funzioni fondamentali delle province, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p della Costituzione, individuandole nelle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei comuni e così esercitando una propria competenza esclusiva.

Inoltre la disposizione, in riferimento alla nuova disciplina degli organi provinciali e alla previsione della relativa elezione da parte degli organi comunali, è anch'essa riconducibile alla competenza statale di cui al citato art. 117, comma 2 lett. p della Costituzione.

La richiesta di parere al Collegio di garanzia

Con l.r. 64/2010 il Consiglio regionale, al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione e razionalizzazione della spesa regionale, ha dato attuazione all'art. 83 comma 2 del d.lgs. 267, come modificato dal d.l. 78/2010 poi convertito in l. 122/2010.

Tra le disposizioni inserite nel citato articolo anche quella secondo cui gli amministratori locali non debbano percepire alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. Conseguentemente la l.r. 64/2010 ha sostituito l'art. 7 della l.r. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali, prevedendo che al Presidente e ai componenti del Consiglio delle autonomie locali non spetti alcun compenso per la partecipazione alle sedute.

Su tale scelta del legislatore regionale sono stati sollevati alcuni dubbi interpretativi espressi in una comunicazione del presidente e successivamente trasmessi, insieme a osservazioni critiche dall'ANCI e da Legautonomie, al presidente del Consiglio regionale per una richiesta di parere al collegio di garanzia statutaria.

Le considerazioni svolte dal CAL (all. 16) riguardano essenzialmente il fatto che il Consiglio delle autonomie locali è organo di rilevanza costituzionale la cui disciplina è affidata in via esclusiva alle Regioni e non vi può essere altra fonte normativa legittimata ad intervenire sulla sua regolamentazione. Pertanto le disposizioni del decreto legge 78/2010 poi convertito in l. 122/2010 non trovano applicazione diretta alle Regioni in quanto lesive della loro autonomia normativa ed organizzativa.

Viene inoltre osservato che la norma che esclude che gli amministratori locali possano percepire compensi per la partecipazione ad organi o commissioni inerenti l'esercizio delle funzioni di cui sono titolari, non è applicabile al presidente e ai componenti il CAL in quanto titolari in questa funzione di una rappresentanza politica e istituzionale che non coincide con quella del comune o della provincia, ma riguarda l'intero sistema delle autonomie locali della regione.

Il parere formulato dal collegio di garanzia (all. 17) si allinea sostanzialmente alle osservazioni del CAL, escludendo che *“profili attinenti alla disciplina del CAL possano, quantomeno in Toscana, essere stabiliti mediante il mero rinvio ad una specifica disciplina stabilita da fonti normative diverse, ivi compresa la legge statale, in mancanza di espresso rinvio alla medesima nello statuto regionale”*.

Giungendo così alla conclusione che l'incarico di presidente e di componente del CAL non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 2 del d.lgs. 267/2000.

Sulla base di questo parere il Consiglio regionale, recependone gli indirizzi interpretativi, approva la l.r. 17/2011 “Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa)”, con la quale ripristina senza effetto retroattivo gli emolumenti previsti dalla l.r. 36/2000 e disponendone contestualmente la riduzione del 10% analogamente a quanto previsto, dalla stessa l.r. 64/2010, per gli emolumenti spettanti ai componenti di tutti gli organismi istituiti presso il Consiglio regionale.

Coordinamento nazionale dei Consigli delle autonomie locali

A conclusione di un percorso iniziato all'indomani della costituzione dei primi Consigli delle autonomie locali operanti nelle diverse Regioni, il 22 giugno 2011 a Roma, nel corso di una riunione dei presidenti dei CAL è stato deciso di costituire il Coordinamento nazionale dei Consigli delle autonomie locali e di affidare al presidente del CAL della Toscana l'incarico di coordinatore.

Con la formalizzazione dell'atto costitutivo e dello statuto (all. 18), avvenuta il 5 aprile 2012 sono state individuate le principali finalità che il nuovo organismo si propone di perseguire: dalla promozione del raccordo tra le attività dei singoli Consigli; al coordinamento delle attività di studio e ricerca; alla interlocuzione con gli organi del Governo e con gli altri organi costituzionali; alla elaborazione di linee comuni su specifici argomenti; alla formulazione di proposte dirette a valorizzare il ruolo degli enti locali nei progetti di riforma costituzionale dello Stato.

Il CAL della Toscana ha aderito al Coordinamento nazionale con propria deliberazione del 19 giugno 2012 (all. 19). Successivamente, il Coordinamento nazionale, al fine

di dotarsi di una struttura di supporto logistico e amministrativo, ha stipulato una convenzione con la Lega delle autonomie locali. (all. 20).

Attività di comunicazione e informazione

Il CAL, al fine di instaurare un corretto rapporto con il sistema delle autonomie locali, ha riservato particolare attenzione all'attività di informazione e comunicazione. Il sistema di comunicazione che il CAL ha creato nel tempo si è andato tuttavia negli ultimi anni modificando: l'utilizzo del cartaceo è stato, per esempio, quasi totalmente eliminato. L'attività di comunicazione e informazione si concentra oggi quasi esclusivamente nell'utilizzo del sito Web, dal 2014 integralmente riprogettato. L'organizzazione di iniziative di approfondimento (seminari, convegni, pubblicazioni) su temi di particolare rilevanza per gli enti locali, sono invece state negli ultimi anni drasticamente ridotte nel quadro degli interventi di riduzione della spesa della pubblica amministrazione.

Elemento fondamentale di comunicazione con gli enti locali è senza dubbio il sito web del CAL. Si tratta di uno strumento indispensabile per la cooperazione tra Regione e autonomie locali che, così come di recente è stato ristrutturato, soddisfa essenzialmente due esigenze: aiutare i cittadini che, consultandolo, possono essere costantemente aggiornati circa le funzioni di programmazione e gestione in capo alle diverse articolazioni della pubblica amministrazione locale e, allo stesso tempo, offrire ad amministratori e operatori un servizio di tempestiva informazione sulle questioni di interesse per gli enti territoriali.

A questo si aggiunge che il sito web assolve anche alla funzione di banca dati nella quale sono reperibili i pareri espressi dal Consiglio delle autonomie locali e le altre attività che attengono alle sue funzioni.

Il sito è attualmente articolato nelle seguenti voci:

Pagina iniziale, nella quale sono riassunte le competenze del CAL e gli abiti delle sue principali attività;

Composizione, dove compare l'elenco dei componenti del CAL;

Atti assegnati e pareri, dove sono, suddivisi per anno e per tipologia di atto, raccolti i provvedimenti esaminati dal CAL e i relativi pareri espressi;

Sedute, con la data di convocazione e gli ordini del giorno delle riunioni del CAL;

Comunicati stampa, con le notizie di interesse per l'attività del Consiglio delle autonomie locali;

Rapporti annuali, relativi all'attività svolta dal CAL dal 2005 al 2014;

Pubblicazioni, redatte a cura del CAL dal 2001 al 2014;

Uffici, con i riferimenti alla struttura di supporto del CAL;

Coordinamento nazionale dei CAL;

Nomine e designazioni, suddivise per tipologia e per anno;

Pareri della Corte dei conti;

Amministrazione trasparente;

Come abbiamo già in precedenza accennato, le politiche di contenimento della spesa e la necessità di realizzare consistenti tagli nella gestione del bilancio regionale hanno interessato anche il CAL che ha visto, a partire dal 2011, i suoi capitoli di bilancio ridotti dell'80% . Così, se tra il 2009 e il 2010 il CAL ha promosso sei convegni, ("I Consigli delle autonomie locali nelle esperienze delle Regioni" il 30/10/2009; "Riforma costituzionale, Camera delle Regioni e delle autonomie locali, ruolo dei CAL" il 18/11/2010; "Presentazione del manuale: regole e suggerimenti per la redazione degli atti amministrativi" il 19/11/2010, "Amministratori locali in Europa" il 21/10/2010; "Il governo locale in Toscana – Identikit 2009" 23/7/2010; Riforma costituzionale, Camera delle Regioni e delle autonomie locali, ruolo dei CAL" il 18/11/2010), negli anni tale attività ha subito un consistente ridimensionamento.

Hanno invece mantenuto la loro cadenza biennale le pubblicazioni, realizzate in collaborazione con l'IRPET, contenenti i rapporti sul Governo locale in Toscana. Pubblicazioni nelle quali, attraverso una approfondita disamina delle più significative aree di intervento delle amministrazioni locali (assetti istituzionali, finanza e bilanci, fiscalità, investimenti pubblici, governo del territorio, personale, servizi pubblici locali), si dà conto dei cambiamenti intervenuti nel sistema delle autonomie.

Novità e prospettive

Il periodo di tempo preso in considerazione in questo rendiconto è stato caratterizzato da importanti novità sotto il profilo normativo, sia a livello delle scelte operate dal legislatore nazionale, sia per i cambiamenti introdotti nell'ordinamento regionale. Le une e gli altri hanno incrociato l'attività del CAL, modificandola, arricchendola e comunque condizionandola. Così è stato per le leggi finanziarie che hanno notevolmente diminuito la disponibilità di risorse per la Regione e per gli enti territoriali sottoponendo a forte stress l'intero sistema di welfare locale e le stesse relazioni fra Regione e sistema delle autonomie. Così è stato anche per la l. 56/2014 con la quale si istituisce la città metropolitana e si cambia radicalmente profilo istituzionale alle province, facendone organi elettivi di secondo grado, con funzioni ridotte rispetto a quelle previgenti. Non può inoltre sfuggire il rilievo che avrà la riforma del Senato, ancora in via di approvazione, anche per le implicazioni che si rifletteranno a livello regionale, auspicabilmente con il riconoscimento di un ruolo più significativo da assegnare ai CAL.

Se guardiamo all'ordinamento regionale, con lo statuto del 2005, al CAL sono state affidate nuove competenze, non previste dalla l.r. 36/2000: la proposizione al Presidente della Giunta, previa informazione al Consiglio, del ricorso alla Corte costituzionale, le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali, nonché il parere obbligatorio sui regolamenti adottati dalla Giunta regionale. La l.r. 68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali" disciplina in maniera innovativa gli aspetti di raccordo tra Regione, province, comuni e unioni di comuni. Al CAL la legge attribuisce il parere preventivo obbligatorio sulla deliberazione della Giunta con la quale vengono rideterminati gli obiettivi programmatici, relativi

al patto di stabilità territoriale, dei singoli enti; il parere preventivo obbligatorio sulla deliberazione della Giunta con la quale si stabiliscono i termini e le modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi ai fini della riduzione dell'indebitamento degli enti locali; il parere preventivo sulla deliberazione della Giunta sui criteri di individuazione dei territori disagiati.

L'insieme di queste novità rende indispensabile porre mano ad una revisione della disciplina del Consiglio delle autonomie locali al fine di riallineare le funzioni del CAL al mutato quadro giuridico e istituzionale. Inoltre, a distanza di quattordici anni dall'ultima revisione della legge istitutiva, sono emersi alcuni aspetti critici circa l'operatività del CAL che richiedono improcrastinabili correzioni volte innanzitutto a favorire la partecipazione dei componenti, la semplificazione delle procedure, l'efficacia della sua azione.

Con le elezioni del 31 maggio 2015 e l'avvio della X legislatura regionale, il Consiglio delle autonomie locali riprende la sua attività sotto il segno della continuità con quella degli anni precedenti (vedi in Appendice). Si fa tuttavia più stringente la necessità di porre mano ad una sua riforma organica non solo per le modifiche intervenute nell'assetto istituzionale della regione e in previsione delle novità introdotte dalla riforma costituzionale, ma anche in considerazione del processo di unificazione delle associazioni di rappresentanza degli enti locali, che proprio nei primi mesi del 2016 ha subito una rilevante accelerazione. Di questa complessa realtà in parte in essere, in divenire si è fatto carico il Consiglio regionale che, nella seduta del 6 aprile 2016 approva una risoluzione con la quale si impegna "al fine di perseguire i principi della massima collaborazione tra la Regione stessa e gli enti locali all'interno di un contesto fortemente mutato (...), a prevedere una riforma del Consiglio delle autonomie locali mediante apposita modifica della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali) da effettuarsi in seguito ad un percorso da portare a compimento con il coinvolgimento dell'ANCI".

ALLEGATI

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (2010)

Angeli Osvaldo Presidente della Provincia di Massa Carrara
Arrighi Consuelo , Presidente del Consiglio provinciale di Pisa
Bai Lidia Sindaco di Massa Marittima (GR)
Bacelli Stefano Presidente della Provincia di Lucca
Barducci Andrea Presidente della Provincia di Firenze
Berti Renzo - Sindaco Comune di Pistoia
Bettarini Giovanni Sindaco di Borgo San Lorenzo (FI)
Bettazzi Maurizio Presidente del Consiglio comunale di Prato
Bezzini Simone Presidente della Provincia di Siena
Bizzarri Maurizio Sindaco di Scarlino (GR)
Bologna Dino Presidente del Consiglio provinciale di Massa Carrara
Bonifazi Emilio - Sindaco Comune di Grosseto
Bosi Francesco Sindaco di Rio marina (LI)
Brandi Paolo Sindaco di Castiglion Fiorentino (FI)
Bulgaresi Anna Sindaco di Marciana (LI)
Buffi Maurizio Sindaco di Montalcino (SI)
Buratti Umberto Sindaco di Forte dei Marmi (LU)
Carini Carlo Alberto Sindaco di Monte San Savino (AR)
Carli Carlo Sindaco di Fauglia (PI)
Cenni Maurizio - Sindaco Comune di Siena
Cenni Roberto- Sindaco Comune di Prato
Ciampolini Eleanna Sindaco di Agliana (PT)
Cosimi Alessandro - Sindaco Comune di Livorno
Fanfani Giuseppe - Sindaco del Comune di Arezzo
Fantozzi Vittorio Sindaco di Montecarlo (LU)
Favilla Mauro - Sindaco Comune di Lucca
Ferranti Gabriella Sindaco di Chianciano Terme (SI)
Ferrini Alberto Sindaco di Castelnuovo Val di Cecina (PI)
Filippeschi Marco - Sindaco Comune di Pisa
Fratoni Federica Presidente della Provincia di Pistoia
Gestri Lamberto Presidente della Provincia di Prato
Giurlani Oreste Sindaco di Fabbriche di Vallico (LU)
Kutufà Giorgio Presidente della Provincia di Livorno
Lunardini Luca Sindaco di Viareggio (LU)
Marchetti Maurizio Sindaco di Altopascio (LU)
Marchi Roberta Sindaco di Pescia (PT)
Marras Leonardo Presidente della Provincia di Grosseto
Marzi Riccardo Presidente della Comunità montana della Val Tiberina
Merlotti Fausto Presidente del Consiglio comunale di Scandicci (FI)

Mori Rossana Sindaco di Montelupo (FI)
Ortelli Sergio Sindaco dell'Isola del Giglio (GR)
Pieroni Andrea Presidente della Provincia di Pisa
Pucci Roberto - Sindaco Comune di Massa
Prizzon Paola Sindaco di Pergine Valdarno (AR)
Renzi Matteo - Sindaco Comune di Firenze
Simonetti Giuliano Presidente della Comunità montana dell'Amiata val d'Orcia
Soffritti Rosanna Sindaco di Campiglia Marittima (LI)
Tagliaferri Stefano della Comunità montana del Mugello
Varese Riccardo Sindaco di Podenzana (MS)
Vasai Roberto Presidente della Provincia di Arezzo

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (2015)

PRESIDENTE

Filippeschi Marco - Sindaco Comune di Pisa, Presidente Provincia di Pisa

COMPONENTI

Baccelli Stefano - Presidente Provincia di Lucca

Bertinelli Samuele - Sindaco Comune di Pistoia

Biffoni Matteo - Sindaco Comune di Prato, Presidente Provincia di Prato

Bonifazi Emilio - Sindaco Comune di Grosseto, Presidente Provincia di Grosseto

Buffoni Narciso - Presidente Provincia di Massa Carrara

Bulgaresi Anna - Sindaco Comune di Marciana (LI)

Buratti Umberto - Sindaco Comune di Forte dei Marmi (LU)

Carli Carlo - Sindaco Comune di Fauglia (PI)

Fantozzi Vittorio - Sindaco Comune di Montecarlo (LU)

Ferrini Alberto - Sindaco Comune Castelnuovo Val di Cecina (PI)

Franceschelli Silvio - Sindaco Comune di Montalcino (SI)

Franchi Alessandro - Presidente Provincia di Livorno

Fratoni Federica - Presidente Provincia di Pistoia

Galli Renzo - Sindaco Comune di Rio Marina (LI)

Gasperini Stefano - Vicesindaco Comune di Arezzo

Marchetti Maurizio - Sindaco Comune di Altopascio (LU)

Nardella Dario - Sindaco Comune di Firenze - Sindaco Città metropolitana

Nepi Fabrizio - Presidente Provincia di Siena

Nogarin Filippo - Sindaco Comune di Livorno

Ortelli Sergio - Sindaco Comune di Isola del Giglio (AR)

Scarpellini Margherita Gilda - Sindaco Comune di Monte San Savino (LI)

Soffritti Rosanna - Sindaco Comune di Campiglia Marittima (LI)

Tambellini Alessandro - Sindaco Comune di Lucca

Valentini Bruno - Sindaco Comune di Siena

Varese Riccardo - Sindaco Comune di Podenzana (MS)

Vasai Roberto - Presidente Provincia di Arezzo

Volpi Alessandro - Sindaco Comune di Massa

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE

GENNAIO – DICEMBRE 2009 (*)

MARZO 2010

I. I DATI DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Le elezioni amministrative del giugno 2009, riguardanti oltre la metà dell'insieme dei Comuni e delle Province della regione, hanno costituito il presupposto per il rinnovo integrale dei componenti e degli organi del Consiglio delle autonomie locali previsto dall'art. 9 della L.R. 36/2000. La legge istitutiva ha tuttavia consentito ai membri del CAL di restare in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti. Ciò ha permesso di continuare l'attività ordinaria esprimendo pareri sugli atti di propria competenza. Nel mese di gennaio 2010, a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale vengono nominati i membri di diritto e la componente elettiva del CAL, il Presidente del Consiglio regionale ha convocato la seduta di insediamento. Il CAL si è così validamente ricostituito, eleggendo nel proprio seno il Presidente, un Vicepresidente e l'Ufficio di Presidenza.

Nel corso del 2009 il Consiglio delle autonomie locali ha tenuto 9 sedute nelle quali sono stati espressi 68 pareri obbligatori su 73 richiesti. I pareri espressi sulle proposte di legge sono stati 39 su 42 richiesti. Delle 42 proposte di legge, 33 erano di iniziativa della Giunta regionale e 9 del Consiglio regionale.

Le proposte di deliberazione presentate sono state complessivamente 29, di cui 14 concernenti regolamenti. Su 13 di essi è stato espresso parere obbligatorio.

Il CAL si è pronunciato anche su una proposta di decisione riguardante un regolamento, mentre su una proposta di risoluzione non è stato pronunciato alcun parere.

Per quanto riguarda il quorum deliberativo, i pareri obbligatori espressi all'unanimità sono di gran lunga prevalenti (62 su 68 complessivi). Tra le pronunce espresse a maggioranza, in un caso si è registrato un voto contrario (proposta di legge n. 353 *Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n.34 "Norme in materia di bonifica" e norme per il riordino dei consorzi di bonifica*); in altre 5 occasioni (4 proposte di legge e una proposta di deliberazione) vi è stata una astensione.

Su 3 atti pervenuti all'attenzione del Consiglio delle autonomie locali è stata richiesta una proroga dei termini ai sensi dell'art. 13 della L.R. 36/2000. In 2 casi si è trattato più specificamente di richiedere un incontro con le Commissioni competenti (proposta di legge n. 367 *Modifiche alla L.R. 30/2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"* e proposta di legge n. 378 *Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione*). In un caso (proposta di legge n. 362 *Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009*) si è trattato di un approfondimento di istruttoria. Gli atti su cui era stato richiesto un differimento dei termini sono stati approvati all'unanimità.

Per quanto attiene alle pronunce espresse, 42 hanno avuto esito integralmente favorevole (20 proposte di legge, 13 proposte di deliberazione, 9 proposte di deliberazione relative a regolamenti), su 19 è stato espresso parere favorevole con raccomandazioni (12 proposte di legge, 6 proposte di deliberazione tra cui 4 relative a regolamenti, una su di una decisione concernente un regolamento). I pareri favorevoli, ma condizionati all'accoglimento di modifiche o integrazioni sono stati 3 (2 proposte di legge e una proposta di deliberazione). Le pronunce contrarie hanno riguardato 4 proposte di legge di cui 3 d'iniziativa consiliare e una d'iniziativa della Giunta regionale.

I rilievi specifici ammontano a un totale di 88, di cui 54 relativi a pareri favorevoli con raccomandazioni e 34 a pareri favorevoli, ma sottoposti a condizioni.

Nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2010 il CAL ha tenuto 2 sedute e ha espresso 14 pareri su 15 richiesti. Su di essi 2 riguardavano proposte di legge (una d'iniziativa consiliare, l'altra d'iniziativa della Giunta regionale) e 12 si riferivano a proposte di regolamenti. Su un solo atto il CAL non si è pronunciato (proposta di deliberazione n. 730 L.R. 30/2009, art. 13 - *Carta dei servizi e delle attività di ARPAT*) perché ormai scaduti i termini previsti dalla legge.

Su tutti e 14 i pareri il voto è stato all'unanimità. I pareri integralmente favorevoli sono stati 11 (una proposta di legge e 10 proposte di deliberazione inerenti regolamenti), mentre i 3 pareri favorevoli con raccomandazioni hanno interessato una proposta di legge e 2 proposte di regolamento, sommando un totale di 6 rilievi specifici.

2. I PARERI ESPRESSI CON VOTO A MAGGIORANZA

L'esiguità degli atti su cui il CAL ha espresso il parere con un voto a maggioranza (6 casi), nel confermare una sostanziale convergenza di interessi nel sistema delle autonomie locali, al di là dei differenti schieramenti e delle maggioranze che governano le Province, i Comuni e le Comunità montane, consente di procedere ad un esame più dettagliato dei casi in cui si sono manifestate differenze di opinioni.

La già citata proposta di legge 353 recante *Modifiche alla L.R. n.34/1994 "Norme in materia di bonifica" e norme per il riordino dei consorzi di bonifica* introduce alcune novità rispetto alla previgente disciplina. I comprensori di bonifica, attraverso un processo di aggregazione, si riducono da 41 a 30; si riducono anche i Consorzi che da 13 passano a 7, riconoscendo all'Unione dei Comuni e alle Comunità montane la titolarità del potere di esercitare le funzioni dei Consorzi di bonifica; viene diminuito anche il numero dei membri dei Consigli dei delegati e delle Deputazioni. In sede di valutazione da parte del CAL si evidenzia tuttavia la posizione di un consigliere che, contestando la mancanza di un riordino complessivo della materia e poca chiarezza nelle norme in esame dovuta anche a un insufficiente coinvolgimento degli enti locali interessati, esprime il proprio voto contrario. L'unico voto contrario, sottolineiamo, nel corso del 2009 su 68 votazioni effettuate.

Un voto di astensione si registra su 5 atti, di cui 4 proposte di legge e una proposta di deliberazione. Anche in questo caso si tratta del voto di astensione di un singolo componente del CAL. Le proposte di legge sono la n. 366 *Disposizioni in materia di*

porti di interesse regionale e in materia di navigazione interna. Disposizioni sui controlli sulla sicurezza delle opere e delle infrastrutture di competenza statale. Modifiche alla L.R. n. 88/1988 e alla L.R. n. 1/2000; la proposta di legge n. 368 Modifiche alla L.R. n. 66/2005 "Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura"; la proposta di legge n. 373 Modifiche alla L.R. n. 32/2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di obbligo di istruzione; la proposta di legge n. 369 Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico; la proposta di deliberazione n. 674 Modifica al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007 conseguente al monitoraggio giugno 2009.

3. I PARERI CONTRARI

Il contesto di rapporti di positiva collaborazione tra Regione e enti locali, agevolato dalle procedure di concertazione stabilite tra Giunta e ANCI, UPI, UNCEM, procedure che conducono normalmente alla sottoscrizione di intese sugli atti di interesse del sistema delle autonomie territoriali, trova conferma nel ridottissimo numero di pareri contrari espressi dal CAL o sottoposti a condizioni di modifica o integrazioni.

Come anticipato, i pareri obbligatori che hanno avuto un esito negativo sono stati solo 4, tutti relativi a proposte di legge. La proposta di legge n. 323 *Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nella Regione Toscana* prevedeva, tra l'altro: la promozione di iniziative volte al rafforzamento e la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; un'azione di vigilanza affinché venisse data applicazione alla Convenzione internazionale e alla Carta europea dei diritti del fanciullo; l'intervento nei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età; la verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato. Pur apprezzando le finalità perseguite dalla proposta di legge, il parere contrario del CAL è fondato su una valutazione di opportunità in coerenza con i principi di economicità e buon andamento dell'amministrazione. Viene infatti osservato che nella Regione Toscana altri organismi sono già titolari - o comunque possono diventarlo - delle funzioni che la proposta di legge attribuisce al Garante. La proposta di legge essendo di iniziativa consiliare non era stata oggetto di esame al Tavolo di concertazione istituzionale, circostanza che senza dubbio ha influito sulla decisione del Consiglio delle autonomie locali. Il Consiglio regionale ha successivamente approvato la proposta di legge divenuta L.R. n. 26 del 1 marzo 2010. Nel preambolo della legge non vi è contenuta nessuna motivazione in riferimento al parere negativo del CAL, così come invece disposto dall'art. 66 comma 4 dello Statuto e dall'art. 64 comma 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Nella proposta di legge n. 332 *Disciplina regionale dell'edilizia abitativa sociale* si prevedeva di disciplinare in un unico quadro normativo l'insieme delle materie che investono il tema della casa. E' stato tuttavia rilevato da parte del CAL che le funzioni amministrative in materia risultavano frammentate e attribuite in base a due diversi livelli territoriali: a) funzioni che debbono essere esercitate dai Comuni in forma

“obbligatoriamente” associata in livelli territoriali di zona individuati dalla stessa legge e b) funzioni e compiti che i Comuni esercitano “obbligatoriamente” in forma associata in ambiti territoriali di area vasta ugualmente individuati dalla legge. La considerazione che il CAL ha conclusivamente svolto mette in evidenza che il proliferare di ambiti territoriali diversi e la frammentazione delle competenze non rendono agevole la ricomposizione di un quadro unitario delle materie inerenti il tema della casa e non procedono nella direzione di una semplificazione dei procedimenti amministrativi. A questo riguardo conviene sottolineare che l’obiettivo della semplificazione amministrativa è ricorrente nelle pronunce del CAL e considerata una priorità da perseguire da parte dell’amministrazione regionale nei confronti delle autonomie locali e in generale dei cittadini. Preso inoltre atto della mancata intesa con le associazioni degli enti locali al Tavolo di concertazione istituzionale, il Consiglio delle autonomie si è espresso con parere sfavorevole.

Un’altra proposta di legge su cui il CAL si è pronunciato con parere contrario è la n. 384 *Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore di disoccupati, inoccupati precariamente occupati*. La proposta intendeva predisporre strumenti preventivi di supporto a categorie socialmente vulnerabili, riconoscendo loro per le due annualità, 2010 e 2011, un reddito minimo garantito attraverso l’erogazione di un contributo massimo di 7.000 euro annui. Ma il dato più significativo della proposta di legge era che alle amministrazioni provinciali e comunali veniva richiesta una collaborazione, pur non obbligatoria, volta al cofinanziamento del Fondo regionale per il reddito minimo garantito, oltre l’adozione di ulteriori interventi paralleli quali la gratuità del trasporto pubblico, la fruizione di attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo, il pagamento delle forniture per i pubblici servizi, l’acquisto dei testi scolastici ed il pagamento del canone di locazione per la prima casa. Il CAL pur rilevando apprezzabile l’intento di assicurare un reddito minimo garantito per far fronte all’emergere del rischio povertà, ha evidenziato le numerose criticità insite nella proposta, da un punto di vista di legittimità e di merito. La proposta di legge consiliare non era stata oggetto di esame in sede di Tavolo di concertazione istituzionale, pertanto il CAL ha evidenziato l’anomalia della previsione di un cofinanziamento del Fondo regionale a carico degli enti locali in assenza di concertazione e la mancata quantificazione dell’apporto delle risorse richieste per far fronte alle suddette misure ed interventi, che si sarebbe risolto per loro in un insostenibile ed imprevedibile impegno sotto il profilo finanziario.

Con la proposta di legge n. 335 *Semplificazione e adeguamento delle attività agrituristiche* i consiglieri regionali proponenti intendevano tra l’altro (art. 4) affidare l’individuazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ad un emanando regolamento regionale nonché (art. 3) consentire la cedibilità delle autorizzazioni agrituristiche a terzi senza che il nuovo titolare dovesse avere i requisiti soggettivi previsti per essere imprenditore agricolo. Il parere negativo espresso dal CAL (anche in questa circostanza la proposta di legge non era passata dal Tavolo di concertazione istituzionale) era fondato sia sul fatto che la proposta in esame avrebbe determinato uno snaturamento di questa particolare attività, che si vuole invece mantenere legata alle caratteristiche soggettive dell’imprenditore agricolo, sia sul rilevato contrasto con le disposizioni della L. 96/2006 art. 9, comma 2 ritenute costituzionalmente legittime dalla Consulta (sentenza n. 339 del 12 ottobre 2007 su ricorso della Regione Toscana) che affidano al Ministro delle

Politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle Attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale delle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche.

4. I PARERI CONDIZIONATI

Assai contenuto, come abbiamo visto, è anche il numero dei pareri favorevoli con condizioni. Solo 3, di cui 2 proposte di legge e una proposta di deliberazione. Sulla proposta di legge n. 350 *Norme in materia di valutazione ambientale e strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 85/337/CEE, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE. Attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)* il CAL subordina il proprio parere favorevole all'accoglimento di una serie di condizioni già espresse dall'ANCI Toscana in sede di Tavolo di concertazione generale e riproposte in un documento allegato al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. Si osserva in proposito che le condizioni si muovono nell'ottica della semplificazione procedimentale e della non duplicazione dei processi valutativi di piani e programmi. In particolare si propone di assorbire il procedimento VAS all'interno del processo di valutazione per tutti i piani e programmi riguardanti la materia del governo del territorio e rientranti pertanto nell'ambito di applicazione della L.R. 1/2005; di escludere tutti i piani attuativi dai procedimenti valutativi di qualsiasi natura (VAS, VIA, valutazione integrata, verifica di assoggettabilità) in quanto atti di natura intrinsecamente progettuale e non pianificatoria/programmatoria, quindi non riconducibili alle fattispecie cui è riferita la direttiva comunitaria 2001/42/CE; di escludere altresì da tutti i procedimenti valutativi le varianti urbanistiche di minima entità, riferite all'uso di piccole aree a livello locale e che comunque risultino irrilevanti in termini di effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana; di correggere il modello concettuale proposto per l'identificazione del soggetto "proponente" dell'autorità "competente" e dell'autorità "procedente", integrando tale modello con la situazione tipica degli atti di pianificazione.

In sede di approvazione, la proposta di legge n. 350, diventata L.R. n. 10/2010, ai sensi dell'art. 64 del regolamento interno del Consiglio regionale, contiene nel preambolo la motivazione con la quale "si accolgono in parte le condizioni poste dal Consiglio delle autonomie locali, salvo quelle in contrasto con l'ordinamento vigente".

La proposta di deliberazione n. 683 *Modifica al Programma forestale regionale 2007-2011 e adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore della L.R. 37/2008* introduce alcune significative novità, adeguando così i contenuti del Programma forestale regionale 2007-2011 al mutato quadro di riferimento istituzionale e territoriale. Tra le novità introdotte dalla proposta di deliberazione vi è la rideterminazione dei valori di riferimento per i contingenti di operai forestali in servizio presso gli enti competenti, la ridefinizione delle procedure autorizzative per nuove assunzioni di operai forestali da parte degli enti locali, la modificazione delle disposizioni relative ai proventi di gestione al fine di specificare le modalità di determinazione degli utili della gestione dei beni agricolo-forestali. Il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali è, anche in questo caso, condizionato

da richieste di integrazioni e modifiche al testo, che possono essere riassunte in una considerazione di carattere più generale: si lamenta la presenza nell'articolato di vincoli esageratamente rigidi che obbligano i soggetti destinatari delle norme a una gran mole di lavoro improduttivo, mentre sarebbe necessaria una maggiore semplificazione nelle procedure richieste e un maggior spazio di autonomia per gli enti competenti della gestione. Il Consiglio regionale ritiene di non accogliere le condizioni contenute nel parere del CAL in quanto comportanti modifiche sostanziali sui criteri di finanziamento e gestione degli operai forestali. Viene invece accolta una proposta di correzione relativa ad una migliore formulazione di un punto specifico del testo.

Ma è sulla proposta di legge n. 367 *Modifiche alla L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche"* che si concentra particolarmente l'attenzione del Consiglio delle autonomie locali. Già al Tavolo di concertazione istituzionale e nei paralleli Tavoli tecnici si erano manifestate da parte delle associazioni degli enti locali forti critiche sulle novità introdotte dalla proposta di legge. Più precisamente i punti di contrasto contenuti nella nuova disciplina proposta dalla Giunta riguardano la sostituzione della autorizzazione per l'inizio dell'attività agrituristica con una DIA; la possibilità di somministrare pasti, alimenti e bevande anche agli ospiti che non usufruiscono di altri servizi di ospitalità dell'agriturismo, a condizione che si utilizzino prodotti aziendali o certificati toscani o comunque originati in Toscana. Nel testo proposto vengono anche precisate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e adeguatezza, le competenze amministrative in materia, per cui ai Comuni vengono demandate le funzioni relative all'inizio dell'attività, mentre le funzioni di controllo e di vigilanza sono affidate ai Comuni anche in forma associata, alle Province e alle Comunità montane. Nella prima seduta del CAL in cui è iscritta all'ordine del giorno la proposta di legge n. 367 la discussione pone immediatamente in rilievo le perplessità degli amministratori locali sui punti sopra citati e viene proposto, ad evitare l'espressione di un parere negativo, di non procedere alla votazione, ma di chiedere alla Commissione consiliare competente un incontro per approfondire congiuntamente gli aspetti più controversi dell'atto. A seguito dell'incontro con la Commissione consiliare, la proposta di legge in una successiva seduta del CAL viene nuovamente discussa e ottiene all'unanimità un parere favorevole seppure condizionato a richieste di modifica che vanno dalla ricomposizione delle funzioni relative al controllo e alla vigilanza sulle attività agrituristiche, al garantire relativamente alla possibilità di somministrazione di pasti alimenti e bevande anche a persone non ospitate nell'agriturismo, il rispetto della libera concorrenza e il giusto equilibrio nei confronti degli operatori del settore della ristorazione e del settore ricettivo, a risolvere la criticità rilevata nell'iter procedimentale tra la presentazione della DIA e la richiesta del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente o del permesso a costruire. Veniva inoltre richiesto espressamente alla Giunta di inserire nel testo della proposta di legge norme in grado di agevolare soprattutto i Comuni di più piccole dimensioni nell'accesso alla procedura telematica per la Dichiarazione unica aziendale (DUA) e supportarli nell'attività di controllo e vigilanza sulle aziende agrituristiche presenti sui loro territori. Con l'approvazione in Consiglio, la proposta di legge 367 diviene L.R. 80/2009. Nel preambolo si legge che le condizioni contenute nel parere del Consiglio delle autonomie locali non vengono accolte dal momento che esse possono trovare adeguata risposta nel regolamento di attuazione cui la legge fa esplicito riferimento.

5. VERIFICA DELL'ESITO DEI PARERI

In sintesi, sono stati complessivamente 7 i pareri contrari o favorevoli (ma sottoposti a condizioni) per i quali occorre ai sensi dello statuto e del regolamento interno in sede di definitiva approvazione da parte degli organi regionali, una motivazione. Delle 4 proposte di legge sulle quali il CAL si è espresso con parere negativo solo una ha concluso l'iter di approvazione. Nel preambolo della legge però non è riportata alcuna motivazione. Al contrario tutti e tre i pareri condizionati (2 proposte di legge e una proposta di deliberazione) su atti successivamente approvati dalle Commissioni competenti e dal Consiglio regionale contenevano, nel preambolo o in narrativa, la motivazione. Le condizioni poste dal CAL in 2 casi non venivano accolte; solo in un caso erano parzialmente accolte.

6. I PARERI CON RACCOMANDAZIONI

Passando ora ad esaminare più dettagliatamente le raccomandazioni che il CAL ha accompagnato ai pareri favorevoli espressi (che, ricordiamo nel 2009 sono stati 19: di cui 12 proposte di legge, 2 proposte di deliberazione e 4 proposte di regolamento), possiamo distinguere, nei contenuti delle raccomandazioni, due principali aree di interesse tematico, entrambe riferite al rapporto Regione-enti locali: quella delle risorse e quella dei processi di semplificazione e trasparenza nei procedimenti amministrativi.

6.1 Le risorse

Il tema delle risorse si riferisce alle disponibilità di bilancio degli enti territoriali necessarie per dare attuazione alle nuove e ulteriori competenze ad essi attribuite dalle leggi regionali, alla gestione del Patto di stabilità interno e al Patto di convergenza, alla imminente prospettiva dell'attuazione del nuovo federalismo fiscale e alla conseguente necessità di approntare gli strumenti più idonei al coordinamento del sistema tributario e fiscale del comparto pubblico locale. Già nella L. 42/2009 si prevede infatti la regionalizzazione del Patto di stabilità: la Regione pertanto dovrà, previa concertazione con gli enti locali, adattare le regole e i vincoli imposti dal legislatore nazionale alle particolarità delle situazioni finanziarie esistenti nei vari territori, assicurando in tal modo il rispetto dell'obiettivo programmatico complessivo previsto a scala regionale ma, appunto, diversificando l'applicazione delle norme a seconda delle caratteristiche dei propri enti.

Sulla proposta di deliberazione n. 678 *Piano straordinario per l'edilizia sociale – Misure urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal Programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 51/2004* il CAL fa proprie, nelle raccomandazioni indicate nel parere, le osservazioni dell'ANCI, nelle quali vengono in evidenza aspetti legati alle disponibilità finanziarie e alla ripartizione delle risorse per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno 25 anni. In particolare si rileva che lo spostamento di risorse da interventi i cui soggetti attuatori sono società di gestione ERP e Comuni a interventi i cui soggetti attuatori sono cooperative edilizie di

abitazione, cooperative di produzione e lavoro e soggetti privati, rischia di interrompere un percorso di rafforzamento dell'intervento pubblico nel settore degli alloggi a canone sostenibile, relegando l'ERP nel tradizionale recinto del canone sociale. Inoltre viene osservato che per il concorso alla realizzazione di interventi di acquisto e recupero di alloggi destinati alla prima casa nei Comuni in situazione di maggior disagio, la modesta entità dei contributi previsti non consente di andare oltre i 125 contributi, numero assolutamente inadeguato rispetto alle esigenze reali.

Anche sulla proposta di deliberazione n. 1103 *Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della L.R. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia". Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica*, con il quale si delegano ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo delle certificazioni energetiche, le raccomandazioni espresse dal CAL evidenziano l'opportunità di prevedere, nel momento in cui si affidano da parte della Regione attraverso lo strumento legislativo o regolamentare nuove e ulteriori competenze agli enti locali tra cui la verifica a campione del 4 per cento degli attestati di certificazione energetica prodotti nell'anno precedente, adeguate risorse finanziarie.

Analogamente per quanto raccomandato nel parere sulla proposta di legge n. 390 *Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*. La proposta di legge citata, poi divenuta L.R. 9/2010, affida numerose e complesse competenze alle Province e ai Comuni: rilascio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività che le producono; applicazione delle sanzioni in caso di non rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; organizzazione e gestione degli inventari delle sorgenti di emissione; elaborazione, approvazione e attuazione dei Piani di azione comunale con i quali si individuano gli interventi strutturali e quelli contingibili da porre in essere nelle situazioni di rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite. Competenze tali da far raccomandare da parte del CAL al Consiglio regionale di prevedere espressamente per i Comuni di minori dimensioni la possibilità di adempiere ai compiti previsti dalla proposta di legge in oggetto attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie adeguate e non al momento previste nei bilanci delle amministrazioni locali, l'offerta di supporti tecnico scientifici sovracomunali, nonché la messa a regime di un sistema di ripartizione delle spese fra Regione e Province per la gestione delle rispettive reti.

Le stesse raccomandazioni si ripetono sostanzialmente nei pareri favorevoli espressi sulle proposte di legge n. 371 *Modifiche alla L.R. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia"*, n. 358 *Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica* e nella proposta di deliberazione n. 701 *Modifica PISR 2007-2010 relativa alle politiche per la non autosufficienza degli anziani e alle linee progettuali per l'assistenza continuativa alle persone non autosufficienti*, e mettono l'accento sempre sulla necessità di considerare da parte della Regione i maggiori oneri a carico degli enti locali in conseguenza delle nuove modalità di gestione dei servizi, della compartecipazione al costo delle prestazioni, delle ulteriori competenze assegnate.

Ma è soprattutto in merito alla proposta di legge n. 385 *Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012* che acquistano, nella discussione all'interno del CAL e nelle raccomandazioni, maggior rilievo gli aspetti legati alla finanza locale e alle difficoltà in cui versa tutto il sistema degli enti territoriali. L'impatto della crisi

finanziaria sull'economia non ha certamente risparmiato gli enti locali. I Comuni e le Province a causa del Patto di stabilità, del blocco dell'autonomia impositiva, della diminuzione dei trasferimenti erariali e in generale della riduzione delle entrate si trovano in una situazione di grave disagio, al punto che l'unica possibilità per migliorare i propri saldi sembra essere quella della riduzione della spesa: strada peraltro difficile da percorrere vista la crescente domanda di servizi sociali, l'aumento dei costi, i rinnovi contrattuali. In questo quadro si collocano le richieste avanzate dal CAL, sottoforma di raccomandazioni, non solo perché la Regione adotti nella concreta gestione di bilancio e nelle scelte ad essa conseguenti, misure efficaci che consentano agli enti locali di mantenere gli stessi standard di qualità di prestazione e di servizi, ma sappia anche assumere una funzione di coordinamento della finanza pubblica territoriale.

6.2 La semplificazione

L'altra area tematica su cui si è concentrato l'interesse del CAL riguarda le azioni di semplificazione. La riforma del Titolo V della Costituzione ha ampliato l'autonomia normativa degli enti locali che adesso si muovono con più poteri dal punto di vista gestionale e organizzativo. Sotto il profilo della semplificazione amministrativa il nuovo contesto normativo ha spinto i Comuni e le Province a porsi in una logica di efficienza e di efficacia con maggiore determinazione e incisività rispetto al passato soprattutto per ciò che concerne sia lo snellimento del rapporto tra amministratori, cittadini e imprese, sia la valutazione della qualità dei servizi erogati e del livello di soddisfazione degli utenti sia, ancora, la misurazione di tempi e dei costi dei procedimenti. Molti sono gli esempi che si possono citare a proposito di trasparenza e controllabilità dei processi: dall'introduzione dello sportello unico per le attività produttive all'introduzione di tecniche e pratiche di controllo di gestione dall'uso delle carte dei servizi all'istituzione degli URP. Identiche finalità sono contenute per ultimo nella L.R. 40/2009 *Legge di semplificazione e riordino normativo*, su cui peraltro il CAL ha avuto modo di esprimere il proprio parere favorevole; legge che ha fornito al Consiglio delle autonomie locali un punto di riferimento importante per le valutazioni sugli atti sottoposti al suo parere.

Così è stato per quanto riguarda la proposta di deliberazione n. 841 *Regolamento in materia di APEA in attuazione dell'art. 18, c. 6, della L.R. 87/1998 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal dlgs 112/1998"* che tra le finalità perseguite prevede proprio la semplificazione nelle autorizzazioni e nei controlli ambientali a favore delle imprese localizzate nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). Alle Province e ai Comuni si assegnano competenze che riguardano l'individuazione degli ambiti territoriali nei quali si procede alla localizzazione delle APEA; l'adeguamento alle norme poste in essere dal regolamento in oggetto degli strumenti di pianificazione territoriale; la valutazione delle prestazioni necessarie a conseguire la denominazione di APEA; la costituzione di un Comitato di indirizzo ai fini di coordinamento delle competenze comunali; le funzioni di controllo e verifica della corretta esecuzione delle opere e degli interventi

necessari ai sensi del presente regolamento. Il parere favorevole del CAL è accompagnato da raccomandazioni che sottolineano la macchinosità della gestione delle APEA rilevando che le autorizzazioni necessarie per rientrare nei criteri previsti per questo nuovo soggetto, con le premialità che comportano, risultano più complesse di quelle attualmente in essere. In sostanza il CAL, pur apprezzando la novità introdotta dal nuovo regolamento, ritiene che l'obiettivo della semplificazione amministrativa quale fattore anche di competitività e crescita economica sia, nel caso del regolamento in questione, solo parzialmente raggiunto.

A conclusioni analoghe conducono le raccomandazioni del CAL in merito alle proposte di legge n. 370 *Modifica alla L.R. 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"*; n. 372 *Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*; n. 374 *Modifiche alla L.R. 3/1994 "Recepimento della L. 157/1992 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*; n. 387 *Trasformazione della società Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A. nella società Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. a capitale sociale pubblico. Modifiche alla L.R. 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e dei siti inquinati"*. Raccomandazioni che intendono evidenziare l'opportunità introdurre nel testo normativo azioni atte a sviluppare ulteriormente i processi di semplificazione amministrativa, a implementare gli interventi volti, a ridurre gli oneri e gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e a promuovere tutte le iniziative necessarie per snellire i tempi burocratici e agevolare l'attività delle amministrazioni locali.

Sullo stesso tema insistono le raccomandazioni espresse su due proposte di deliberazione. La n. 1031 *Modifiche al regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R "Regolamento di esecuzione alla L.R. 32/2002 in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti"* e la n. 980 *Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento delle forniture, servizi e lavori di cui al Capo VI della L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e sulla regolarità del lavoro"*.

Con la proposta di deliberazione n. 1031 vengono introdotte importanti modifiche che assolvono alla finalità generale di sviluppo e miglioramento del sistema regionale dei servizi educativi dei bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, relativamente alla disciplina del nido aziendale, del nido domiciliare e alla definizione e semplificazione delle procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento. La nuova normativa dà omogeneità alle caratteristiche strutturali, organizzative e qualitative dei nidi domiciliari e introduce elementi innovativi relativi all'autonoma funzionalità degli spazi destinati ai bambini, al numero di bambini presenti nei singoli servizi e alla procedura per l'autorizzazione dell'apertura di un nido domiciliare. Si prevede di sviluppare un sistema integrato di servizi in grado di rafforzare le funzioni di gestione, di regolazione del sistema di rete dei Comuni mediante procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché la verifica e il monitoraggio della qualità. Ai Comuni viene demandata inoltre la disciplina di dettaglio dei "servizi a custodia" a carattere occasionale e temporaneo volta ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei bambini. Le raccomandazioni del CAL esprimono la richiesta al Consiglio regionale di una riformulazione della disciplina implementando le sinergie tra i soggetti gestori, le ASL e i servizi sociali dei Comuni con le Società della salute, nell'interesse di una migliore funzionalità dei servizi

e di una semplificazione di cui beneficiari risultano essere sia i privati cittadini, sia gli enti pubblici coinvolti.

La proposta di deliberazione n. 980 interviene su una delle questioni cruciali della semplificazione, così come indicato nella citata L.R. 40/2009 laddove si fa espressamente riferimento all'innovazione tecnologica e alla promozione dell'amministrazione elettronica, quali strumenti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione. Il parere favorevole del CAL non evita tuttavia che sia trasmesso al Consiglio regionale l'invito a completare sul territorio toscano la copertura della rete ADSL in modo da consentire a tutti i Comuni, anche quelli di più piccole dimensioni, di entrare a far parte del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).

7. I PARERI INTEGRALMENTE FAVOREVOLI

L'analisi quantitativa dell'attività del CAL indica, quale dato più significativo, l'elevato numero di pronunce con esito integralmente favorevole. Oltre i due terzi degli atti esaminati (46 su 68) ha infatti raccolto un giudizio positivo senza che si sia ritenuto di dover porre al Consiglio regionale o alla Giunta regionale condizioni o esprimere raccomandazioni, confermando una linea di tendenza indice evidente di un consolidato e proficuo rapporto tra Regione e enti locali che sarebbe semplicistico, vista anche la percentuale dei pareri espressi all'unanimità, spiegare solo con la sostanziale omogeneità delle maggioranze politiche che in Toscana governano le istituzioni. Emerge invece con grande rilievo il ruolo della concertazione, il lavoro che nei Tavoli istituzionali e in quelli tecnici viene svolto con continuità sulle proposte della Giunta. Un approfondimento tecnico sui contenuti degli atti e una valutazione spesso anche di carattere giuridico sulle attribuzioni e il riparto di competenze fra i diversi livelli istituzionali, in coerenza coi principi del nostro ordinamento, di cui ritroviamo sovente eco nelle discussioni del Consiglio delle autonomie locali.

E' soprattutto in alcune specifiche occasioni che si è concentrato l'interesse del CAL nel vedere assicurato il coinvolgimento e la partecipazione degli enti locali alla definizione dell'atto attraverso un confronto che, partendo dalle risultanze maturate al Tavolo di concertazione istituzionale, ha approfondito e sviluppato le tematiche di interesse delle amministrazioni locali. Come nel caso della proposta di deliberazione n. 30 *Regolamento di attuazione della L.R. 40/2001 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni"* con il quale si intendeva valorizzare, mediante vari livelli di incentivazione, le gestioni associate in grado di determinare integrazione di competenze, di strutture, di risorse finanziarie e di personale. L'incentivazione è ammessa per i livelli ottimali individuati ai sensi della L.R. 40/2001 oppure quando la funzione associativa è svolta mediante Unione di Comuni, Comunità montana, Circondario, Consorzio o Azienda speciale consortile. Nella valutazione delle associazioni degli enti locali riportata nel CAL, in sede di esame dell'atto, si ravvisa la necessità di verificare che la Regione, nel realizzare politiche di sostegno all'associazionismo istituzionale, operi una proporzionale destinazione degli incentivi nei confronti della generalità dei Comuni senza privilegiare in particolare nessuna forma associativa già esistente passando ad una fase più strutturata della relazioni intercomunali. Ma soprattutto si esprime forte preoccupazione circa le disposizioni

contenute nella L. 181/2009 *Legge finanziaria 2010* con le quali il legislatore nazionale prevede la soppressione dei Consorzi di funzioni tra gli enti locali con assunzione al Comune delle relative funzioni e risorse e si avanza la proposta di chiedere alla Regione di agire a tutela delle competenze locali e sue proprie, laddove detti Consorzi svolgano la loro attività in materie di competenza legislativa regionale concorrente o residuale.

E', ancora, il caso della legge di sulla vivibilità urbana, della legge sul commercio, della proposta di legge n. 401 *Modifiche della L.R. 46/2009 "Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"*; della proposta di deliberazione n. 1203 *Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005 "Codice del Commercio". Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita stampa periodica e distribuzione di carburanti*. Atti nei quali vengono in luce i complessi nodi dei rapporti fra fonti normative e in particolare tra regolamenti comunali, regolamenti regionali e legge regionale. Dove l'attenzione non è focalizzata tanto sul rapporto di separazione che intercorre tra regolamento comunale e regolamento regionale e nemmeno sul rapporto di concorrenza tra legge regionale e regolamento comunale - rapporti ormai definiti nell'orientamento della Corte costituzionale - quanto sull'esigenza che la legge regionale non assuma contenuti così dettagliati da degradare il regolamento locale a fonte secondaria o meramente esecutiva delle previsioni legislative. E' ovvio a riguardo che la valutazione del CAL soprattutto per le discipline allocative che travalicano la semplice attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali ha dovuto valutare caso per caso la coerenza in termini di ragionevolezza e proporzionalità delle norme del legislatore regionale, a tutela dell'autonomia normativa locale da far valere ogni qualvolta tali limiti vengono superati. Una valutazione svolta nel contesto del nuovo quadro costituzionale sulla base dei criteri di interesse e di adeguatezza al fine di indirizzare i processi allocativi verso i livelli di governo più vicini ai cittadini.

8. RENDICONTO VIII LEGISLATURA

L'esame dei pareri espressi dal CAL sugli atti normativi dell'VIII legislatura, consente di formulare alcune considerazioni generali sulla sua funzione consultiva all'interno del processo decisionale che si svolge nell'ambito del Consiglio regionale.

E' infatti possibile anche se in maniera non sempre agevole, a causa dell'estrema eterogeneità degli atti sotto il profilo dei contenuti, individuare alcune tematiche che nel quinquennio sono state esaminate e discusse con maggiore frequenza.

Un tema che nella legislatura in esame ha costituito il principale punto di riferimento per l'attività consultiva del CAL, così come disciplinata dall'art. 66 dello St. Reg. e, prima ancora, dall'art.123 della Cost., è stato quello della "Riforma del Titolo V della parte II della Costituzione", considerata la fondamentale rilevanza che lo stesso ha presentato in ordine alle questioni inerenti ai rapporti tra gli enti locali e la Regione.

Si tratta di una riforma che ha tradotto a livello costituzionale tutte quelle modificazioni in senso più regionalista ed autonomista che l'ordinamento si era dato nel corso degli anni con le riforme Bassanini ed il testo unico sull'ordinamento locale.

Un altro punto nodale sul quale più volte il Consiglio delle autonomie locali si è

soffermato, che ha trovato riscontro negli atti regionali, riguarda il rapporto intercorrente tra regolamenti regionali e regolamenti degli enti locali.

A seguito della riforma costituzionale, sempre maggior peso ha acquistato il nuovo ambito di operatività della potestà regolamentare ex art. 117, comma 6, della Costituzione, secondo cui la stessa spetta alle Regioni nelle materie che rientrano nella competenza legislativa concorrente, in quelle residuali di legislazione esclusiva e nelle materie di legislazione esclusiva statale per le quali lo Stato ne abbia delegato l'esercizio alle Regioni. Inoltre spetta ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Un'importante tematica oggetto di attento monitoraggio da parte del CAL ha riguardato la programmazione regionale e il rispetto, nell'elaborazione del testo della proposta di legge o di deliberazione, dei principi sanciti nella legge regionale n. 49 del 1999, che nel suo complesso ha confermato la propria validità anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, in quanto ispirata ad una logica di sistema delle autonomie nel quale trova adeguato spazio il ruolo della programmazione locale.

Nei pareri del CAL oltre alle questioni di carattere istituzionale sono stati affrontati anche problemi di carattere specifico.

Sovente, infatti, le osservazioni espresse dal CAL sono state volte ad inserire elementi di chiarimento nel testo o hanno avuto lo scopo di focalizzare specifiche problematiche di settore concernenti gli enti locali.

Un provvedimento rilevante che ha interessato nel corso dell'VIII legislatura l'assetto degli enti locali, e' stata la proposta di legge sul riordino delle Comunità montane, resa necessaria a seguito della legge finanziaria 2008. Con essa, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, sono state soppresse sei Comunità montane delle venti esistenti e sui territori interessati dalla soppressione sono state create cinque Unioni di Comuni, in grado di svolgere le funzioni esercitate in precedenza dalle Comunità montane.

Preme inoltre evidenziare che, nel corso dell'VIII legislatura, l'istruttoria procedimentale per la stesura del parere è diventata una fase molto complessa in cui si sono notevolmente intensificati i rapporti del CAL, sia al proprio interno, sia con specifici rappresentanti degli enti locali esperti nelle materie cui afferiva l'atto esaminato.

Allo stesso modo, sempre maggiore è stato il dialogo e il confronto con gli organi regionali.

In particolare per quanto attiene ai rapporti del CAL con il Consiglio regionale occorre segnalare l'intensificazione dei contatti e degli incontri (formali ed informali) con le commissioni consiliari prima e dopo l'approvazione del parere.

Sono stati pochissimi i casi in cui il CAL, preso atto della mancata trattazione della concertazione interistituzionale a fronte di atti che, sebbene ne esistessero i presupposti, non erano stati preventivamente sottoposti a tale fondamentale passaggio, è stato costretto ad invocare il rispetto di tale procedura.

Invece, il CAL ha messo spesso in evidenza la mancata coincidenza (anche su aspetti non secondari) fra l'atto trasmessogli per l'espressione del parere obbligatorio e quello sul quale in precedenza era stata raggiunta l'intesa in sede di Tavolo di concertazione istituzionale.

In merito alle raccomandazioni formulate dal CAL, per lo più generali e rivolte a sollecitare l'adozione di determinati interventi o l'assunzione di specifici comportamenti futuri, considerato che il loro mancato accoglimento non è correlato ad un obbligo di motivazione, non è stato affatto agevole comprendere se queste, nell'arco di tempo in esame, siano state prese o meno in considerazione.

Altresì, non è stato sempre rispettato, a fronte dei pareri negativi del CAL o condizionati all'accoglimento di modifiche, l'obbligo di motivazione che dovrebbe integrare il preambolo dell'atto normativo ai sensi dell'art 46 quater del Reg. CR del 1973 (oggi ex art. 64 nuovo Regolamento CR del 2010).

L'originaria previsione dell'art. 14, comma 2, L.R. 36/2000 sui pareri negativi o positivi condizionati a specifiche modifiche, per cui è richiesta un'approvazione a maggioranza assoluta dei consiglieri, è stata definitivamente superata dalla disciplina contenuta dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio Regionale. Dunque, il vincolo giuridico che ne discende in caso di non adeguamento rimane esclusivamente quello di una motivazione espressa.

Inoltre in sporadici casi l'attività consultiva del CAL ha provato a spingersi anche alla proposizione di soluzioni normative alternative rispetto a quelle prospettate negli atti sottoposti al suo esame, cercando di non esaurirsi esclusivamente nell'analisi dell'atto sotto il profilo del rispetto delle prerogative degli enti locali o nell'eventuale formulazione di richieste di emendamento e di osservazioni.

Infine, il CAL ogni qualvolta ha riscontrato negli atti sottoposti a suo parere la mancanza o l'inadeguatezza della copertura finanziaria, a fronte di nuove attribuzioni di funzioni agli enti locali, lo ha rilevato criticamente e puntualmente.

Nel caso di atti di iniziativa consiliare, tale rilievo è stato formulato con la consapevolezza che questo "difetto" è strettamente connesso alla genesi di tali proposte, che vengono frequentemente predisposte senza far riferimento alla loro copertura finanziaria.

Nel corso dell'VIII legislatura resta fermo, come dato significativo, il fatto che il grado di accoglimento dei rilievi critici formulati (raccomandazioni, condizioni) è stato, come nella precedente legislatura, molto basso.

Il lavoro svolto dal CAL durante l'VIII legislatura viene di seguito sinteticamente e schematicamente riportato al fine di fornire una rilevazione quantitativa delle sedute, dei pareri obbligatori (favorevoli o contrari) rilasciati, delle raccomandazioni o condizioni espresse in seno ai medesimi.

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DATI RENDICONTO VIII LEGISLATURA

		2005*	2006	2007	2008	2009	2010**
SEDUTE		8	7	9	8	9	2
PARERI OBBLIGATORI							
	PDL	35	17	25	19	39	2
	PDD	18	12	20	10	15	1
	Regolamenti	9	8	10	9	14	12
RISOLUZIONI		1	5	1			
	TOTALE	63	42	56	38	68	15
CARATTERE DELLE PRONUNCE							
	favorevole	22	25	44	25	42	13
	favorevole con raccomandazioni	22	13	8	12	19	2
	favorevole con condizioni	15	4	4	1	3	
	negativo	4				4	

(*) I dati sono riferiti all'intero anno 2005 per esigenze comparativo-statistiche, anche se, in seguito alle elezioni amministrative del 3-4 aprile 2005, la prima seduta dell'VIII legislatura si è svolta il 1 luglio 2005.

(**) I dati sono riferiti al periodo gennaio-marzo 2010.

Al termine della presente valutazione sulla partecipazione del CAL all'iter decisionale del Consiglio Regionale, preme fare una precisazione conclusiva.

Nel corso dell'VIII legislatura, alla luce di una serie di criticità emerse relativamente al funzionamento del CAL, si è palesata la necessità di procedere ad una puntuale verifica della normativa dell'organo (legge istitutiva e regolamento interno), sia per garantire con maggiore effettività lo svolgimento della sua funzione di confronto e di raccordo tra Regione ed enti locali, sia per risolvere in modo più incisivo i problemi posti dal principio di sussidiarietà verticale tra la Regione, Comuni, Province, Città metropolitane e Comunità montane.

Forse, si rende opportuno ripensare anche ad un nuovo modello ed a una nuova struttura del CAL, che arricchisca il Consiglio regionale di una maggiore rappresentatività delle autonomie locali e che consenta la messa in moto di meccanismi capaci di risolvere in via definitiva quei contrasti che nel corso del tempo si sono rivelati non superabili con i meccanismi ordinari.

(*) La parte del Rapporto che riguarda l'attività del CAL oggetto del Rendiconto, è quella riferita al 1° trimestre 2010.

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE

LUGLIO 2010 – DICEMBRE 2011

I. I DATI DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Il precedente Rapporto sulla legislazione si arrestava, per quanto riguarda l'attività del Consiglio delle autonomie locali, al marzo 2010. Le elezioni regionali e il rinnovo del Consiglio e della Giunta regionale hanno determinato una pausa nei lavori del CAL di quattro mesi.

Il 6 luglio 2010 il Consiglio delle autonomie locali convoca la prima seduta della nona legislatura regionale. Fino alla fine dell'anno si riunirà altre tre volte.

In questo arco di tempo gli atti esaminati sono stati 12: tutti pareri obbligatori che hanno avuto esito favorevole con voto sempre espresso all'unanimità dei presenti. Le proposte di legge hanno raggiunto il numero complessivo di 8, di cui 2 di iniziativa consiliare. Le proposte di deliberazioni concernenti regolamenti sono state 3. E' stata inoltre esaminata una proposta di risoluzione sul DPEF per l'esercizio 2011. Le raccomandazioni sono state in totale 6, relative a 5 proposte di legge e all'unica risoluzione fatta oggetto di esame.

Il dato che con maggiore evidenza viene in rilievo è il ridotto numero di atti proposti all'esame del CAL sul quale ha inciso, probabilmente, la più lenta ripresa dell'attività da parte degli organi regionali dopo il turno elettorale.

Una media di 3 atti a seduta contro i 7,5 del 2009 e i 7,8 del 2005, anno in cui vennero rinnovati il Consiglio e la Giunta regionali.

Per quanto riguarda la classificazione degli atti secondo il settore di attività: 2 rientrano nel macrosettore "Ordinamento istituzionale", 2 in quello dello "Sviluppo economico e attività produttive", 4 in quello del "Territorio, ambiente, infrastrutture", 1 in quello dei "Servizi alla persona e alla comunità", 3 in quello della "Finanza regionale".

I dati relativi al 2011 non mostrano novità di rilievo, almeno nel numero degli atti pervenuti al CAL.

Nelle 9 sedute svoltesi nel periodo gennaio-novembre, i pronunciamenti hanno riguardato 30 provvedimenti, con una media a seduta (3,3) che si mantiene molto al di sotto dei livelli registrati negli anni fino al 2009.

Su quattro proposte di legge giunte all'esame del CAL, il parere è stato sospeso. Sono: la pdl n. 42 "Opere pubbliche di interesse strategico regionale", la pdl n. 93 "Modifiche alla l.r. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla l.r. 28/2010 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e alla l.r. n.

25 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”); la pdl n. 103 Istituzione dell’Autorità portuale regionale – Modifiche alla l.r. n. 1/2005”; la pdl n. 105 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”.

Allineata invece ai dati complessivi della passata legislatura regionale è la percentuale degli atti, classificati secondo la loro diversa tipologia. Le proposte di legge esaminate sono state 16 (di cui 13 di iniziativa della Giunta regionale e 2 di iniziativa consiliare); le proposte di delibere sono state 8; le pdd concernenti regolamenti sono state 4 e 2 le proposte di risoluzione.

Anche l’espressione dei pareri appare in linea con il tradizionale positivo rapporto tra Regione e sistema delle autonomie locali. I pareri favorevoli hanno raggiunto il numero di 29 (su 30 totali); di questi: 5 con condizioni, 5 con raccomandazioni, uno sia con condizioni, sia con raccomandazioni. I pareri espressi con voto unanime sono stati 28 e solo 2 a maggioranza (la pdd n. 1147 “Regolamento di attuazione della l.r. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)” e la pdl n. 95 “Norme sul sistema delle autonomie locali”).

L’unico parere contrario è stato espresso su due articoli di una proposta di delibera, la pdd n. 1147 “Regolamento di attuazione della l.r. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)”.

La classificazione degli atti esaminati nel 2011, secondo i macrosettori di attività, determina una graduatoria nella quale al primo posto si situano gli atti riferibili a “Territorio, ambiente, infrastrutture” (17), seguono gli atti riconducibili a “Sviluppo economico e attività produttive” (5), “Servizi alla persona e alla comunità” (3), “Finanza regionale” (3), “Multisetore” (1), “Ordinamento istituzionale” (1).

2. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

I due atti esaminati nel periodo luglio-dicembre 2010 classificati nel macrosetto “Ordinamento istituzionale” sono entrambi proposte di legge che hanno esitato parere positivo con raccomandazioni.

Con la proposta di legge n. 11 “Norme sull’iniziativa popolare delle leggi” di iniziativa dell’Ufficio di presidenza, resa necessaria dalle nuove previsioni statutarie, si è definito un procedimento agevolato per la presentazione all’assemblea regionale di proposte di legge elaborate e sottoscritte dai cittadini (cinquemila elettori della regione) e si è data facoltà agli enti locali (almeno tre Consigli comunali, ciascun Consiglio provinciale, la Città metropolitana e il Consiglio delle autonomie locali) di presentare proprie proposte di legge. La proposta di legge assegna inoltre al Presidente del Consiglio regionale la pronuncia di improcedibilità sia delle proposte di legge di iniziativa degli elettori, sia delle proposte di legge di iniziativa dei Consigli comunali, provinciali e del Consiglio delle autonomie locali sulla base di un’istruttoria tecnica compiuta dagli uffici consiliari sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio e viene stabilito che la proposta di legge dichiarata procedibile venga portata all’esame del Consiglio regionale, che la vota non oltre nove mesi dalla presentazione, mentre gli eventuali emendamenti proposti dalla Commissione consiliare referente siano trasmessi separatamente. Il parere favorevole espresso, senza che vi sia stata concertazione al Tavolo istituzionale, contiene due

raccomandazioni peraltro recepite solo parzialmente nel testo approvato dal Consiglio regionale e divenuto l.r. 51/2010. Il CAL invitava il Consiglio regionale a reinserire tra i soggetti titolari dell'iniziativa popolare le Comunità montane ad oggi esistenti (e nell'eventualità di un loro graduale superamento, i soggetti giuridici che le sostituiranno); e, applicando i criteri di economicità, contenimento e rigore della spesa pubblica, sottoponeva al Consiglio regionale la richiesta di abolire il contributo forfettario per le spese di organizzazione stabilito nella misura di un euro per ogni firma raccolta.

Significativo il pronunciamento del CAL sulla proposta di legge n. 9 "Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell'articolo 77 ter, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)". Tale proposta di legge ha come presupposto un doppio passaggio di natura concertativa: un'intesa per l'attuazione del "Patto di stabilità territoriale" sottoscritta fra Giunta regionale, ANCI Toscana, UPI Toscana e UNCEM Toscana e un suo ulteriore, successivo, perfezionamento al Tavolo di concertazione istituzionale. La proposta di legge disciplina il patto di stabilità territoriale adattando, per gli enti locali le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale, laddove prevede che le Province ed i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e che le Regioni, sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, possono adattare per gli enti locali le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle Regioni stesse. L'obiettivo è spostare il parametro di valutazione formale dai saldi singoli al risultato complessivo territoriale derivante dall'aggregazione dei saldi stessi, in modo da offrire una forma di tutela a quegli enti locali non in grado di adempiere a quanto previsto dalla norma statale e al tempo stesso ottimizzare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale. Al fine di garantire contestualmente il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la Giunta regionale, con propria deliberazione, ridefinisce gli obiettivi dei singoli enti locali espressi in termini di saldo finanziario di competenza mista. Preliminarmente all'adozione di tale delibera la Giunta promuove, ma solo nei casi previsti dalla proposta di legge, un'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali allo scopo di concordare criteri di rimodulazione dei singoli obiettivi. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema territoriale, la Regione può cedere, a favore degli enti locali, ma solo qualora la normativa statale lo consenta, quote del proprio saldo, rideterminando di conseguenza il proprio obiettivo programmatico. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, si riconosce agli enti che accettano di cedere quote di saldo un beneficio a valere sugli obiettivi del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi, mentre gli enti che chiedono quote di saldo dovranno a loro volta "rientrare" nei successivi esercizi. Infine si prevede nella proposta di articolato che la Regione, per chi cede quote, preveda ulteriori premialità, quali: l'elevazione dal cinquanta al sessanta per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo in conseguenza della partecipazione dei comuni all'accertamento dell'evasione fiscale; nonché possibili ulteriori forme di incentivazione. In considerazione dell'intenso lavoro svolto al tavolo di concertazione fra giunta e associazioni di rappresentanza, la proposta di legge è licenziata dal CAL con parere favorevole, ma accompagnata da

alcune raccomandazioni: si chiede al consiglio regionale di rivedere la parte concernente gli incentivi e sanzioni in base a quanto previsto dall'intesa sottoscritta e successivamente perfezionata al tavolo di concertazione istituzionale tra giunta regionale ANCI Toscana, UPI Toscana e UNCEM Toscana per "L'attuazione del Patto di stabilità territoriale", e di rivedere la scelta di non attivare l'intesa Giunta–associazioni degli enti locali in caso di rimodulazione complessiva inferiore al dieci per cento dell'obiettivo. L'accoglimento solo parziale delle raccomandazioni del CAL mette, in questa circostanza, bene in evidenza come, nonostante le numerose riunioni in sede sia politica che tecnica, tra Giunta e sistema delle autonomie, la sottoscrizione in due momenti distinti di una intesa sul coordinamento della finanza pubblica locale, sui temi concernenti il bilancio e la disponibilità di risorse da destinare alle politiche territoriali, i margini per raggiungere un equilibrio soddisfacente tra i vari soggetti coinvolti siano davvero esigui.

L'unico atto del 2011 riferibile al macrosettore "Ordinamento istituzionale" su cui il CAL si è espresso è la pdl 95 "Norme sul sistema delle autonomie locali". Una proposta di legge che riveste un assoluto valore strategico nell'impianto istituzionale della Regione, negli assetti ordinamentali degli enti locali territoriali e, ovviamente, nei rapporti tra questi e l'amministrazione regionale e che ha richiesto un lavoro di quasi un anno, fatto di incontri con le associazioni degli enti locali al Tavolo di concertazione istituzionale e in sedi tecniche di lavoro sull'articolato.

La proposta prevede di dare attuazione alle norme del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con la legge 30 giugno 2010, n. 122, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni attraverso una disciplina innovativa e unificando in unico testo normativo diverse discipline vigenti, semplificandole. A tal fine si sono individuate le principali aggregazioni di livello intercomunale e interprovinciale, nell'ambito delle quali possa svolgersi una più intensa cooperazione degli enti locali. Cooperazione che si avvale di strumenti quali: accordi di coordinamento, azioni congiunte regioni-enti locali per semplificare i procedimenti amministrativi e disciplina generale del potere sostitutivo regionale;

Si è inoltre stabilito che per rafforzare la cooperazione, è opportuno dare stabilità alle esperienze più significative avviate in questi anni, istituendo le conferenze di area vasta e il tavolo di concertazione istituzionale tra Giunta regionale e associazioni degli enti locali, la cui attività dovrà svolgersi nel rispetto dello statuto regionale e del ruolo che lo statuto regionale assegna al Consiglio delle autonomie locali.

Inoltre, la cooperazione tra regione ed enti locali deve svilupparsi anche nell'ambito finanziario e, a tal fine, si è prevista l'istituzione del sistema informativo sulla finanza degli enti locali e del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, oltre a dettare la nuova disciplina del patto di stabilità territoriale.

La proposta di legge, per dare piena attuazione alle norme statali che dispongono sull'esercizio associato obbligatorio, mediante convenzione o unione, delle funzioni fondamentali dei Comuni, ha provveduto a disciplinare norme integrative su dette forme associative, tenendo presente che la disciplina delle Unioni è dettata con l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento di un soggetto che è destinato ad assolvere a un ruolo nuovo e di grande rilievo per i Comuni di minore dimensione demografica.

La proposta di legge favorisce processi aggregativi che possano portare nel tempo a fusioni e, a tal fine, viene stabilito il principio che la Regione promuove i processi di fusione, in particolare dei Comuni tenuti all'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali, dandovi attuazione attraverso la previsione di contributi regionali di sostegno alle fusioni, la disciplina dei suoi effetti, gli impegni specifici per raggiungere intese e promuovere le leggi di fusione.

Infine, circa le Comunità montane, queste non sono individuate dallo Stato tra gli enti mediante i quali i Comuni possono esercitare le funzioni fondamentali e occorre pertanto prevederne l'estinzione; estinzione, che avverrà anzitutto a seguito della trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni per le quali la Regione intende prevedere misure di premialità.

L'ampia discussione che si è sviluppata sul testo elaborato dalla Giunta regionale, e che ha impegnato, come già detto le associazioni di rappresentanza degli enti locali in numerosi incontri e occasioni di approfondimento, ha avuto un coerente riflesso nell'esame svolto dal CAL. La proposta di legge ha avuto parere favorevole votato a maggioranza dei presenti. Si è trattato di un parere favorevole in cui però, oltre ad alcune raccomandazioni, è stata inserita la condizione che le disposizioni contenute nel testo siano allineate alle novità introdotte dall'art. 16 del d.l. n. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011. Le raccomandazioni riguardano in specifico l'inserimento nel previsto protocollo istitutivo del Tavolo di concertazione istituzionale anche delle modalità e delle forme di partecipazione del Consiglio delle autonomie locali al Tavolo di concertazione istituzionale stesso e, per quanto riguarda la definizione della misura dei contributi da concedere alle singole Unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi, viene richiesto che si debba acquisire oltre al parere della Commissione consiliare competente, anche quello del Consiglio delle autonomie locali. Inoltre tra le raccomandazioni vengono accolte una serie di osservazioni dell'UNCCEM trasformate in emendamenti tecnici ad alcuni articoli del testo esaminato.

I voti contrari sono espressi dai presidenti delle Province o loro delegati presenti alla seduta. La posizione contraria dell'UPI in merito alla pdl 95 si è in realtà delineata con chiarezza nel corso delle riunioni fatte in sede di Tavolo di concertazione istituzionale e nell'audizione della Commissione consiliare "Affari istituzionali, programmazione e bilancio".

Le osservazioni svolte dall'UPI hanno un contenuto di rilievo politico. Si rileva infatti che le funzioni fondamentali delle Province, in particolare le funzioni trasferite dallo Stato, non devono essere svolte in forma associata, non lo prevede la legge statale vigente, il riferimento può riguardare esclusivamente le funzioni trasferite dalla Regione, ma non quelle attribuite dallo Stato.

Le forme associative, nelle valutazioni dell'UPI, non sono "istituzioni di governo", così come invece definite nell'articolato della proposta di legge e, conseguentemente, non hanno natura necessariamente politica e rappresentativa.

Pertanto l'esercizio associato di funzioni non deve avvenire, a giudizio dell'UPI, attraverso la nascita di un "nuovo ente". Da questo punto di vista sia il Tuel, sia la legislazione successiva - abolendo tra l'altro i consorzi - mostrano di voler favorire forme associative leggere utilizzando lo strumento della convenzione.

Nel documento dell'UPI si avanza inoltre la richiesta di un coinvolgimento delle Province che risultano, nell'articolato, escluse dai soggetti beneficiari di interventi destinati ai territori montani.

Punto centrale delle obiezioni è che le funzioni di area vasta svolte fino ad oggi dalle Comunità montane (agricoltura, bonifica e forestazione) fossero trasferite alle Province e le Province, d'intesa con i Comuni, avrebbero a loro volta valutato quali competenze dare in gestione alle varie Unioni.

Infine, si osserva che le Province sono escluse dal fondo regionale per la montagna e dalle altre previdenze previste o prevedibili da parte della Regione così da dare la sensazione che le funzioni che le province svolgono nei propri territori montani non siano materie di loro competenza.

Nel testo licenziato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio, le richieste di modifica presentate dall'UPI non hanno trovato spazio, al punto di orientare l'associazione di rappresentanza delle Province ad una espressione di parere contrario al Tavolo di concertazione e a un voto di non approvazione in sede di Consiglio delle autonomie locali.

3. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Gli atti appartenenti al macrosettore "Sviluppo economico e attività produttive" esaminati nel periodo luglio-dicembre 2010 sono una proposta di legge (p.d.l. n. 20 "Modifiche alla l.r. 16/1999 - Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei") e una proposta di delibera concernente "Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

La proposta (delibera n. 670 del 20/07/2010) di "Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), sulla quale il CAL esprime un parere integralmente favorevole, muove dall'esigenza di dare attuazione ad alcune delle disposizioni modificative della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157). A seguito dell'eliminazione del limite di iscrizione a due soli ATC contenuto nella l.r. 3/1994, si consente ai cacciatori di iscriversi agli ATC senza un preventivo limite numerico, cosicché i cacciatori residenti in Toscana potranno richiedere l'iscrizione, oltre che all'ATC di residenza venatoria, ad ulteriori ATC nel rispetto dell'indice di densità venatoria predeterminato. Per quanto riguarda la mobilità venatoria sul territorio regionale, si prevede che dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori residenti in Toscana e iscritti ad un massimo di due ATC sul territorio regionale possano esercitare la caccia in mobilità al cinghiale in battuta e alla selvaggina migratoria da appostamento, per un massimo di venti giornate, in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti.

In merito, infine, alla "gestione degli ungulati" si dà attuazione all'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 attraverso disposizioni regolamentari funzionali tese a garantire il

raggiungimento e il mantenimento delle densità stabilite dalle Province, l'attuazione dei piani di prelievo di ungulati nelle aziende faunistiche venatorie, nelle aziende agrituristiche venatorie e nei territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati.

La proposta di legge n. 20 "Modifiche alla l.r. 16/1999 - Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei", è approvata con parere favorevole, accompagnato tuttavia da raccomandazioni. Raccomandazioni che segnalano una divergenza di punti di vista tra Regione e enti locali interessati, motivata, nel caso in specie, da concreti interessi. La proposta di legge, infatti, con la motivazione di semplificare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le norme relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei, sostituisce le autorizzazioni personali e turistiche rilasciate, nella disciplina oggetto di modifica, dai Comuni un'autorizzazione unica regionale. Inoltre con le nuove norme si stabilisce che il 100 per cento dei versamenti effettuati dai cercatori viene introitato nel bilancio regionale e non più incamerato dai Comuni, i quali si trattenevano il 10 per cento del totale. Nella proposta di legge si stabilisce che il 90 per cento di tali entrate continua ad essere ripartito dalla Regione tra le Province (20 per cento) e le Comunità montane (80 per cento). Il nuovo testo prevede ancora: la possibilità di richiedere una deroga ai limiti giornalieri di raccolta; la facoltà di introdurre da parte delle Province e delle Comunità montane, nell'ambito dei propri regolamenti, al fine di tutelare meglio l'ecosistema, limitazioni alla raccolta e il rilascio di autorizzazioni in deroga ai limiti di raccolta; il mantenimento delle funzioni autorizzatorie relative alla raccolta riservata e alla raccolta a pagamento in capo alle Province e Comunità montane. Il parere favorevole è dunque corredato da una serie di raccomandazioni che entrano nel merito delle modifiche apportate e in particolare riguardano l'opportunità da parte del Consiglio di riconsiderare il mancato riconoscimento del dieci per cento delle somme che venivano introitate dai Comuni per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi rilasciate ai residenti oltre a quelle incamerate per i non residenti in Toscana, si ritiene che ciò determini un'ingiustificata privazione di fondi ai Comuni in relazione al fatto che tali proventi, destinati ad interventi sul territorio di miglioramento e di tutela dell'ecosistema sono sempre stati considerati una vera e propria risorsa locale. Viene inoltre sottolineata l'opportunità per i territori di crinale e di confine di rendere omogenee le normative di riferimento, attraverso un'attività di concertazione finalizzata ad evitare contrasti e disparità nello svolgimento della raccolta dei funghi sia, per quanto possibile, in termini di tariffe che di regolamenti e disposizioni locali. Infine viene richiesta, nell'ottica di superamento delle Comunità montane, di definire già con la nuova disciplina a chi saranno assegnate le somme introitate ad esse destinate, così come previsto dalla presente proposta di legge. L'esame nella competente Commissione consiliare e successivamente il dibattito in aula, non hanno modificato nel senso indicato dal CAL, il testo della proposta di legge. Le raccomandazioni, anche se, in questo caso particolarmente circostanziate e precise, non hanno trovato accoglienza nelle valutazioni conclusive del legislatore regionale.

Gli atti sottoposti a parere nel 2011 rientranti nel macrosettore "Sviluppo economico e attività produttive" sono 5 (2 proposte di legge e 3 proposte di delibera) approvate tutte all'unanimità e con parere integralmente favorevole.

Le proposte di delibera sono la n. 92 "Piano regionale dello sviluppo economico 2007/2010. Integrazioni", con la quale la Regione intende non procedere alla sottoscrizione di ulteriori aumenti di capitale sociale né nelle società fieristiche, né nelle

società termali; la pdd n. 429 “Regolamento di attuazione della l.r. 3/1994 (Recepimento della l. 157/1992 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’)” con il quale in particolare vengono ridefiniti gli ambiti territoriali di caccia (ATC) attraverso nuovi criteri per la loro individuazione, per il funzionamento, per la nomina dei comitati di gestione e per l’accesso dei cacciatori agli ATC stessi, mentre, relativamente agli istituti faunistici e faunistico venatori pubblici e privati, vengono introdotte norme di dettaglio necessarie per la loro costituzione e per la loro gestione; la n. 141 “D. lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ‘Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale’, art. 4, comma 1. Procedure per la definizione dell’elenco delle località turistiche o città d’arte ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno”, con la quale, nelle more dell’emanazione del regolamento di attuazione, si intende procedere alla costituzione dell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte al fine di consentire la facoltà di introdurre l’imposta di soggiorno anche ai comuni che, pur non essendo comuni capoluogo di provincia o unioni di comuni, hanno comunque il carattere di località turistica o città d’arte.

Le due proposte di legge sono la n. 46 “Norme in materia di panificazione”, con cui si prende atto dell’istituzione da parte del legislatore nazionale della figura del responsabile dell’attività di panificazione e se ne disciplinano i requisiti professionali; e la pdl n. 50 “Disposizioni per il sostegno all’attività vivaistica sostenibile in Toscana”. La proposta di legge, d’iniziativa consiliare, intende dotare la Regione Toscana di uno strumento legislativo unitario ed organico chiamato a costruire indirizzi condivisi di sviluppo ecocompatibile del vivaismo e, allo stesso tempo, a sostenere il sistema delle aziende operanti nel territorio, aiutandole in un’evoluzione tecnica, gestionale, professionale, attraverso strumenti per l’innovazione, la formazione, la semplificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione.

4. TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

I quattro atti rientranti in questo macrosettore hanno ricevuto dal Consiglio delle autonomie locali parere integralmente favorevole con un voto unanime dei presenti. Gli atti riguardano tre proposte di legge di cui una di iniziativa consiliare e un regolamento.

Con la proposta di legge n. 37 “Modifiche alla l.r. 46/2009 “Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” si è inteso modificare il termine per la verifica dei requisiti di legge e delle condizioni ex art. 1, comma 2 l.r. 46/2009, prorogandolo al “31 dicembre 2011”, data la difficoltà segnalata dai soggetti gestori di portare a termine le procedure di alienazione entro il 31.12.2010 e conseguentemente ritenendo necessario modificare il termine previsto dall’art.1, comma 3, l.r. 46/2009, posto a carico dei soggetti gestori degli alloggi per la comunicazione della risposta agli assegnatari, prorogandolo al 31.12.2011”.

Con la proposta di legge n. 42 “Opere pubbliche di interesse strategico regionale” la Regione ha inteso conseguire un’accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico nell’ambito del proprio territorio. La proposta di legge si innesta nel sistema di *governance* regionale previsto dagli strumenti già in vigore. Dal momento che si individuano le opere di rilievo strategico negli ambiti dei vigenti

strumenti di programmazione (PRS e DPEF), si richiamano gli accordi di programma ai sensi della l.r. 76/1996 (art. 6), si prevedono interventi sostitutivi ordinari nel rispetto dei principi stabiliti da tempo dalla Corte costituzionale e si razionalizzano i tempi di esecuzione, l'intento è quello di prevedere un percorso accelerato nella realizzazione delle opere strategiche.

Precisato che la proposta di legge non lede le competenze degli enti locali perché le procedure che richiama sono pienamente rispettose del principio di equiordinazione dei vari livelli di governo, la Giunta regionale, non solo effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, finanziario, economico dell'opera al fine di verificarne il regolare svolgimento rispetto alle previsioni, ma adotta ogni opportuna iniziativa per dare impulso alla realizzazione dell'opera, favorendo il coordinamento degli enti e dei soggetti interessati.

Nella proposta di legge è previsto infine di rendere operativa la legge applicandola alle opere strategiche già programmate e quelle di cui già sia stata avviata la realizzazione con un'apposita delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale sentiti gli enti locali. La proposta di legge prevede l'applicazione, anche alle opere non strategiche finanziate in parte dalla Regione, del monitoraggio regionale, delle diffide in caso di ritardo, dell'eventuale revoca dei finanziamenti o, alternativamente, del possibile esercizio di poteri sostitutivi.

Questa proposta di legge verrà riassegnata al CAL l'anno successivo per un nuovo parere a seguito delle consistenti modifiche apportate dalle Commissioni consiliari competenti. Il CAL chiederà un incontro con le Commissioni VI e VII per un approfondimento su singoli punti che risultano essere modificati rispetto al testo esaminato al Tavolo di concertazione istituzionale. Dopo l'incontro con le Commissioni consiliari, il parere del CAL resta sospeso.

Con la proposta di legge n. 16 “Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)” si è accolta la proroga richiesta relativa ai termini entro cui presentare la denuncia di esistenza da parte dei gestori degli invasi allineando al nuovo termine, individuato nel 31 marzo 2012, anche la presentazione della domanda di sanatoria, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, in modo tale che il termine ultimo per la presentazione della denuncia di esistenza e per le eventuali domande di regolarizzazione e sanatoria, coincidano;

Con la proposta (delibera n. 682 del 19/07/2010) di “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)” si è inteso adeguare le disposizioni del regolamento approvato con DPGR n. 18/R del 25/2/2010 (Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della l.r. 64/ 2009) alla modifica della legge di riferimento con la quale sono stati prorogati e unificati al 31/3/2012 i termini previsti per la presentazione delle denunce di esistenza e delle domande di regolarizzazione e sanatoria da parte dei gestori di impianti esistenti.

Dei 17 atti esaminati fino al novembre 2011 classificati nel macrosettore “Territorio, ambiente, infrastrutture” 11 riguardano proposte di legge e 6 proposte di delibere di cui una relativa a un regolamento.

Le proposte di legge con parere integralmente favorevole sono 6, tutte con voto espresso all’unanimità. Esse sono la pdl n. 88 “Modifiche all’art. 62 della l.r. n. 1/2005 (Norme per il governo del territorio), sulla quale in sede di consultazioni effettuate dalla VI Commissione consiliare a cui il provvedimento è stato assegnato per l’espressione del parere referente, ANCI Toscana ha valutato positivamente la riformulazione dell’art. 62 della citata legge con la raccomandazione che, in sede di approvazione del regolamento attuativo, siano risolte le problematiche relative alla disciplina delle aree con pericolosità idraulica elevata; la pdl n. 91 “Modifiche alla l.r. 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)” che riguarda principalmente la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti sedi di autorità marittima e sulla quale ANCI in sede di concertazione ha formulato osservazioni che sono state accolte nell’allegato 1 della legge in oggetto al fine di rendere uniformi le procedure tecnico-autorizzative per quanto riguarda l’utilizzo dei sottoprodotti da terre e rocce di scavo; la pdl n. 92 “Modifica alla l.r. 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica ‘VAS’, di valutazione di impatto ambientale ‘VIA’ e di valutazione di incidenza). Modifica alla l.r. 49/1999, l.r. 1/2005, l.r. 56/2000” sulla quale le associazioni degli enti locali hanno espresso un parere favorevole al Tavolo di concertazione istituzionale; la pdl n. 94 “Norme in materia di programmazione ambientale integrata”; la pdl n. 102 “Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. n.88/1998, alla l.r. n. 42/1998, alla l.r. n. 1/2005 e alla l.r. n. 19/2011”; la pdl n. 110 “Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”). La proposta di legge di iniziativa consiliare, introduce alcune correzioni tecniche ad un testo che ha avuto, come si dirà di seguito, un percorso abbastanza complicato.

Tra le proposte di legge il cui parere favorevole è accompagnato da raccomandazioni (sono 2 in tutto) vi è la pdl n. 62 “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)”, di iniziativa consiliare che recupera, apportando sostanziali modifiche, una proposta di legge approvata dalla Giunta regionale e trasmessa al Consiglio regionale e, per competenza, anche al CAL) sulla quale il Consiglio delle autonomie locali aveva già espresso un parere, con condizioni.

Con questa proposta di legge, la Regione intende procedere ad una prima individuazione delle aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché dettare criteri e modalità, attraverso apposita deliberazione del Consiglio regionale, per l’inserimento degli impianti nelle aree diverse da quelle individuate come aree non idonee, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti.

Il parere favorevole è tuttavia accompagnato da alcune raccomandazioni, che riguardano principalmente: l’indicazione di consentire alle Province tempi più lunghi rispetto ai

novanta giorni previsti nella proposta di legge per la formulazione delle proposte di perimetrazione, consentendo così maggiori garanzie di partecipazione agli enti e tramite essi a tutti i cittadini, nonché la garanzia, attraverso un dispositivo maggiormente cogente, che le proposte avanzate dai Comuni trovino un effettivo riscontro nell'iniziativa delle Province stesse.

L'altra proposta di legge con raccomandazioni è la n. 85 "Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112)" con la quale si intende adeguare la normativa regionale al mutato quadro legislativo nazionale di riferimento, provvedendo a dare attuazione alle disposizioni contenute nel d.lgs. 194/2005, tramite l'individuazione dei soggetti tenuti all'elaborazione delle mappature acustiche, delle mappe strategiche e dei piani di azione nonché di quelli competenti alla verifica di tali strumenti.

Al riguardo la proposta conferma in capo alla Regione la verifica delle mappature acustiche, delle mappe strategiche e dei piani di azione.

Quanto invece all'elaborazione delle mappature acustiche e dei piani di azione, il d.lgs. 194/2005 prevede che questi siano predisposti dalle società o enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. Di conseguenza, le province in quanto enti gestori delle strade regionali dovrebbero provvedere all'elaborazione delle mappature acustiche e dei piani di azione relativi a tali infrastrutture. Tuttavia, al fine di consentire una programmazione a livello regionale delle priorità degli interventi per la gestione e la riduzione dell'inquinamento acustico, la proposta di legge riserva tali adempimenti alla regione. Peraltro già nella conferenza Regione Toscana, Province ed ANCI del 23 novembre 2001 la Regione, con l'accordo dei soggetti partecipanti, si era riservata queste funzioni. Accordo che è stato di recente confermato nella conferenza Regione Toscana, Province ed ANCI del 18 luglio 2008. Le raccomandazioni sottolineano essenzialmente le difficoltà in cui si prevede verranno a trovarsi molti Comuni nel definire piani e azioni di intervento in materia di inquinamento acustico, nonché a provvedere a compiti di vigilanza che richiedono risorse e competenze specifiche. A tale scopo si raccomanda alla regione che siano predisposti tutti i necessari strumenti e le forme di sostegno tecnico e finanziario tali da consentire ai Comuni, anche quelli di più piccole dimensioni, di assolvere ai compiti previsti dalla legge e allo stesso tempo che vengano precisati i termini, le modalità, la frequenza con cui Province e Comuni possono avvalersi dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009.

Le proposte di legge con condizioni sono 3: la pdl n. 48 "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); la pdl n. 70 "Disciplina impianti di radiocomunicazione"; la pdl n. 90 "Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)".

Nella proposta di legge n. 48, in seguito sostituita, come in precedenza accennato, dalla pdl n. 62 di iniziativa consiliare, il parere del CAL evidenziava l'inidoneità di affidare ad una delibera del Consiglio regionale l'individuazione, seppur provvisoria delle aree oggetto di esclusione, laddove sarebbe più corretto provvedere (secondo la lettera delle linee guida che specificano che limitazioni e divieti a impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere posti in essere da atti di tipo programmatico o pianificatorio) con una variante del piano paesaggistico regionale. E dunque, sulla base di questa osservazione, si poneva come condizione al parere favorevole che il previsto nuovo art. 205 quater, di modifica della l.r. 1/2005, venisse integrato con un ulteriore comma che, per i fini di cui ai punti 17.1 e 17.2 delle linee guida nazionali, disciplini le modalità istruttorie e di coinvolgimento tecnico-istituzionale di Province e Comuni per giungere ad una variante al piano paesaggistico regionale di individuazione esplicita, condivisa con gli enti più prossimi al territorio e alle relative conoscenze, di aree da dichiarare non idonee in quanto "zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, come identificate negli atti della pianificazione territoriale e/o specifica ricognizione con Comuni/Province".

Le condizioni contenute nella pdl n. 70 discendono da una lunga e complessa discussione in sede sia di tavolo di concertazione istituzionale, sia nel Consiglio delle autonomie locali. Una discussione che, intrecciandosi con la questione dell'anticipazione in Toscana della data del passaggio dall'analogico, al digitale terrestre, ha visto anche la richiesta del CAL di un incontro con la Commissione consiliare competente. Anche in questo caso le preoccupazioni si riferiscono principalmente alle difficoltà degli enti locali territoriali, soprattutto quelli di più piccole dimensioni di sostenere e gestire il confronto con i gestori della telefonia mobile e dei networks radiotelevisivi, pubblici e privati. Pertanto le condizioni espresse nel parere del CAL riguardano la garanzia da offrire ai Comuni di una tutela giuridica nei ricorsi in sede giurisdizionale promossi dalle società che gestiscono gli impianti a fronte di accertati abusi in materia urbanistica o di mancanza dei titoli abilitativi richiesti dalla legge; la richiesta di dare maggiore efficacia alla norma che obbliga i soggetti gestori a presentare, sentiti i comuni, il piano di risanamento; la richiesta di mettere a disposizione dei Comuni uno strumento di supporto tecnico-giuridico-amministrativo al fine di assicurare che le azioni di risanamento giungano a buon fine. E che, in considerazione dell'anticipazione dei termini previsti per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale indicare tra le disposizioni transitorie, oltre alle procedure e ai tempi di rilascio del titolo abilitativo, quali misure la Regione intenda adottare e quali condizioni porre ai gestori degli impianti al fine di garantire a tutti gli utenti del servizio radiotelevisivo, in particolare alle popolazioni residenti nei piccoli Comuni e nelle frazioni di montagna, la ricezione del segnale e la continuità del servizio stesso. Si richiede, in particolare, di introdurre nell'articolato: la specificazione dei requisiti di concretezza e effettività delle azioni di risanamento, in riferimento alle competenze che, in materia, spetteranno ai Comuni; che il rilascio del titolo abilitativo, anche in assenza del programma comunale degli impianti, venga subordinato ad uno specifico atto d'obbligo con cui il soggetto gestore si impegna ad adeguarsi al programma una volta approvato e alle eventuali prescrizioni del regolamento urbanistico; che, nella disciplina per la concessione del titolo abilitativo, questo sia rilasciato previa idonea fideiussione del soggetto gestore per un importo a copertura dei costi da sostenere per l'eventuale rimozione dell'impianto e la messa in pristino dei

luoghi; che nelle azioni di risanamento, nel caso sia accertata l'incompatibilità degli impianti con anche uno solo dei criteri localizzativi di cui all'art. 11, le spese per la delocalizzazione siano poste di norma a carico del gestore, fatti salvi accordi di maggior favore con l'amministrazione.

Come vedremo più avanti, le condizioni avanzate dal CAL saranno accolte solo parzialmente dal Consiglio regionale.

Anche la pdl n. 90 "Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)" ha avuto più di un passaggio nell'esame del CAL. Una prima illustrazione da parte dell'assessore competente e in una seduta successiva la discussione sull'articolato. La proposta in esame, nei suoi punti salienti, prevede: una nuova formulazione della categoria di intervento della sostituzione edilizia, la sostituzione del termine DIA con il termine SCIA in tutte le norme che attualmente prevedono la denuncia di inizio attività; l'introduzione della procedura per il rilascio del permesso di costruire contenente l'istituto del silenzio assenso; la riqualificazione delle aree urbane degradate e di edifici anche a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare. Nel dibattito svolto nelle due sedute del CAL sono emersi alcuni aspetti problematici confluiti poi in un documento che ANCI e UMCEM hanno presentato nel corso delle consultazioni indette dalla VI Commissione consiliare. Il documento, che pur valuta positivamente le modifiche introdotte alla l.r. 1/2005 per quanto attiene sia all'applicazione della SCIA e la semplificazione dei titoli abilitativi, evidenzia alcune criticità sulle disposizioni relative al recupero degli edifici esistenti e alla riqualificazione delle aree degradate con premialità volumetriche. Perplessità anche sulla natura giuridica dell'atto con cui i Comuni dovranno procedere alla ricognizione delle aree e degli edifici da riqualificare. Il CAL raccoglie le osservazioni espresse dalle associazioni degli enti locali e delibera un parere con condizioni che saranno recepite solo parzialmente dal Consiglio regionale.

In particolare le disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate, lo sviluppo operativo espresso negli artt. da 74 ter a 74 septies e nelle norme transitorie correlate, si reputa che rischi di costituire disincentivo alla formazione dei regolamenti urbanistici, soprattutto per i Comuni di più piccole dimensioni.

Inoltre all'art. 74 quater, secondo il CAL, occorre meglio chiarire le relazioni tra i premi di edificabilità attribuiti dai piani di intervento e i dimensionamenti previsti dal piano strutturale e/o dal regolamento urbanistico. La disposizione ipotizzata dalla proposta di legge attiva, in via permanente e non emergenziale, misure che rischiano di favorire la rendita immobiliare piuttosto che il settore dell'edilizia e il rilancio dello sviluppo economico e delle attività produttive. All'art. 74 quinquies, laddove si fa riferimento ad una ricognizione da eseguire da parte dei comuni che hanno già approvato il piano strutturale, per individuare le aree e gli edifici oggetto di interventi di riqualificazione, riorganizzazione e recupero, si ritiene debba essere specificata la natura dell'atto con il quale si effettua la ricognizione stessa e dunque del soggetto competente ad assumerlo e per tale atto di ricognizione, formato peraltro sulla base di un quadro conoscitivo di incerta qualità e che sostituisce in parte il regolamento urbanistico, si richiede che

vengano previste le ordinarie procedure di pubblicità e partecipazione. Si rileva, inoltre, che nel procedimento per la presentazione delle proposte di rigenerazione urbana di cui all'art. 74 sexies, il ruolo del Consiglio comunale nell'iter di approvazione dei piani di intervento non può essere semplicemente quello di recepire decisioni assunte da altri soggetti. Al Consiglio comunale deve invece essere necessariamente garantito dalla norma un ruolo di centralità, considerati gli effetti di deroga o di variante urbanistica potenzialmente prodotti dai piani di intervento. Si reputa di dover includere, negli interventi di riqualificazione, le aree a vincolo paesaggistico in considerazione del fatto che proprio in queste aree l'eliminazione del degrado può sortire effetti significativi. Si sottolinea l'inopportunità di prevedere per legge un esperto nominato dalla regione nella commissione di cui all'art. 74 sexies, comma 2. Si reputa necessario coordinare l'iter di approvazione dei piani di intervento con i processi valutativi obbligatori per legge, in particolare la VAS. Si ritiene, infine, incongruo affidare la pur necessaria accelerazione dei tempi del procedimento a strumenti quali il silenzio assenso e il silenzio rifiuto, il cui utilizzo, se esercitato in modo esclusivo, può rappresentare un segno di manifesta inefficienza della pubblica amministrazione.

Delle 6 proposte di delibere appartenenti al macrosettore "Territorio, ambiente, infrastrutture", 4 sono state deliberate dal CAL con un parere integralmente favorevole e con l'unanimità dei votanti. Sono: la pdd n. 96 "Modifica al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2001, 2002, 2003/2007 conseguente al monitoraggio dicembre 2010 (deliberazione Consiglio regionale 19 giugno 2001, n. 126 e deliberazione Consiglio regionale 27 febbraio 2002 n. 35)"; la pdd n. 143 "Programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002/2007: aggiornamento e modifica conseguente al monitoraggio del giugno 2011 (deliberazione del Consiglio regionale 27 febbraio 2002 n. 35)"; la pdd n. 162 "Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'art. 7 della l.r. 11/2011"; la pdd n. 168 "Individuazione delle aree non idonee ai sensi dell'art. 7 della l.r. 11/2011 relativa alle province di Livorno, Lucca e Pisa". Le proposte di delibere che hanno ricevuto parere favorevole, ma condizionato sono state invece due: la pdd n. 85 "Prima individuazione delle aree non idonee, di cui al D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), alla installazione di impianti fotovoltaici a terra", che ripercorre le vicende della proposta di legge n. 110 (divenuta l.r. 11/2011) esaminata in precedenza. Le condizioni specifiche riguardavano nel caso della delibera in oggetto l'inserimento tra le aree idonee degli impianti con potenza inferiore ai 200 KW o, in subordine almeno quelli fino a 20 KW e di precisare nel dispositivo, la disciplina da applicare per le richieste già pervenute e con istruttoria già conclusa, relative all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree individuate quali non idonee. Nella proposta di delibera n. 162 che sostituisce la pdd n. 85, trovano accoglimento parte delle condizioni poste dal CAL .

L'altro parere con condizioni riguarda la pdd n. 221 "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della l.r. 1/2005 in materia di indagini geologiche. Riprendendo le osservazioni che ANCI e UNCEM hanno esposto al Tavolo di concertazione istituzionale, le condizioni poste dal CAL in calce al parere favorevole riguardano la richiesta di prevedere procedure semplificate al fine di ridurre i tempi stabiliti per gli esiti finali del controllo da parte dei geni civili, nonché una rielaborazione degli artt. 9 e 11 nel senso che un rilievo non sostanziale o una richiesta di integrazione del Genio civile su una singola e circoscritta

previsione non precluda la residua e preponderante parte dello strumento per il quale il parere è invece stato positivo. Analogamente ai casi visti in precedenza, anche per la proposta di delibera in oggetto le condizioni sono state accolte solo parzialmente.

5. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Un solo atto nel periodo luglio-dicembre 2010 in questo macrosettore: la proposta di deliberazione n. 1011 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 51/2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie” con la quale la Regione ha voluto fissare i requisiti per l’accreditamento istituzionale e i relativi indicatori di valutazione e standard al fine di delineare un sistema di strutture che fossero conformi agli assetti organizzativi e strategici del sistema sanitario regionale e coerenti con il sistema regionale di valutazione delle performance delle aziende sanitarie e di gestione del rischio clinico. In particolare le norme disciplinano gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private e degli studi professionali; i compiti e l’impegno orario e le incompatibilità del direttore sanitario delle strutture sanitarie private; i requisiti per l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private; i requisiti per l’esercizio degli studi professionali; gli studi professionali soggetti ad autorizzazione o soggetti a dichiarazione di inizio attività; le modalità per l’individuazione delle strutture sanitarie pubbliche e private; le modalità e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale, che vedono nell’attestazione (se struttura pubblica) e nella dichiarazione sostitutiva (se struttura privata) circa il possesso dei requisiti l’innovazione introdotta dalla L.R. 51/2009 rispetto al precedente sistema basato su forme di controllo preventivo; le modalità di funzionamento del Gruppo tecnico di valutazione, che sostituisce gli strumenti individuati dalla precedente normativa e di cui si avvale la Regione per lo svolgimento della funzione regionale di valutazione e controllo. La proposta di delibera prevede che la funzione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli studi e delle strutture sanitarie private, in coerenza col principio di sussidiarietà e adeguatezza di cui all’art. 118, c. 1 della Costituzione, è mantenuta in capo ai Comuni mentre le funzioni relative all’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private rimangono conferite alla Regione per la necessaria omogeneità dei livelli di assistenza sanitaria in tutto l’ambito regionale e in particolare degli standard minimi di qualità delle prestazioni erogate dal sistema sanitario regionale tramite tutte le strutture pubbliche e private accreditate.

Il parere integralmente favorevole del Consiglio delle autonomie è stato però accompagnato dall’accoglimento delle osservazioni proposte da UNCEM nelle quali si rilevavano le difficoltà che potrebbero intervenire nella definizione degli indicatori di cui all’allegato E della proposta di delibera, nella complessa loro applicazione in termini di tempo e personale impegnato, per i costi da destinare a tale attività e dunque l’opportunità di individuare indicatori e standard per l’accreditamento i cui dati siano già rilevati dai sistemi informativi.

Nel 2011 gli atti classificati in questo macrosettore sono tre proposte di delibera, delle quali due riguardanti regolamenti. Tutte le proposte ottengono pronunce con parere favorevole. Due proposte di delibera con voto unanime, una con voto a maggioranza. Due pareri sono accompagnati da raccomandazioni.

La pdd n. 130 “Atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 (art. 6 l.r. 20/2009)”, con la quale vengono fornite le indicazioni strategiche per l’attuazione degli interventi regionali settoriali in materia di ricerca e innovazione, delineando al contempo il modello di governance del sistema regionale della ricerca che la Regione Toscana intende implementare nel futuro, è approvata con parere integralmente favorevole.

La proposta di delibera n. 1147 “Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)” è stata oggetto di una lunga e approfondita discussione in sede istituzionale e tra le forze politiche presenti in Consiglio regionale andando a incidere su una questione complessa soprattutto per i rapporti con specifiche realtà territoriali quale è quella delle autorizzazioni alle attività delle multisale cinematografiche. Le norme regolamentari contenute nella proposta di delibera riguardano: il riconoscimento di rilevanza regionale dei musei ed ecomusei e la costituzione dei sistemi museali; l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo e i requisiti di finanziamento dei progetti nel settore dello spettacolo; i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture cinematografiche.

Per quanto concerne le attività cinematografiche le norme affidano la concessione delle autorizzazioni ai Comuni che la rilasciano, nel rispetto degli indicatori definiti dalla Regione. Il procedimento prevede in particolare che il Comune competente adotti il provvedimento di rilascio o diniego dell’autorizzazione all’esercizio utilizzando due tipologie di indicatori: la capacità d’offerta, definita dal quoziente tra il numero dei posti e la popolazione residente a livello provinciale e le distanze, definite sulla base della distribuzione delle sale sul territorio regionale.

Nel parere espresso dal CAL si rileva tuttavia che la computazione delle distanze tra le sale, ovvero le multisale, quale indicatore per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio cinematografico così come specificato all’art. 24 della proposta in oggetto non è prevista tra gli indicatori elencati nella l.r. 21/2010 di cui il regolamento in esame ne costituisce mero atto esecutivo, così come la l.r. 21/2010 non contiene alcun rinvio al regolamento circa l’istituzione di un sistema informativo della rete distributiva cinematografica, come invece dettagliatamente disciplinato dall’art. 26 della proposta di regolamento. Sulla base di questi rilievi il CAL esprime un parere favorevole sul testo di regolamento ad esclusione degli artt. 24 e 26 per i quali viene espresso parere contrario.

Il Cal inoltre raccoglie le osservazioni espresse da UPI e UNCEM al Tavolo di concertazione istituzionale e allega al parere le seguenti raccomandazioni: una più precisa definizione del ruolo delle Province in considerazione del fatto che esse, oltre a costituire un punto di riferimento nella elaborazione degli indirizzi di politica culturale, rappresentano un soggetto istituzionale essenziale nell’attuazione di tali indirizzi nei vari territori della regione; che il sistema museale possa essere riconosciuto e finanziato dalla Regione anche qualora non tutti i soggetti che ne facciano parte rispettino gli standard previsti, distinguendo tra musei componenti del sistema (accreditati) e musei aderenti (non accreditati); che possano essere meglio definiti i criteri di composizione della Commissione tecnica regionale per musei e ecomusei di cui all’art. 4 del regolamento; che per quanto riguarda la rete documentaria e archivio della produzione editoriale regionale si dovrebbe considerare la presenza della Rete telematica della Regione

Toscana. Il parere contrario sui due articoli e le raccomandazioni del Cal troveranno parziale accoglimento nel testo definitivo approvato dal Consiglio regionale.

La proposta di delibera n. 125 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 ‘Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)” specifica dal punto di vista tecnico una serie di disposizioni in materia di tutela del benessere degli animali e di prevenzione del randagismo.

In particolare tratta delle modalità di custodia e trasporto degli animali; la procedura per l’accertamento della “comprovata pericolosità” dell’animale; l’accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico; le procedure di anagrafe canina e le modalità di cessione del cane al canile rifugio; la disciplina relativa ai requisiti e alle procedure di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio; la disciplina dei contenuti e delle modalità di presentazione della domanda che i comuni, singoli o associati, devono presentare entro il 30 settembre di ogni anno per ottenere il contributo per la costruzione ed il risanamento dei canili.

Il parere favorevole, espresso, come detto all’unanimità è corredato anche di alcune raccomandazioni con le quali si invita il legislatore regionale a considerare l’opportunità di introdurre nel regolamento una norma che consenta alle autorità territoriali competenti l’adozione di misure appropriate, ma semplificate, circa il divieto di accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini; e specificare e semplificare le procedure relative all’iscrizione del cane all’anagrafe canina che fanno obbligo al nuovo proprietario anche nel caso di acquisizione dell’animale da un canile rifugio.

6. FINANZA REGIONALE

Dal luglio al dicembre 2011 sono stati tre gli atti ascrivibili al macrosettore “Finanza regionale” di cui 2 proposte di legge e una proposta di risoluzione. la proposta di risoluzione n. 7 “Documento di programmazione economica e finanziaria per l’esercizio 2011”; la pdl n. 35 “Legge finanziaria per l’anno 2011”; la pdl 36 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013”. Il CAL ha espresso in tutti e tre i casi con voto unanime parere favorevole con raccomandazioni.

Di particolare significato la proposta di risoluzione n. 7 “Documento di programmazione economica e finanziaria per l’esercizio 2011”, attorno alla quale inizia un dibattito che impegnerà assiduamente la Giunta regionale e l’intero sistema delle autonomie locali e che troverà un punto di sintesi con l’approvazione della legge finanziaria per l’anno 2011. Nella proposta di DPEF si indicano tra le aree di intervento su cui dovranno svilupparsi le azioni prioritarie, quella della *governance* ed efficienza della pubblica amministrazione. A tale scopo in particolare si prevede: di proseguire nella positiva esperienza di dare vita ad un patto di stabilità territoriale con l’obiettivo di rispondere alle specificità locali e premiare la capacità di effettuare investimenti, mantenendo l’obiettivo di contenimento della spesa a livello aggregato che veda coinvolte tutte le pubbliche amministrazioni toscane, di procedere con le riforme dei servizi pubblici locali, l’innovazione istituzionale, attraverso l’aggregazione degli enti locali con l’obiettivo di ricondurre lo svolgimento

efficace ed efficiente di funzioni al giusto livello territoriale, semplificando i ruoli della Regione, degli enti locali e delle istituzioni intermedie, eliminando le sovrapposizioni di competenze, con le conseguenti sinergie economiche. In tale contesto, saranno agevolati i processi aggregativi dei Comuni e delle Province, l'esercizio associato di funzioni, le esperienze di unità dell'amministrazione che portano efficienza e qualità e si muovono verso la modernizzazione amministrativa, favorendo la nascita di Unioni di comuni, con il superamento della pluralità di soggetti intermedi oggi esistenti e prevedendo la soppressione delle Comunità montane. Sullo stesso registro, saranno favorite le esperienze, già in corso, di esercizio congiunto delle funzioni da parte delle Province. L'obiettivo è quello di costruire in Toscana le istituzioni della sussidiarietà, mediante la valorizzazione dei Comuni e delle Unioni di comuni, come soggetto associativo unico sub provinciale e delle Province e delle loro forme associative. La Regione rafforzerà la scelta delle politiche in favore delle aree vaste, costruendo strumenti per l'esercizio di funzioni a questa scala e perseguirà in particolare l'obiettivo di unificare le istituzioni provinciali dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. Ma nel DPEF si sottolineano anche le difficoltà cui andranno incontro i bilanci della Regione e degli enti locali a seguito della manovra finanziaria del Governo. Più precisamente le stime indicano per la Regione Toscana un taglio dei trasferimenti dell'ordine di 320 milioni per il 2011 e di circa 360 per il 2012 e anni seguenti, equivalenti all'intero ammontare delle risorse ex-Bassanini al quale si aggiungerebbe un ulteriore taglio per il 2012 di 40 milioni a valere sulle risorse vincolate. Per il 2011 il previsto taglio di 320 milioni sarebbe pari a circa il 60% di tutta la disponibilità di spesa corrente della Regione Toscana in termini di politiche settoriali al netto della spesa sanitaria e di quella di funzionamento e che di questa spesa corrente circa il 70% è trasferita agli enti locali, sui quali interviene una ulteriore riduzione dei trasferimenti dallo stato di altri 150 milioni.

A fronte di una congiuntura così complessa per le ricadute sul sistema economico e sociale della regione e per la ridefinizione, anche all'interno del nostro territorio, di nuovi assetti istituzionali, pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla Regione nel trovare soluzioni adeguate il CAL ha ritenuto, nell'esprimere il proprio parere, che sarebbe stato necessario un confronto più approfondito e articolato con le autonomie locali. I due incontri svolti, al Tavolo di concertazione istituzionale e al Tavolo di concertazione generale, non sono sembrati sufficienti ad esaminare la complessità dei problemi che si aprono nei prossimi mesi e nei prossimi anni. In particolare per ciò che riguarda le realtà di minori dimensioni, esposte più di altre alla paralisi organizzativa e al collasso amministrativo. A riguardo si rende indispensabile una riflessione complessiva sul metodo della concertazione, per come è disciplinata e attuata in Toscana, rivolgendo la massima attenzione, piuttosto che al rispetto delle formalità, alla sostanza dei problemi che la crisi acuisce e che richiedono certezza di risultati e rapidità di risposte. Quindi, pur esprimendo un parere favorevole, il CAL chiede alla Giunta di introdurre nel testo un riferimento alle particolari difficoltà in cui si trovano le realtà amministrative locali di più piccole dimensioni con specifico riguardo ai Comuni della montagna e, soprattutto, di correggere il termine "soppressione" delle Comunità montane con il termine "superamento" delle Comunità montane, quale punto di arrivo di un percorso partecipato e condiviso fra tutti i soggetti istituzionali ai quali la Costituzione conferisce la funzione di promuovere e tutelare il territorio montano. Su questo specifico aspetto la Giunta ha ritenuto di dover accogliere i rilievi avanzati dal CAL, oltre che dalle associazioni degli enti locali interessate e in particolare l'UNCCEM, togliendo dal testo

il riferimento alla soppressione e esprimendosi a favore di un graduale superamento offrendo così implicitamente un giudizio complessivamente positivo che si è voluto dare all'esperienza delle Comunità montane.

Il dibattito attorno ai temi della finanza pubblica e alle ricadute sui bilanci delle Regioni dei tagli operati dal decreto legge 78/2010 convertito in legge 122/2010 è proseguito con maggiore intensità quando all'esame del CAL sono giunte la pdl n. 35 "Legge finanziaria per l'anno 2011" e la pdl 36 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013". Con la l. 122/2010 è stata disposta la riduzione dei trasferimenti erariali relativi all'insieme delle Regioni a statuto ordinario per 4 miliardi di euro sul 2011 e per 4,5 miliardi di euro sul 2012 e successivi. Tale riduzione nel caso della Regione Toscana ammonta a 320 milioni di euro per il 2011 e a 360 milioni di euro dal 2012 in avanti. L'applicazione della manovra governativa ha determinato per gli enti locali l'azzeramento delle risorse cosiddette ex-Bassanini compromettendo l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, di viabilità, di ambiente, di incentivi alle imprese, mercato del lavoro, agricoltura, protezione civile; funzioni che la Regione, attraverso un processo di decentramento amministrativo, ha delegato alle Province e ai Comuni. Al confronto che si è immediatamente avviato - attraverso numerosi incontri al Tavolo di concertazione istituzionale e altrettanto numerose riunioni in sede tecnica - con il sistema delle autonomie, la Regione, per far fronte alla nuova situazione ha proceduto prioritariamente riducendo i costi della politica e di funzionamento della propria macchina amministrativa, attraverso risparmi recuperati sulle spese per il personale, per la formazione, per la rappresentanza, senza intervenire sulla sanità, sulle politiche sociali, dell'istruzione, del mercato del lavoro e delle imprese giovanili. Tra le principali misure adottate, aventi come riferimento gli enti locali: la riduzione del dieci per cento dei compensi spettanti agli organi amministrativi delle società partecipate; la soppressione delle agenzie per il turismo (APT); la riforma organica del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzata ad ottimizzarne l'efficacia e l'efficienza con la riduzione del numero degli ATO e la riduzione del numero dei soggetti gestori; le disposizioni di riforma del trasporto pubblico locale al fine di giungere, già a partire dall'anno 2012, ad un rinnovato modello di governo del sistema anche attraverso l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale di livello regionale; l'incentivazione delle sole Unioni di comuni, anche facilitando la trasformazione delle Comunità montane in Unioni ritenendosi - queste ultime - più idonee all'esercizio associato di funzioni fondamentali.

Il CAL, apprezzando l'impostazione complessiva della manovra finanziaria elaborata dalla Regione, esprime su entrambi i provvedimenti il proprio parere favorevole. Tuttavia, riprendendo i contenuti e le osservazioni manifestate durante il lungo iter concertativo dalle associazioni di rappresentanza degli enti locali, si è voluto ribadire che, insieme al necessario rigore, deve essere compiuto dalla Regione uno sforzo per dare vita a politiche di sostegno allo sviluppo, alla ricerca, all'innovazione e agli investimenti, al fine di sostenere la ripresa del PIL toscano. Allo stesso tempo si sottolinea come debba necessariamente proseguire la riflessione sul nuovo assetto istituzionale che, partendo da alcuni capisaldi introdotti nella legge finanziaria 2011, dovrà nel corso dei prossimi mesi trovare i necessari equilibri e le soluzioni più efficaci per ridisegnare le funzioni e le competenze nel quadro di una nuova

governance del territorio. Aggiungendo una serie di raccomandazioni, alcune delle quali proiettate sui provvedimenti che la Regione dovrà adottare nel corso del 2011. In particolare nelle raccomandazioni si esplicita che dal punto di vista finanziario la Giunta regionale deve impegnarsi per rimodulare, a partire dai prossimi interventi sulla manovra di bilancio, i tagli ai trasferimenti agli enti locali in modo da distribuire equamente fra i diversi livelli di governo territoriale, gli oneri derivanti dalle misure governative. Sul trasporto pubblico locale le raccomandazioni sono più puntuali e di dettaglio a conferma della criticità di questo settore, particolarmente colpito dai tagli e dall'interesse mostrato dagli enti locali nel coordinarsi con la Regione per trovare le risposte più efficaci. Si chiede perciò alla Giunta di definire con più precisione l'importo dei trasferimenti mensili; formalizzare alle Province il mandato per sottoscrivere un contratto a tre mesi utilizzando tutte le risorse stanziato dal bilancio regionale; fornire elementi contrattuali comuni sulla tipologia dell'atto da sottoscrivere concertati con i rappresentanti delle aziende a livello regionale, stabilendo a livello regionale i criteri per la determinazione dell'equo compenso; esplicitare i criteri e i parametri sui quali verranno calcolati i costi standard, determinare il limite del subappalto; dichiarare superata la conferenza dei servizi minimi del 2005. Infine, sul versante delle modifiche ordinamentali introdotte nel testo della legge finanziaria per il 2011, si ritiene in particolare necessario proseguire il confronto sulle disposizioni riguardanti i servizi pubblici locali e l'esercizio associato di funzioni, applicando criteri di efficacia e ragionevolezza miranti a integrare maggiormente il sistema dell'associazionismo e dare certezza normativa e finanziaria ai bilanci e all'attività degli enti locali. Questioni che sono state riprese nel PRS 2011 e nel documento preliminare sulla proposta di legge "Norme sul sistema delle autonomie: cooperazione istituzionale e finanziaria, esercizio associato di funzioni e riordino di enti, politiche generali verso i territori".

I tre provvedimenti rientranti in questo macrosettore, approvati nel 2011, riguardano una proposta di legge, che ha ottenuto a voti unanimi parere favorevole con raccomandazioni e due proposte di risoluzione, sulla quale il Cal con voto unanime ha espresso un parere integralmente favorevole.

La proposta di legge n. 74 "Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011). Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010" le cui norme intervengono tra l'altro sul criterio di calcolo del limite del rapporto di spese del personale e spese correnti fissato dalla l. 122/2010 nella misura del 40%; sull'adeguamento dei compensi degli organi dell'Azienda agricola di Alberese alle riduzioni operate con la l.r. 65/2010; sul trasporto pubblico locale e, in particolare, sullo svolgimento della conferenza di servizi cui viene affidato il compito di individuare i criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione di servizi aggiuntivi. Inoltre, considerando che nel documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2011 fra le priorità vi è il sostegno alle giovani generazioni e l'istituzione di contributi in favore dell'autonomia abitativa delle fasce di età compresa tra 30 e 34 anni, a tale scopo è previsto il sostegno al pagamento del canone di locazione, il sostegno all'acquisto della prima casa tramite locazione con patto di futura vendita, progetti speciali di recupero ed incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa con interventi finalizzati alla realizzazione di nuove abitazioni ed al recupero del patrimonio abitativo da destinare ad edilizia sociale; interventi di

carattere sperimentale che prevedano modalità innovative di *housing* sociale; interventi di riqualificazione e valorizzazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica degradati.

La formulazione del parere favorevole è integrata da raccomandazioni in merito ai “Progetti speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa”, volte a valutare la possibilità di estendere il sostegno finanziario anche a quei comuni che, pur non rientrando in tali aree, si trovino tuttavia in situazione di sofferenza per quanto riguarda l’offerta di abitazioni; e a valutare, nelle modalità generali per la elaborazione e presentazione dei progetti, l’opportunità di considerare le conferenze LODE fra i soggetti titolari di iniziativa.

La proposta di risoluzione n. 49 “Programma regionale di sviluppo 2011-2015” interviene su questioni che, alla luce della crisi economica in atto e dei provvedimenti adottati dal legislatore statale, proiettano sull’attività di governo degli enti locali territoriali ombre e pesanti preoccupazioni. La risoluzione in oggetto si inserisce in uno scenario internazionale e nazionale in cui consistenti sono gli effetti della crisi finanziaria iniziata nel 2008, effetti a cui si aggiungono le drastiche riduzioni dei trasferimenti erariali e i limiti del patto di stabilità. Il PRS individua le opzioni politiche di legislatura indirizzate soprattutto al rilancio del sistema economico regionali con interventi di tutela sociale dei lavoratori e di sostegno all’innovazione dell’impresa, avvalendosi di strumenti innovativi quali i progetti integrati di sviluppo (PIS). Le esigenze degli enti locali sono state espresse in maniera ampia e circostanziata nei numerosi incontri al tavolo di concertazione istituzionale. Esigenze che sono state accolte nel testo del PRS per quanto riguarda le politiche integrate per i territori montani, la conferma del supporto regionale alla rete telematica per consentire a tutti gli enti di concorrere alla semplificazione amministrativa e all’innovazione.

Il contenuto della proposta di risoluzione n. 56 “Documento di programmazione economica e finanziaria per l’esercizio 2012” riporta il dibattito del CAL ai temi della finanza pubblica e ai riflessi delle manovre finanziarie impostate dal governo nazionale sul sistema delle autonomie. Pur ricordando gli esiti positivi della discussione in sede di Tavolo di concertazione istituzionale, e pur esprimendo nel merito del provvedimento un parere integralmente favorevole, si sottolinea il permanere di una situazione di grande incertezza per i prossimi anni che i provvedimenti del governo non sembrano in grado di dissipare. Si confermano altresì le forti preoccupazioni, in particolare per le Province, per i possibili mancati trasferimenti per la gestione del trasporto pubblico locale, viene evidenziato con forza come le Regioni debbano farsi carico di un impegno più incisivo nel confronto con il governo per la modifica del patto di stabilità, si ritiene di dover attuare politiche più incisive di sostegno dei territori montani e delle aree disagiate della Toscana, anche attraverso l’azione di recupero dell’evasione.

7. PROVVEDIMENTI MULTISETTORE

Tra i provvedimenti multisettore si segnala la proposta di legge n. 44 “legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010, sulla quale il CAL si esprime con un parere integralmente favorevole.

8. VERIFICA DELL'ESITO DEI PARERI

Come è noto l'art. 64 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale per ciò che attiene all'esame delle pronunce del CAL dispone al comma 1. che "La commissione consiliare competente esamina i pareri e le osservazioni del Consiglio delle autonomie locali e, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relativo ad una proposta di legge o regolamento, integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento" e al comma 2. che "Nel caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto".

I pareri con esito negativo o con esito favorevole, ma con condizioni sono stati oggetto di pronunce del CAL solo nel periodo compreso tra gennaio e novembre del 2011, i pareri relativi al luglio-dicembre 2010, come in precedenza anticipato, hanno avuto tutti esito integralmente favorevole o, all'esito favorevole, sono state accompagnate raccomandazioni.

L'unica espressione di parere sfavorevole, nel 2011, riguarda due articoli della proposta di delibera n. 1147 "Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)". Sono gli articoli 24 e 26 nei quali si tratta rispettivamente delle distanze tra le diverse sale o multisale cinematografiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio cinematografico e della dettagliata disciplina del sistema informativo della rete distributiva cinematografica. Entrambi gli articoli non trovano in effetti supporto normativo nella legge regionale di riferimento (l.r. 21/2010) di cui il regolamento in esame dovrebbe costituire atto semplicemente esecutivo. La Giunta regionale ha ritenuto successivamente di stralciare dal testo della proposta di regolamento la sezione riguardante il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio cinematografico.

Sia la proposta di legge n. 48 "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), sia la proposta di delibera n. 85 "Prima individuazione delle aree non idonee, di cui al D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), alla installazione di impianti fotovoltaici a terra" hanno ricevuto dal CAL un parere favorevole condizionato da proposte di modifiche avanzate al Consiglio regionale. Le proposte di modifica sono state esaminate in una riunione tra CAL e Commissioni competenti e, successivamente, con ampie modifiche apportate dalle stesse Commissioni, si è proceduto all'esame di un nuovo testo che ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali accompagnato da raccomandazioni sulle quali la Commissione referente non ha ritenuto di pronunciarsi.

Le condizioni che accompagnano la proposta di delibera n. 221 "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della l.r. n. 1/2005 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche" sono accolte seppure molto parzialmente nelle parti riguardanti "Situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata" e "Situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata".

La pdl n. 70 “Disciplina degli impianti di radiocomunicazione” oggetto, come detto in precedenza di un approfondito esame da parte del CAL, trova nei lavori della commissione consiliare referente parziale accoglimento delle condizioni espresse nel parere. Nel preambolo della legge (l.r. n. 49/2011) si legge infatti che “non possono essere accolte le proposte contenute nel parere del Consiglio delle autonomie che chiedono di inserire un onere di rilascio di fideiussione e di uno specifico atto d’obbligo da parte dei gestori in occasione del rilascio del titolo abilitativo”, richiamando quale motivazione le sentenze della Corte costituzionale n. 336/2005 e n. 272/2010 che tutelano l’uniformità di trattamento dei singoli operatori. In accoglimento del parere del CAL, nello stesso preambolo si precisa che la delocalizzazione degli impianti è a carico dei gestori e che è prevista “un’attività regionale di assistenza giuridica e tecnica ai Comuni per le problematiche che dovessero emergere dopo il piano di risanamento regionale”.

Anche le modifiche poste quali condizione per l’espressione del parere favorevole alla pdl n. 90 “Modifiche alla l.r. n 1/2005 (Norme sul governo del territorio), alla l.r. n. 47/1991 (Norme sulle barriere architettoniche) e alla l.r. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)” trovano nel preambolo della l.r. 40/2011 ampia motivazione. Una parte delle richieste di modifica del testo sono respinte: in particolare quelle che riguardano la specificazione dell’atto col quale si effettuano le ricognizioni da eseguire da parte dei Comuni che hanno già approvato il piano strutturale; il ruolo del Consiglio comunale nell’iter di approvazione dei piani di intervento; l’inclusione negli interventi di riqualificazione delle aree a vincolo paesaggistico. Sono invece accolte le quelle condizioni che riguardano l’eliminazione dell’eventuale disincentivo alla formazione dei regolamenti urbanistici da parte soprattutto dei Comuni di minori dimensioni che potrebbe derivare dall’applicazione delle norme contenute nella legge in esame; la previsione degli incrementi da attribuire agli interventi di rigenerazione urbana contenuti in un atto di ricognizione formato in coerenza con i contenuti del piano strutturale approvato; l’inopportunità di prevedere per legge un esperto nominato dalla Regione nella commissione per la valutazione degli interventi di rigenerazione urbana; il coordinamento dell’iter di approvazione dei piani di intervento con i processi valutativi obbligatori per legge, in modo specifico la VAS.

Infine per quanto riguarda la pdl n. 95 “Norme sul sistema delle autonomie locali”, al momento ancora all’esame del Consiglio regionale, ricordiamo che la condizione espressa riguardava l’allineamento delle norme contenute nel testo alle novità introdotte dall’art. 16 del d.l. n. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011; novità che incidono sostanzialmente sull’assetto ordinamentale dei Comuni e sulla competenza legislativa regionale, al punto che la Regione ha promosso, anche su sollecitazione del CAL, ricorso innanzi alla Corte costituzionale per la disciplina prevista all’art. 16 della citata legge.

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE

GENNAIO – DICEMBRE 2012

I. I DATI DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Nel periodo gennaio-dicembre 2012 il Consiglio delle autonomie si è riunito 13 volte. Tre sedute, come vedremo meglio nel paragrafo 5., sono state dedicate agli adempimenti di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo al riordino delle Province. Nelle restanti 10 sedute sono stati esaminati 47 atti sui quali il CAL ha espresso 46 pareri obbligatori ed 1 facoltativo.

I pareri obbligatori hanno riguardato 20 proposte di legge di cui 19 di iniziativa della Giunta regionale e una di iniziativa consiliare (pdl n. 50 *“Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica”*), 19 proposte di delibera, 6 proposte di regolamento e 1 proposta di risoluzione (la proposta di risoluzione n. 161 *“Documento di programmazione economica e finanziaria per l’esercizio 2013”*).

La classificazione per tipologia degli atti pone in evidenza una distribuzione più omogenea rispetto a quella degli anni passati: 6 atti riferibili al settore “Ordinamento istituzionale”, 7 allo “Sviluppo e attività produttive”, 10 al “Territorio, ambiente e infrastrutture”, 12 ai “Servizi alla persona e alla comunità”, 7 alla “Finanza regionale”, 5 ai “Provvedimenti multi settore”. Si osserva a riguardo che nel 2011 dei 34 atti esaminati, ben 19 riguardavano il solo settore “Territorio, ambiente e infrastrutture”.

Il Consiglio delle autonomie locali su 40 atti ha espresso un parere favorevole con voto unanime, mentre sui restanti atti il parere favorevole è stato deliberato a maggioranza. Sembra dunque confermato anche per il 2012 il tradizionale rapporto di collaborazione fra Regione e sistema delle autonomie locali. Se guardiamo però al contenuto dei pareri adottati nell’anno in esame, si rileva un più elevato numero di pareri contenenti sia raccomandazioni, sia condizioni. Nel 2011 gli atti sottoposti a condizioni erano 5 su un totale di 34, mentre nel 2012 i pareri obbligatori condizionati sono stati 10 (di cui 2 contenenti anche raccomandazioni) su 46 provvedimenti e 14 i pareri che contengono solo raccomandazioni.

Più precisamente vediamo che parere integralmente favorevole è stato deliberato per 10 proposte di legge, 9 proposte di delibera e 3 proposte di regolamento. Parere favorevole, ma con condizioni è stato deliberato per 4 proposte di legge, 1 proposta di delibera e 1 proposta di regolamento. I pareri con raccomandazioni hanno riguardato 4 proposte di legge, 7 proposte di delibera 2 proposte di regolamento e 1 proposta di risoluzione. Infine, sono stati 4 i pareri accompagnati sia da condizioni, sia da raccomandazioni (2 proposte di legge e 2 proposte di delibera).

2. I PARERI SOTTOPOSTI A CONDIZIONI

In questo paragrafo si esaminano nel merito i pareri su cui il CAL ha voluto sottoporre al Consiglio regionale, con l'indicazione di puntuali condizioni, quelle modifiche ritenute necessarie perché il parere espresso all'unanimità, ovvero a maggioranza, possa legittimamente considerarsi favorevole.

Dei 10 atti approvati condizionatamente, 6 sono proposte di legge: 4 approvate all'unanimità e 2 a maggioranza.

Con la proposta di legge n. 145 *“Modifiche agli articoli 141 e 142 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l'anno 2012) e inserimento degli articoli 142 bis e 142 ter”*, la Regione al fine di rispondere a problemi interpretativi emersi in fase di applicazione delle norme ha ritenuto necessario procedere alla riformulazione della previgente normativa anche per garantirne una corretta e uniforme attuazione su tutto il territorio regionale.

Nella proposta di legge si definiscono tutti gli interventi volti a favorire la tutela del fiume e la sua fruibilità che possono essere realizzati nell'alveo e nella fascia di rispetto dei 10 metri. Tali interventi devono comunque non alterare il buon regime delle acque e non aggravare il rischio idraulico. Condizioni, queste, che devono essere asseverate anche dal tecnico progettista.

Il CAL, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in questione non è stato oggetto di esame al Tavolo di concertazione istituzionale, ha deliberato di esprimere parere favorevole con la condizione che il comma 6 art. 141 (Tutela dei corsi d'acqua), come formulato dall'art. 1 della proposta di legge in esame, venga modificato sostituendo il termine “asseverato” con il termine “dichiarato”, ciò in considerazione del fatto che l'asseverazione da parte dei progettisti non solo nulla aggiunge alla necessaria e obbligatoria valutazione del progetto da parte della autorità idraulica competente, ma che in caso di divergenti valutazioni tra le soluzioni tecniche dei progettisti e quelle delle autorità idrauliche potrebbero verificarsi contenziosi i cui sviluppi finirebbero con l'essere controproducenti rispetto ai fini della norma e alla volontà del legislatore regionale.

Il CAL ha inoltre espresso la raccomandazione, rivolta alla Giunta regionale, che si mantenga aperto un canale di confronto e di discussione con tutto il sistema delle autonomie locali per verificare e approfondire l'impatto della nuova disciplina sulla pianificazione urbanistica vigente.

Con la proposta di legge n. 166 *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del D.L. 201/2011 e del D.L. 1/2012 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)”*, la Regione ha inteso adeguare la disciplina regionale in materia di attività commerciali al principio di libertà di iniziativa economica e temperare tali principi con quelli costituzionali posti a tutela della salute, dei lavoratori e dell'ambiente.

Per quanto riguarda le modifiche alla l.r. 28/2005 sono stati ridefiniti i limiti dimensionali delle tre tipologie di esercizi di vendita in sede fissa. Specificatamente per gli esercizi di

vicinato viene stabilito il limite massimo di 300 metri quadrati di superficie di vendita e per le medie strutture la dimensione massima di 1.500 metri quadrati. Per la definizione di grandi strutture di vendita, viene effettuato un rinvio al Piano di indirizzo territoriale (PIT), che potrà fissare eventuali limiti dimensionali massimi, anche differenziandoli in ragione delle diverse caratteristiche territoriali. Nelle norme transitorie si prevede che fino alla definizione del PIT il limite massimo sia pari a 20.000 metri quadrati.

Per quanto riguarda le modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 *“Norme per il governo del territorio”* si stabilisce la procedura definitiva per la pianificazione di grandi strutture di vendita. Si indica inoltre che fino all’inserimento nel Piano territoriale d’indirizzo di un limite dimensionale massimo per grandi strutture, possono essere autorizzate grandi strutture di vendita aventi un limite massimo di 20.000 metri quadrati. Si disciplinano le destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita contenute, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei piani strutturali e nei regolamenti urbanistici comunali.

Il CAL delibera di condizionare il parere favorevole al recepimento delle proposte di Anci Toscana, proposte che entrano nel dettaglio dell’articolato e che prevedono sostanziali modifiche da apportare sia alla parte urbanistica sia alla parte relativa al codice del commercio.

Con le norme modificative della l.r. 1/2005 si vorrebbe:

- a) scongiurare o ridurre al minimo la necessità di varianti urbanistiche di adeguamento;
- b) rendere più agevole e selettivo il lavoro delle conferenze di pianificazione e più gestibile la formazione dei regolamenti urbanistici comunali;
- c) semplificare i procedimenti autorizzativi ai fini commerciali.

Per la parte relativa alle previsioni della pdl di modifica della l.r. 28/2005, le condizioni espresse intervengono puntualmente su una serie di articoli che riguardano specificatamente: i “Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita”; le “Strutture di vendita in forma aggregata”; i “Centri commerciali naturali”.

Il parere espresso dal CAL contiene anche le seguenti raccomandazioni:

- a) che provvedimenti così incidenti nelle competenze dei Comuni debbano avere un percorso di esame e di valutazione all’interno degli istituti di partecipazione previsti dall’ordinamento regionale e, primo fra tutti, il Tavolo di concertazione istituzionale, ora sancito anche nella l.r. 68/2011;
- b) che vengano considerate con la necessaria attenzione le problematiche relative ai piccoli Comuni e ai Comuni di montagna, in particolare per quello che riguarda, nelle zone più svantaggiate, la presenza degli esercizi di prossimità e degli esercizi polifunzionali.

La proposta di legge n. 177 *“Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)”* intende adeguare le disposizioni della citata legge regionale alle previsioni del d.l. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Col provvedimento citato si reputa inoltre necessario introdurre nella l.r. 68/2011, modifiche per agevolare il cambiamento degli ambiti di dimensione territoriale adeguata

e per facilitare la costituzione di nuove Unioni da parte di Comuni che fuoriescono dall'Unione di appartenenza.

Il CAL condiziona il proprio parere favorevole alle seguenti previsioni:

- a) la possibilità di procedere all'istituzione dell'Unione a disciplina differenziata anche per i soli Comuni fino a 1.000 abitanti facenti parte di Unioni di comuni anche diverse e che, in tal caso, detti Comuni fuoriescano dalle Unioni originarie;
- b) la possibilità per le Unioni a disciplina differenziata di essere costituite, su richiesta dei Comuni, anche prima dei termini stabiliti dalla normativa statale.

La proposta di legge n. 192 *“Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo)”* interviene sul riordino sia del numero dei Comprensori, sia dei relativi enti gestori. Il territorio regionale è stato suddiviso in sei Comprensori retti da Consorzi la cui natura è quella di enti pubblici economici a base associativa. Nella pdl n. 192 si prevede inoltre la riduzione del numero degli organi dei Consorzi di bonifica e dei relativi componenti e la possibilità che i Consorzi di bonifica possano stipulare con le Unioni di comuni comprendenti territori montani apposite convenzioni, tali da consentire che le attività di interesse comune siano espletate dalle stesse Unioni di comuni.

Il CAL fa seguire al parere favorevole un elenco dettagliato di condizioni i cui punti principali riguardano:

- a) la definizione di “beneficio” indicata nel testo della pdl 192 più restrittiva rispetto a quella affermata in giurisprudenza e non sufficientemente chiara nella sua portata e grado di applicazione;
- b) i costi altissimi di pubblicazione del perimetro di contribuenza, tramite la trascrizione ai sensi del r.d. 215/1933, mentre possono essere previste altre più economiche forme di pubblicazione, per esempio attraverso il BURT;
- c) la nomina nelle assemblee consortili del rappresentante del Consiglio regionale, rilevando che la Regione non ha mai fatto parte delle assemblee consortili, riservandosi ruoli di controllo e verifica;
- d) la richiesta di mantenere l'intera piana di Lucca nel bacino idrografico del fiume Serchio, evitando la separazione dei Comprensori n. 12 e n. 13 e, come previsto dalla proposta di legge in oggetto, il loro inserimento nel comprensorio 1 “Toscana Nord” e nel comprensorio 4 “Basso Valdarno”, in quanto ciò contrasta con le caratteristiche di omogeneità e di peculiarità dell'area idrografica e idrogeologica riconosciute dalla stessa regione.

Con la proposta di legge n. 193 *“Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)”* si introducono alcune misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa.

Si provvede inoltre a dare fondamento normativo all'obbligo, già previsto con atto amministrativo, di disdire la prenotazione di una prestazione specialistica o diagnostica strumentale almeno 48 ore prima della data fissata nel caso in cui l'assistito non voglia o non possa presentarsi all'appuntamento e che la mancata comunicazione della disdetta nei termini comporta, anche per gli assistiti esenti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari alla quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione stabilita per la prestazione sanitaria prenotata e non usufruita.

IL CAL esprime parere favorevole con la condizione che il dispositivo di cui all'art. 7 della proposta di legge in oggetto "Prestazioni specialistiche e diagnostico-strumentali. Disdetta della prenotazione" sia modificato nel senso di prevedere il totale esonero, o quantomeno una diversa modulazione, della sanzione prevista a carico dei pazienti anziani non autosufficienti e pazienti che presentano deficit cognitivi gravi.

Con la proposta di legge n. 195 "*Trasformazione dell'ente 'Azienda regionale agricola di Alberese' in ente 'Terre regionali toscane' e modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004, alla l.r. 3/1994, alla l.r. 24/2000*" la Regione intende compiere operazioni diverse:

- costituire una banca della terra che possa aiutare gli agricoltori, soprattutto giovani, ad avviare un'impresa agroforestale o ad allargarne una già esistente;
- gestire in modo unitario e sotto una unica regia tutti i terreni agroforestali che verranno acquisiti alla gestione dell'ente (sia regionali che di altre amministrazioni pubbliche che di privati);
- aumentare gli introiti derivanti dalle attività agricole e forestali condotte sulle proprietà regionali per diminuire il peso del sostegno di queste attività sul bilancio regionale;

Il CAL delibera di esprimere parere favorevole con condizioni che riguardano:

- a) le eventuali modifiche relative alla programmazione forestale regionale, agli inventari speciali, all'attuazione degli interventi pubblici, all'ecocertificazione forestale, all'utilizzo dei beni e all'amministrazione dei complessi agricolo-forestali;
- b) la riformulazione dell'articolato riguardante sia la l.r. 39/2000, sia la l.r. 3/1994 in materia di gestione faunistico-venatoria, al fine di evitare sovrapposizione di ruoli e di armonizzare la normativa nazionale con le leggi, i regolamenti e gli strumenti di programmazione regionali;
- c) il mantenimento da parte dell'ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli delle funzioni amministrative di competenza regionale attinenti la gestione della tenuta di San Rossore, considerato che le finalità ispiratrici della proposta di legge n. 195, volte alla riorganizzazione e la valorizzazione delle superfici agricole e forestali della Regione Toscana, possono essere perseguite mediante una collaborazione - regolata da una apposita convenzione - fra ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e ente Terre regionali toscane;
- d) l'inserimento nella proposta di legge di una norma a salvaguardia della razza autoctona Maremmana.

Le proposte di delibera e di regolamento approvate con voto favorevole, ma condizionate da richieste di modifica, sono state complessivamente 4 di cui 3 approvate all'unanimità e 1 a maggioranza (Decisione n. 12 *"Schema di delibera sui criteri, termini e modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 16 l.r. 68/2011"*).

La deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2012 n. 890 *"Parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto: Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 'Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento')* introduce una diversa disciplina dei trattamenti per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche, per la gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di restituzione, per i flussi dati di monitoraggio quali-quantitativo delle acque, per l'utilizzazione agronomica delle acque.

Le condizioni che il CAL pone a corredo del parere favorevole espresso riguardano:

- a) il problema relativo agli "scarichi per i quali il trattamento è presente solo a piè di utenza", chiedendo più chiare indicazioni sulle modalità con le quali il gestore debba fornire le necessarie garanzie;
- b) la correzione, nell'articolato, di alcune imprecisioni che possono essere fonte di equivoco.

La proposta di deliberazione n. 291 *"Adozione dell'integrazione paesaggistica del PIT in relazione alle aree e ai beni di notevole interesse pubblico per la parte relativa agli articoli 136 e 143 comma 1 lett. b) del d.lgs. 42/04"* ha come oggetto i beni paesaggistici individuati con provvedimento ministeriale e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La revisione e il completamento del Piano paesaggistico intende in particolare elaborare un quadro unitario di interpretazione, rappresentazione e tutela dei valori patrimoniali del paesaggio toscano, mirando al mantenimento dei livelli di sostenibilità nell'uso delle risorse essenziali del territorio nonché all'individuazione e alla salvaguardia delle invarianti strutturali per preservare, recuperare o incrementare la qualità dei paesaggi regionali.

Il parere favorevole del CAL è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) relativamente alla programmata elaborazione degli ulteriori contenuti del Piano paesaggistico è opportuno effettuare una puntuale ricognizione finalizzata ad evidenziare con chiarezza ed obiettività le differenze tra l'attuale stato dei luoghi e la situazione risalente all'epoca del provvedimento di tutela, così da restituire uno scenario aggiornato ed attendibile dei valori paesaggistici originari tuttora presenti, delle modificazioni prodottesi nel tempo, delle compromissioni intervenute. Si evidenzia pertanto che un'analisi critica del sistema delle tutele operanti sul territorio è presupposto indispensabile per una concreta razionalizzazione amministrativa nella fase di applicazione e gestione del Piano paesaggistico;
- b) si ritiene assolutamente pregiudiziale che il Piano paesaggistico produca una concreta razionalizzazione degli *iter* amministrativi ed in particolare un sensibile abbattimento del numero dei procedimenti autorizzativi riferiti a

microinterventi del tutto irrilevanti a fini paesaggistici, soprattutto nelle parti del territorio obiettivamente prive di concreto e rilevante interesse paesaggistico (es: fasce autostradali, zone industriali, periferie urbane);

- c) si considera essenziale che venga data maggiore omogeneizzazione metodologica e terminologica del piano in modo da evitare sovrapposizioni, contraddizioni e/o incertezze interpretative che potrebbero verificarsi a seguito della mancata rielaborazione regionale - resa impraticabile dalla ristrettezza dei tempi - di alcune schede nelle quali è stato più sostanziale l'intervento della soprintendenza competente per territorio.

Il parere contiene anche una raccomandazione nella quale, pur affermando di condividere l'esigenza di dettare specifiche prescrizioni d'uso per le aree soggette a tutela paesaggistica al fine di limitare in misura sostanziale la discrezionalità delle valutazioni di compatibilità da parte delle autorità preposte, si invitano la Giunta e il Consiglio regionale a rendersi disponibili per mantenere aperto il confronto istituzionale e tecnico con le autonomie locali, ed in particolare con le singole amministrazioni comunali per il tramite di ANCI Toscana ed UNCEM Toscana, fino alla definitiva approvazione del piano paesaggistico, allo scopo di individuare ed eventualmente modificare elementi d'incertezza e criticità presenti nelle diverse schede di vestizione e, soprattutto, al fine di coniugare una rafforzata tutela paesaggistica con una concreta e sensibile razionalizzazione degli adempimenti richiesti alle amministrazioni competenti, ai professionisti e ai cittadini.

3. L'ESAME DEGLI ATTI DI MAGGIOR RILIEVO POLITICO-ISTITUZIONALE

Tra i provvedimenti su cui maggiormente si è concentrata la discussione del Consiglio delle autonomie locali vi è sicuramente il "*Documento di programmazione economica e finanziaria per l'anno 2013*". Il lungo percorso di concertazione iniziato ad ottobre del 2012 e avviato contemporaneamente alla legge di bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, la legge finanziaria 2013 e una serie di leggi collegata di notevole impatto politico-istituzionale, è stato tuttavia reso più impervio dall'incertezza derivante dal quadro politico nazionale e dalle manovre economiche messe in atto dal Governo, con inevitabili ricadute sull'attività della Regione che, non da ultimo, hanno comportato un'accelerazione finale nei tempi di presentazione dei singoli atti e una conseguente difficoltà nel procedere da parte del sistema delle autonomie locali ad un approfondito e puntuale esame degli stessi.

Il parere pur favorevole espresso dal CAL sulla proposta di risoluzione n. 161 "*Documento di programmazione economica e finanziaria per l'anno 2013*" contiene nella forma di "raccomandazioni" non pochi rilievi critici, che già erano stati avanzati dalle organizzazioni di rappresentanza degli enti locali al Tavolo di concertazione. Se ne riassumono i principali:

- a) si esprime forte perplessità sulla scelta operata dalla Regione di presentare insieme al DPEF, come collegati alla manovra finanziaria, una serie di importanti modifiche a leggi sulle quali intervengono competenze degli enti locali e si richiede che, per il futuro, si mantengano distinti i percorsi di approvazione, in modo da consentire un esame più ponderato, nel merito delle norme che si intendono rinnovare, da parte del sistema delle autonomie locali;

- b) si ritiene necessario da parte della Regione, seguire con la massima attenzione gli effetti delle politiche e degli interventi proposti nella sanità in particolare per quanto riguarda l'eliminazione delle Società della salute e le ricadute della riduzione delle risorse sui territori montani e periferici, nonché sulle fasce più deboli della popolazione;
- c) a fronte della mancanza nel DPEF di specifiche misure a favore dei territori montani, con riferimento ai temi della connettività e della banda larga, nonché a quello delle agevolazioni sull'IRAP, si ritiene che la Regione debba intervenire con appropriate politiche di settore;
- d) si reputa opportuno approfondire la scelta di istituire un nuovo soggetto, con la missione di gestire la c.d. "green economy", per i possibili incroci negativi con le funzioni attualmente svolte dalle Unioni di comuni e dalle Province in materia di forestazione;
- e) si intende manifestare la preoccupazione per i tagli delle risorse destinate al trasporto pubblico locale e per le conseguenti problematiche di copertura finanziaria collegate alla conclusione della gara regionale nel corso del 2013;
- f) si propone di procedere ad una riforma degli strumenti della programmazione regionali, per renderli più flessibili ed efficaci, in modo da contribuire ad una maggiore coesione del sistema istituzionale della Toscana nel suo complesso;
- g) si propone di modificare le norme in materia di bonifica, consistenti nella sostituzione di un modello organizzativo funzionale, caratterizzato dalla diffusione capillare sul territorio, con un modello accentrato;
- h) si pone in evidenza l'assenza di un chiaro ed organico progetto di riordino istituzionale complessivo e la necessità di approfondire le modalità per la riattribuzione delle funzioni provinciali ai sensi dell'art. 14 del dl 95/2012.

4. LA VERIFICA DELL'ESITO DEI PARERI

Si ricorda preliminarmente che l'incidenza dei pareri del CAL sull'iter di approvazione degli atti deriva da quanto disciplinato dall'art. 66 dello statuto della Regione, secondo cui gli organi regionali, in caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, possono disattendere il parere stesso con motivazione espressa, nonché dall'art. 64 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale in base al quale la Commissione consiliare competente, ove ritenga di procedere anche in caso di parere contrario, ovvero di non accogliere le condizioni poste, deve integrare il preambolo dell'atto normativo o la parte narrativa dell'atto amministrativo con la motivazione del mancato accoglimento.

Delle 6 proposte di legge sulle quali il Consiglio delle autonomie ha proposto modifiche considerandole condizioni per l'espressione del parere favorevole, solo per la pdl n. 193, in seguito divenuta legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81, le modifiche non sono state accolte. La Commissione competente motiva nel preambolo tale diniego sostenendo che tali condizioni non sembrano corrispondere alle finalità della disposizione relativa alla disdetta della prenotazione e sottolineando come la Regione avrebbe comunque promosso una adeguata campagna di informazione in materia.

Ad esclusione della proposta di deliberazione n. 291 *“Adozione dell’integrazione paesaggistica del PIT in relazione alle aree e ai beni di notevole interesse pubblico per la parte relativa agli articoli 136 e 143 comma 1 lett. b) del d.lgs. 42/04”*, per la quale non vi è ancora stato il passaggio in Commissione, per gli altri atti normativi o amministrativi le condizioni del CAL sono state integralmente accolte nel caso delle proposte di legge n. 145 *“Modifiche agli articoli 141 e 142 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l’anno 2012) e inserimento degli articoli 142 bis e 142 ter”*, divenuta poi l.r. 21/2012, della proposta di legge n. 177 *“Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)”* in seguito divenuta l.r. 59/2012 e della proposta di deliberazione n. 890 *“Parere obbligatorio ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto: Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 ‘Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento’*.

Su altre due proposte di legge le richieste di modifiche avanzate dal CAL sono invece state accolte, ma solo parzialmente, dalle competenti Commissioni consiliari.

La pdl n. 166 *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del D.L. 201/2011 e del D.L. 1/2012 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)”* divenuta legge regionale 28 settembre 2012, n. 52, ha visto recepite le modifiche riguardanti la parte relativa al codice del commercio, mentre sono state respinte le modifiche riguardanti il Capo II della legge, quelle cioè incidenti sulla l.r. 1/2005.

Allo stesso modo la Seconda Commissione consiliare ha accolto parzialmente le modifiche proposte dal CAL riferite alla proposta di legge n. 195 *“Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente ‘Terre regionali toscane’ e modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004, alla l.r. 3/1994, alla l.r. 24/2000”*, in seguito l.r. 80/2012, rigettando le richieste di modifica relative agli artt. 12 (Attuazione degli interventi pubblici) e 27 (Finalità dell’amministrazione) della l.r. 39/2000 in quanto ritenuti non rientranti nella competenza legislativa regionale e le modifiche concernenti gli artt. 10 (Ambito degli interventi pubblici forestali), 26 (Utilizzo dei beni) e 29 (Amministrazione dei complessi agricolo-forestali) della l.r. 39/2000, considerate non in linea con le finalità perseguite dall’intervento legislativo.

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE

GENNAIO – DICEMBRE 2013

I. I DATI DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Nelle 13 sedute svolte dal Consiglio delle autonomie locali nel periodo gennaio-dicembre 2013 sono stati esaminati 52 atti (47 l'anno precedente) sui quali è stato espresso, ai sensi della l.r. 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”, parere obbligatorio.

I pareri hanno riguardato: 9 proposte di delibera, 14 proposte di regolamento, 1 proposta di risoluzione e su 24 proposte di legge delle quali 21 di iniziativa della Giunta regionale e 3 di iniziativa consiliare (pdl n. 218 “Disposizioni in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 91/1998”; pdl n. 256 “Disposizioni in materia di programmazione regionale”; pdl n. 259 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”).

Sono stati inoltre adottati 4 pareri inerenti proposte di delibere della Giunta regionale, per il preventivo parere obbligatorio del CAL, così come previsto dalla l.r. 68/2011.

La classificazione per macrosettori evidenzia una concentrazione degli atti in “Territorio Ambiente Infrastrutture” (18), “Sviluppo e attività produttive” (15) e “Finanza regionale” (11). Residuano 4 atti nel macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità”, 2 attribuibili a “Ordinamento istituzionale” e ulteriori 2 attribuibili a “Provvedimenti multisettore”.

Dei 52 pareri approvati dal CAL, 49 sono stati deliberati con voto unanime e solamente 3 a maggioranza dei votanti (pdd n. 400 “Piano regionale di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati”; proposta di regolamento n. 97 “Regolamento di attuazione dell’art. 87 della l.r. 68/2011 sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna”; proposta di delibera n. 334 “Adozione dell’integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell’aeroporto di Firenze. Integrazione alla pdcr n.10 del 14 febbraio 2011”).

Parere integralmente favorevole è stato dato su 32 pareri. I restanti 20 sono stati approvati con raccomandazioni o con condizioni. Nel dettaglio: i pareri favorevoli con raccomandazioni su proposte di legge sono stati in totale 13, sulle proposte di delibera 1 e, ugualmente 1, per le proposte di regolamento, per le proposte di delibera di cui alla l.r. 68/2011 e per l’unica proposta di risoluzione esaminata.

Tre, invece, i pareri favorevoli, ma condizionati da richieste di modifica: 1 proposta di legge (pdl n. 272 “Modifiche alla l.r. 79/2012 ‘Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994’, alla l.r. 21/2012 ‘Disposizioni urgenti in materia di difesa del rischio idraulico e tutela

dei corsi d'acqua' e alla l.r. 91/1998 'Norme per la difesa del suolo'); 1 proposta di delibera (pdd n. 334 "Adozione dell'integrazione al PIT per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze. Integrazione alla pdcr n. 10 del 14 febbraio 2011") e 1 proposta di regolamento (del. n. 883 "Schema di regolamento di attuazione dell'art. 5 della l.r. 80/2012 'Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 29/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000' relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti").

2. I PARERI SOTTOPOSTI A CONDIZIONI

Rispetto all'anno passato, dunque, il numero di pareri vincolati a condizioni è sensibilmente calato (erano 10 nel 2012). Esaminiamo ora nel merito i pareri che il CAL ha voluto sottoporre al Consiglio regionale con l'indicazione di quelle modifiche ritenute necessarie perché il parere espresso possa considerarsi favorevole.

La proposta di legge n. 272 (Modifiche alla l.r. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994", alla l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa del rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" e alla l.r. 91/1998 "Norme per la difesa del suolo") consente, nella fase di transizione, ai commissari e alle unioni dei comuni che svolgono le funzioni della bonifica, di continuare ad operare con piena legittimità. Con tale proposta di legge si intende inoltre garantire la piena operatività del nuovo sistema, prevedendo la nomina di appositi commissari da parte della Giunta e disciplinando la prima nomina del Direttore generale.

In considerazione anche del fatto che la proposta di legge non è stata trattata al Tavolo di concertazione istituzionale, il CAL ha ritenuto di fare proprie le osservazioni presentate da UNCEM Toscana e inserirle, come condizioni, nel parere trasmesso al Consiglio regionale. Nel merito le condizioni indicate attengono alla modifica degli articoli 3, 4 e 23 della proposta di legge. Si propone in particolare di stralciare l'applicazione della proposta di piano al reticolo di gestione di cui all'art. 22, comma 2, lett. e) in quanto trattasi di reticolo ancora in corso di definizione e comunque ben più esteso nella sua attuale individuazione provvisoria rispetto al reticolo interessato dalle attività pregresse e svolte fino ad oggi da parte degli enti di bonifica.

Si chiede inoltre di posticipare ad almeno il 30 novembre la scadenza per l'invio alla Giunta regionale delle proposte di piano delle attività di bonifica e di posticipare la scadenza dal 30 novembre almeno al 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo 2014 da parte dei commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 e dei presidenti delle unioni sulla base delle eventuali osservazioni che la Giunta regionale può formulare nei trenta giorni successivi al ricevimento del bilancio.

Viene infine proposto di modificare la norma che prevede che i consorzi debbano "avvalersi del personale delle unioni dei comuni", correggendo in tal modo una disposizione secondo cui si andavano a costituire all'interno delle unioni di comuni uffici dipendenti giuridicamente dalle unioni stesse, ma funzionalmente dipendenti dal consorzio con diretto "avvalimento".

Con la proposta di delibera n. 334 recante “Adozione dell’integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell’aeroporto di Firenze. Integrazione alla pdcr n.10 del 14 febbraio 2011”, la Regione prende atto delle nuove ipotesi di orientamento della pista contenute nel documento presentato da ENAC e delle conseguenti prescrizioni; contemporaneamente definisce per il parco della Piana il progetto generale di “parco agricolo”, le misure di salvaguardia delle principali aree di riferimento del parco stesso, nonché un programma di interventi finalizzati all’attuazione del parco e alla sostenibilità del sistema territoriale di riferimento. Per la qualificazione aeroportuale definisce una procedura in grado di garantire la migliore qualificazione nel contesto territoriale dato, la salvaguardia dell’area di inviluppo delle diverse ipotesi di pista, le prescrizioni riferite alle diverse ipotesi di progetto ad essa relative, l’attivazione di un comitato di garanzia sulla sostenibilità dell’attività aeroportuale, la previsione di un dibattito pubblico sul progetto di qualificazione dell’aeroporto.

La lunga gestazione del provvedimento e l’approfondito confronto svolto sia in sede di concertazione istituzionale, sia nelle consultazioni promosse dalle commissioni competenti con i soggetti pubblici e privati interessati, ha avuto quale esito, nell’espressione di giudizio del CAL, un parere, votato a maggioranza, contenente precise e dettagliate condizioni: l’accettazione della costituzione di un sistema aeroportuale, che ricomprenda gli aeroporti “Galileo Galilei” e “Amerigo Vespucci”, secondo la proposta formalizzata dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e dall’ENAC; la realizzazione, preventiva rispetto all’approvazione dell’integrazione al PIT, di una struttura d’integrazione societaria fra le società ADF SpA e SAT SpA per mezzo di una nuova società che verrebbe ad assumere il ruolo di holding; la precisazione, negli atti che formano il PIT, della specifica e distinta funzione operativa per ciascuno degli aeroporti; la garanzia di un piano finanziario di ADF SpA di finanziamento dell’investimento necessario alla realizzazione della nuova pista di volo dell’aeroporto “Vespucci” e delle opere che detta realizzazione rende necessarie. Finanziamento che non dovrà in nessun modo e in nessuna misura incidere a detrimento del piano di investimenti in corso di realizzazione da parte di SAT SpA; le opportune assicurazioni perché l’approvazione dell’integrazione del PIT non rallenti e/o contraddica la previsione della realizzazione di un impianto di termovalorizzazione per il trattamento di rifiuti solidi urbani dell’ATO Toscana Centro, previsto nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino e assolutamente indispensabile in una corretta ed equilibrata strategia regionale di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani, secondo la programmazione vigente.

Nella delibera della Giunta regionale n. 883 del 29 ottobre 2013 recante “Schema di regolamento di attuazione dell’art. 5 della l.r. 80/2012 ‘Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 29/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000’ relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti” l’obiettivo del legislatore regionale è di inserire nel più ampio progetto della Banca della terra anche i terreni censiti come abbandonati o incolti, che unitamente ai terreni del patrimonio agricolo e forestale regionale o ai terreni resi disponibili da altri soggetti pubblici e privati, potranno essere messi a disposizione dell’imprenditoria privata. Per raggiungere tale scopo la proposta di regolamento attribuisce all’ente Terre regionali toscane il compito di istruire, valutare ed approvare i piani per la rimessa a coltura che devono essere presentati da coloro che intendono chiedere l’assegnazione dei terreni. Sottoposto alla procedura semplificata di concertazione istituzionale, il provvedimento

è accolto con parere favorevole del CAL pur inserendo, quale condizione, la richiesta alla Giunta regionale di apportare le necessarie modifiche al fine di non far gravare solo sui comuni l'onere e la responsabilità del censimento dei territori incolti o abbandonati.

3. GLI ATTI DI MAGGIOR RILIEVO POLITICO-ISTITUZIONALE

L'appuntamento annuale con il Documento di programmazione economica e finanziaria, rappresenta per il CAL un momento di intensa e partecipata discussione. In esso sono delineate le priorità delle politiche regionali, le regole e i vincoli del patto di stabilità e le inevitabili ricadute delle manovre finanziarie statali. La permanente incertezza derivante dalle scelte del Governo e dal contesto istituzionale rende complesso il percorso di approvazione del DPEF. Tuttavia il 2013 ha visto un ampio confronto al Tavolo di concertazione istituzionale e generale e nei Tavoli tematici, con la presenza di tutti i componenti della Giunta, chiamati ad illustrare le priorità del proprio settore e a rispondere alle richieste di chiarimento avanzate dai partecipanti. Ciò ha fatto sì che sulla proposta di Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2014 il CAL abbia espresso parere favorevole con voto unanime e con raccomandazioni orientate a migliorarne alcuni aspetti specifici: prevedere, relativamente all'ambito di intervento "Competitività del sistema agro-forestale", nel Piano regionale agricolo-forestale 2012-2015, iniziative specifiche per la gestione faunistica venatoria dirette al controllo della sovrappopolazione della fauna selvatica; inserire, nell'ambito di intervento "Valorizzazione e qualificazione dell'offerta del patrimonio culturale" e, in particolare, tra le iniziative volte al sostegno alle politiche della memoria e della Resistenza, per i valori e il significato che il luogo rappresenta, il potenziamento della viabilità di S. Anna di Stazzema; prestare, nell'ambito di intervento "Valorizzazione e qualificazioni del patrimonio edilizio" la massima attenzione ai fenomeni di disagio abitativo, incrementando politiche di ampliamento dell'offerta e attuando incisive misure per la sostenibilità del canone di locazione; proseguire con la massima determinazione, nell'ambito di intervento "Attuazione dell'Agenda digitale", nell'azione di semplificazione e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, implementando gli interventi di innovazione tecnologica al fine di migliorare le performance della pubblica amministrazione anche in tema di contrasto all'evasione fiscale.

Altro provvedimento su cui si è concentrato l'impegno del CAL, con un lavoro protrattosi per più sedute, è la proposta di legge n. 282 "Norme per il governo del territorio". La Regione intende, con questa sostanziale riforma della l.r. 1/2005, garantire un'azione pubblica più efficace, valorizzando il patrimonio territoriale e paesaggistico per uno sviluppo regionale sostenibile e durevole, contrastando il consumo di suolo, promuovendo il ruolo multifunzionale del territorio rurale, promuovendo altresì la partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione dei piani; mantenere la "governance territoriale" quale modello di relazioni tra soggetti pubblici competenti in materia di governo del territorio nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e garantire al contempo una maggiore responsabilizzazione di ciascun soggetto; pervenire ad una revisione generale della normativa del governo del territorio per ciò che attiene ai principi, ai soggetti, alle procedure, alle forme di collaborazione interistituzionale e di risoluzione dei conflitti, alla tutela del paesaggio e alla qualità del territorio, ai contenuti dei piani e alla partecipazione; disciplinare

le forme della pianificazione intercomunale in applicazione della normativa statale e regionale sulle autonomie locali; prevedere una disciplina transitoria al fine di graduare l'inserimento dei contenuti delle nuove disposizioni negli strumenti di pianificazione degli enti locali.

Il tavolo di lavoro tra Regione, ANCI, UPI ed UNCEM si è aperto fin dal mese di gennaio 2013, proseguendo poi con incontri tecnici e politici fino a settembre, le procedure di concertazione istituzionale e generale sono state esperite in una serie di riunioni concluse nel luglio dello stesso anno. Il Consiglio delle autonomie locali si è espresso con parere favorevole e con voto unanime, accogliendo, come raccomandazioni, le osservazioni contenute in un documento presentato al CAL da ANCI Toscana e UNCEM Toscana. In particolare le raccomandazioni riguardano aspetti specifici contenuti nel testo normativo, tra i quali: la perequazione territoriale, le strutture commerciali al dettaglio, l'edilizia residenziale sociale; la perimetrazione del territorio urbanizzato, la pianificazione intercomunale, la Conferenza di co-pianificazione, le varianti semplificate del Piano operativo, i dimensionamenti nel Piano strutturale e nel Piano operativo, gli standard urbanistici e la rigenerazione urbana, la tempistica obbligatoria per l'adeguamento degli strumenti comunali.

4. LA VERIFICA DELL'ESITO DEI PARERI

Ci sembra opportuno ricordare in apertura di questo paragrafo che l'art. 66 dello Statuto della Regione stabilisce che gli organi regionali, in caso di parere del Consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, possono disattendere il parere deliberato, ma con motivazione espressa. Allo stesso modo, l'art. 64 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale dispone che la Commissione consiliare competente, ove ritenga di procedere anche in caso di parere contrario, ovvero di non accogliere le condizioni poste, deve integrare il preambolo dell'atto normativo o la parte narrativa dell'atto amministrativo con la motivazione del mancato accoglimento.

Le specifiche condizioni contenute nel parere deliberato sulla proposta di legge n. 272 (Modifiche alla l.r. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994", alla l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa del rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" e alla l.r. 91/1998 "Norme per la difesa del suolo"), vengono integralmente accolte dal Consiglio regionale, adeguando conseguentemente ad esse il testo della legge.

Più articolate le motivazioni espresse dal Consiglio regionale in merito alle richieste di modifica avanzate dal CAL sulla proposta di delibera n. 334 (Adozione dell'integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze. Integrazione alla pdcr n.10 del 14 febbraio 2011). Il Consiglio ha ritenuto che alcune delle condizioni formulate dal CAL fossero già incluse nel testo della deliberazione, mentre altre "potranno essere approfondite solo successivamente, sulla base di ulteriori elementi di valutazione non acquisibili in questa fase".

Infine, per quanto riguarda la delibera della Giunta regionale n. 883 del 29 ottobre 2013 (Schema di regolamento di attuazione dell'art. 5 della l.r. 80/2012 "Trasformazione

dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 29/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000' relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti), le richieste di modifica contenute nelle condizioni poste dal CAL a corredo del parere espresso sono, ad oggi, ancora all'esame della Giunta regionale.

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE

GENNAIO – DICEMBRE 2014

I. I DATI DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 si sono tenute 8 sedute del Consiglio delle autonomie locali. Un numero sensibilmente inferiore a quello dell'anno precedente, certamente dovuto al turno elettorale per le amministrative, che ha coinvolto la maggioranza dei comuni e delle province della nostra regione, e ai tempi necessari per la conseguente ricostituzione dei loro organi.

Alla flessione del numero delle sedute ha corrisposto una ancor più sensibile diminuzione del numero degli atti esaminati. A fronte dei 52 provvedimenti trattati nel 2013, nell'anno di riferimento il numero complessivo degli atti esaminati è stato di 24. A questo riguardo dobbiamo tuttavia notare che anche il numero dei pareri obbligatori richiesti al CAL (33 in totale) è stato inferiore rispetto a quello degli anni precedenti.

I 23 pareri obbligatori espressi hanno riguardato 10 proposte di legge, tutte di iniziativa della Giunta regionale, 6 proposte di modifica di regolamenti, 5 proposte di delibera, 2 proposte di deliberazione, così come previsto dall'art.12 della l.r. 68/2011. Ai pareri espressi si è inoltre aggiunta 1 pronuncia su una proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del regolamento interno del Consiglio regionale.

La classificazione dei pareri - e dell'unica osservazione espressa - per macrosettori di attività, determina la seguente suddivisione:

- *Ambiente/Infrastrutture* - 3 proposte di legge, 2 proposte di deliberazione, 1 proposta di modifica di regolamento, 1 osservazione;
- *Sviluppo/Attività produttive* - 1 proposta di legge, 2 proposte di modifica di regolamento;
- *Finanza regionale* - 3 proposte di legge, 2 proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 68/2011, 1 proposta di modifica di regolamento;
- *Servizi alla persona e alla comunità* - 2 proposte di legge, 2 proposte di delibera, 2 proposte di modifica di regolamento;
- *Ordinamento istituzionale* - 1 proposta di legge;
- *Provvedimenti multisettore* - 1 proposta di deliberazione;

Con le sole eccezioni della proposta di legge n. 356 "Norme in materia di cave" e dello schema di deliberazione "Individuazione dei criteri per il patto di stabilità orizzontale. Art. 12, comma 2, l.r. 68/2011. Decisione della Giunta regionale n. 12 del 6 ottobre

2014”, approvate con voto a maggioranza, tutti gli altri pareri obbligatori, compresa l’osservazione espressa in merito alla proposta di deliberazione n. 477, sono stati approvati con voto unanime.

Significativo il fatto che dei 23 pareri obbligatori espressi con voto favorevole, cioè la totalità dei pareri esaminati dal CAL, nessuno è stato sottoposto a condizioni, subordinando cioè il parere favorevole alla richiesta di emendamenti, o di modifiche del testo. Così come è altrettanto significativo che solo per 6 provvedimenti il parere favorevole sia stato accompagnato da raccomandazioni (nel 2013 erano 20 i pareri condizionati o con osservazioni, su complessivi 32).

2. I PARERI FAVOREVOLI CON RACCOMANDAZIONI

In particolare i pareri accompagnati da raccomandazione riguardano 5 proposte di legge e 1 proposta di deliberazione. Le proposte di legge sono:

la p.d.l. n. 330 *“Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) e alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)”*, per la quale viene avanzata, come raccomandazione, la richiesta che per quanto riguarda la riallocazione delle funzioni fra Regione ed enti locali si debba procedere non per singoli provvedimenti, ma con una visione d’insieme e con un progetto complessivo, assicurando il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati, a partire dal Consiglio delle autonomie locali;

la p.d.l. n. 336 *“Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle ll.rr. 1/2009, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 79/2013”*, cui viene allegata, quale raccomandazione, l’opportunità da parte della Regione, di svolgere, prima di ogni variazione di carattere finanziario, una attenta ricognizione degli interventi concordati con gli enti locali e un preciso monitoraggio degli accordi di programma, al fine di avere disponibili i necessari strumenti di valutazione sull’efficienza e l’efficacia della programmazione regionale;

la p.d.l. n. 340 *“Modifiche alla l.r. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”*, per la quale si propone alla Regione, come raccomandazione, che tra i vari soggetti operanti nelle materie oggetto della legge, sia esplicitata, nella nuova disciplina, una chiara distinzione di ruoli e competenze, garantendo tra i vari soggetti operanti e il territorio, con le sue articolazioni politiche ed istituzionali, un rapporto di fattiva collaborazione;

la p.d.l. n. 352 *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale”* e la p.d.l. n. 356 *“Norme in materia di cave”*, delle quali trattiamo nel paragrafo successivo.

Completa il quadro dei pareri approvati con raccomandazioni, la proposta di deliberazione n. 436 *“Piano ambientale ed energetico regionale”*, per il quale si richiede:

- di dare maggiore rilievo al tema del mercato volontario dei crediti di carbonio, quale efficace strumento per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica;
- rendere compatibile l’obiettivo dello sviluppo delle risorse energetiche rinnovabili e degli interventi necessari ad attuarlo, con il regime vincolistico posto a tutela del territorio, auspicando una maggiore flessibilità dei vincoli esistenti;
- rivedere l’entità delle risorse messe a disposizione per la costituzione della Banca dati ambientali regionali ed eventualmente rimodularle a vantaggio delle iniziative finalizzate allo sviluppo di energie alternative.

3. GLI ATTI DI MAGGIOR RILIEVO POLITICO-ISTITUZIONALE

Con la proposta di deliberazione n. 475 recante *“Integrazione del sistema aeroportuale toscano ai fini della qualificazione e sviluppo degli aeroporti di Pisa e Firenze alla luce delle nuove composizioni dell’azionariato delle società SAT spa e ADF spa”*, la Regione intende confermare l’integrazione del sistema aeroportuale toscano quale obiettivo prioritario della programmazione regionale. In particolare la proposta di deliberazione autorizza la Giunta all’eventuale vendita delle azioni detenute in tutto o in parte, anche tramite eventuale adesione all’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto le azioni della società SAT, mantenendo l’attuale quota societaria detenuta nella società ADF. La proposta di deliberazione fornisce, infine, le indicazioni a cui la Giunta dovrà attenersi per procedere alla vendita:

- valutazioni in merito alla congruità del prezzo;
- elementi forniti dall’acquirente che consentono di delineare il perseguimento dell’obiettivo di integrazione aeroportuale;
- valutazioni circa le modalità di vendita rispetto ai vincoli posti dai patti parasociali vigenti.

Il Presidente del CAL sottopone al Presidente del Consiglio regionale la formale richiesta di assegnazione del provvedimento in oggetto al Consiglio delle autonomie locali, osservando che su atti di contenuto comparabile, il CAL è chiamato, per quanto disposto dall’articolo 12 della l.r. 36/2000, a dare espressione di parere obbligatorio. Preso atto del diniego da parte del Presidente del Consiglio regionale (diniego motivato dal fatto che “l’elencazione di cui al citato articolo è una elencazione tassativa, non suscettibile di interpretazione estensiva in quanto riferita a casi che coinvolgono la generalità degli enti complessivamente considerati e che pertanto non può ritenersi sufficiente la connessione dell’atto in questione ad un atto di programmazione sul quale il CAL ha espresso in precedenza parere obbligatorio”), il Consiglio delle autonomie locali decide di ricorrere all’art. 36, comma 6 del regolamento interno del Consiglio regionale con cui si attribuisce al CAL la potestà di esprimere eventuali osservazioni su

tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio regionale. La discussione in seno al CAL si svolge sulla base di un documento presentato dal Presidente della Provincia di Pisa che, sostanzialmente, respinge la proposta di deliberazione, con le seguenti argomentazioni:

- non garantisce la praticabilità giuridica della proposta di vendita delle azioni e non riporta l'informazione che il patto parasociale prevede l'obbligo della inalienabilità e una penale del 25% del valore della società nel caso in cui chi recede dal patto e vende le azioni causi la perdita del controllo della SAT, esponendo così i consiglieri regionali ai rischi conseguenti;
- non riporta l'informazione che il CdA di SAT il 28 aprile 2014 ha dichiarato l'OPA non congrua e quindi ostile;
- non dà conto delle contraddizioni fra le previsioni dell'OPA, le previsioni della variante per l'integrazione del PIT, le previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati, quanto previsto dagli accordi sottoscritti e dal contenuto degli studi per la fattibilità dell'integrazione;
- non motiva la scelta della Regione di restare azionista in ADF e, al contempo, di poter cedere tutte le azioni detenute in SAT;
- demanda alla Giunta regionale le valutazioni fondamentali e la decisione sulla eventuale vendita, dando all'organo esecutivo un compito che in tutta evidenza eccede i suoi poteri.

Al termine della discussione, nel prendere atto delle divergenti opinioni registrate, il CAL reputa opportuno non mettere in votazione il testo presentato dal Presidente della Provincia di Pisa, ma trasmetterlo, nella sua interezza, in forma di "osservazioni", al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti, allegando il verbale della seduta.

La proposta di legge 352 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*" riguarda l'aggiornamento, l'integrazione e la modifica delle leggi regionali afferenti alla "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e conservazione della biodiversità", dando vita a un unico testo coordinato. L'obiettivo che si intende perseguire è il rilancio dell'intero sistema, nel rispetto delle sue peculiari finalità di tutela, conservazione e valorizzazione delle aree naturali e della biodiversità.

Le aree naturali protette, terrestri e marine e i siti della Rete Natura 2000 costituiscono, nel dispositivo della proposta di legge, patrimonio comune di beni destinati alla fruizione collettiva, da preservare e valorizzare secondo il principio di solidarietà verso le generazioni future. La proposta di legge oltre ad incentivare la partecipazione e l'accessibilità dei cittadini al governo delle aree tutelate, potenziando gli strumenti di diffusione delle informazioni relative al sistema delle aree protette e della Rete Natura 2000, si fa carico in particolare di uniformare e rendere omogenea la disciplina per l'individuazione e la governance dei parchi regionali, delle riserve naturali e dei siti Natura 2000.

Il Consiglio delle autonomie accompagna, nella forma di "raccomandazioni", al voto favorevole espresso all'unanimità, le osservazioni dell'UPI Toscana nelle quali si rileva

come, nella proposta di legge, siano ignorate alcune criticità riguardanti in particolare la necessità:

- di rendere più stringente il coordinamento - o, per alcuni aspetti, anche l'integrazione gestionale - tra aree protette di diversa tipologia per ambiti territoriali di aree vaste o persino di ambito regionale;
- di una gestione integrata tra riserve naturali di ambiti territoriali almeno a scala provinciale, contraddetta nella proposta di legge dalla possibilità di delega gestionale ai comuni o unioni di comuni; delega che andrebbe limitata a casi specifici e mantenendo alla provincia compiti di coordinamento del sistema;
- di una maggiore integrazione gestionale tra aree protette e tutela della biodiversità a scala territoriale, che al momento non può che fare riferimento al soggetto con maggiori funzioni in materia, ovvero le province, salvo i casi previsti di intesa/collaborazione con gli enti parco regionali, laddove presenti;
- di garantire risorse per la gestione delle riserve naturali (e non solo per la gestione dei parchi), per le iniziative collegate alla biodiversità, (eventualmente riducendo le risorse destinate ad investimenti) e per disporre di personale professionalmente adeguato da impiegare nelle attività più qualificanti: studio, ricerca, monitoraggio, manutenzione, prevenzione, risarcimento danni da fauna, attività educative, ecc.

Con la proposta di legge n. 356 "*Norme in materia di cave*" la Regione intende stabilire regole univoche per il corretto uso delle risorse minerarie, assicurare coerenza sotto il profilo della tutela del territorio e dell'ambiente, garantire uguali opportunità per le imprese del settore. Si vuole, inoltre, prevedere la dislocazione delle funzioni di pianificazione mediante un solo piano di livello regionale: il piano regionale cave (PRC).

Nel predisporre un nuovo strumento della programmazione del settore estrattivo si tiene conto prioritariamente della presenza e della localizzazione di risorse minerarie suscettibili di essere coltivate, delle reali necessità di approvvigionamento, della presenza di siti estrattivi già autorizzati, che possono concludere il proprio ciclo estrattivo e della presenza di aree degradate che necessitano di interventi di trasformazione da cui è possibile trarre benefici per il territorio e profitto per i lavoratori. La nuova pianificazione si propone, infine, di ricercare una più chiara compatibilità tra attività estrattiva e tutela dell'ambiente e del territorio, incentivando anche nuove soluzioni localizzative e l'impiego di nuovi metodi di coltivazione delle sostanze minerali.

Analogamente al caso visto in precedenza, la proposta di legge n. 356, peraltro preliminarmente esaminata in sede di Tavolo di concertazione istituzionale, ottiene dal CAL parere favorevole, ma fa proprie, in forma di "raccomandazioni", le proposte di modifica presentate congiuntamente da ANCI Toscana e UNCEM Toscana.

Nel documento delle due organizzazioni di rappresentanza degli enti locali, viene messa in evidenza la necessità per i comuni di disporre di una normativa regionale, coordinata su più livelli, in grado di garantire la possibilità di fissare limiti per l'escavazione in galleria, che tengano conto dei giacimenti e del loro sfruttamento in sotterranea.

A tal fine, si richiede l'impegno della Regione ad allargare il perimetro dei giacimenti superando l'attuale metodologia che identifica i limiti delle aree in base alla situazione

geologica letta con esclusivo riguardo alla superficie. E' inoltre necessario introdurre nella normativa urbanistica regionale la possibilità di modificare il PRC attraverso strumenti di facile e rapida attuazione quali ad esempio l'accordo di copianificazione.

Nelle proposte di modifica avanzate da ANCI e UNCEM si richiede infine la eliminazione di alcuni articoli della proposta di legge in oggetto in modo che vengano lasciate ai comuni le competenze in materia di verifica della assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale. In subordine si richiede che i limiti entro i quali la valutazione di impatto ambientale debba essere svolta dai comuni sia elevata ad almeno 80.000 mc.

Le proposte di legge n. 380 "*Legge finanziaria per l'anno 2015*", n. 381 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017*" e la proposta di deliberazione n. 526 "*Documento annuale di programmazione per l'anno 2015*", sono state esaminate contestualmente dal Consiglio delle autonomie locali nell'ultima seduta dell'anno. Il parere integralmente favorevole espresso su tutti i citati provvedimenti, non ha tuttavia impedito che negli interventi fosse sottolineata con forza la preoccupazione per i tagli ai bilanci della Regione e degli enti locali, previsti dal disegno di legge di stabilità 2015 presentato dal Governo e per le inevitabili ricadute economiche e sociali delle manovre finanziarie sui nostri territori. A questo riguardo l'UNCEM Toscana ha presentato un documento, contenente osservazioni e contributi sul Documento annuale di programmazione (DAP), che resterà allegato al verbale della seduta, nel quale essenzialmente si richiede alla Regione:

- di riservare una particolare attenzione alle aree interne, a quelle montane e insulari che più di altre marcano debolezze nella quantità e qualità degli investimenti e servizi erogati;
- di prevedere che le funzioni oggi in capo alle province debbano essere trasferite, nel rispetto delle vocazioni territoriali, alle unioni di comuni, eventualmente anche rafforzandone il profilo istituzionale, modificando e aggiornando la l.r. 68/2011;
- di considerare i programmi comunitari europei un'occasione di accelerazione nell'attuazione degli interventi e di implementazione delle risorse regionali, in particolare sulle politiche volte a prevenire il dissesto idrogeologico;
- di valutare, per quanto attiene allo sviluppo della banda larga e ultralarga, anche i risultati raggiunti fino ad oggi e, in particolare, l'effettiva copertura del territorio con il programma di infrastrutturazione delle aree rurali e montane concluso nel 2013;
- di valorizzare, nelle politiche di sviluppo del turismo, i sistemi del "turismo bianco" e del "turismo verde", integrandoli nella complessiva offerta turistica toscana;
- di considerare come il sistema scolastico e formativo, prima di un necessario supporto all'ingresso nel mondo del lavoro, deve essere considerato un elemento imprescindibile nella crescita culturale e civile della persona;
- di rafforzare il progetto "Ecco fatto" quale supporto alla tutela dei diritti di cittadinanza dei soggetti che abitano i territori più marginali;
- di realizzare un sistema di governance politico-amministrativo per quanto riguarda le politiche di pianificazione relativamente alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica.

PROTOCOLLO D'INTESA GIUNTA REGIONALE – ENTI LOCALI

sottoscritto il 6 febbraio 2006
dal Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti
dell'ANCI Toscana, dell'UNCCEM Toscana e dell'URPT

Il giorno 6 febbraio 2006, in Firenze, presso la Presidenza della Giunta regionale della Regione Toscana, la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali, Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Toscana, Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani (UNCCEM) della Toscana, Unione Regionale delle Province Toscane (URPT), rappresentate da:

Claudio Martini, Presidente della Giunta regionale
Aldo Morelli, Vicepresidente dell'ANCI Toscana
Oreste Giurlani, Presidente dell'UNCCEM Toscana
Lio Scheggi, Presidente dell'URPT

alla presenza del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Marco Romagnoli hanno definito i contenuti del presente protocollo d'intesa, relativo alle relazioni fra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali.

Premesso che:

- la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali confermano l'obiettivo comune di rafforzare la coesione istituzionale e la partecipazione e considerano, a tal fine, essenziale la definizione di politiche pubbliche condivise, la conferma e lo sviluppo dei processi di decentramento amministrativo e la piena attuazione del principio di sussidiarietà istituzionale, in un quadro di valorizzazione delle responsabilità di governo che competono alla Regione e agli enti locali ai sensi della Costituzione della Repubblica e dello Statuto regionale;
- il nuovo Statuto regionale definisce un quadro avanzato di principi cui l'azione della Regione si ispira nei rapporti con il sistema delle autonomie locali, richiamando il valore della partecipazione, della concertazione e del confronto;
- le fasi formali di concertazione o di confronto devono svolgersi nell'ambito delle previsioni statutarie dell'articolo 48, che riconoscono, nel caso di atti di competenza degli organi regionali, la possibilità di pervenire ad intese e stabiliscono, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, la previa adeguata informazione al Consiglio medesimo, la possibilità del Consiglio di approvare specifici atti di indirizzo, la verifica degli orientamenti tra la Giunta regionale e le rappresentanze istituzionali e sociali;
- il nuovo Statuto regionale prevede altresì, all'articolo 46, che la legge regionale disciplina le procedure degli atti della programmazione, le funzioni degli organi regionali, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative della società toscana nel processo formativo, le modalità di integrazione con gli atti della programmazione locale, nazionale e omunitaria, le forme di partecipazione;
- la legge regionale n. 49 del 1999, così come modificata dalla legge regionale n. 61 del 2005, stabilisce all'articolo 15 che le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sulla individuazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione, e che la concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, sulla base di specifici protocolli;
- i principi statutari e le norme di legge regionale sugli atti della programmazione, per quanto dettati per detti atti, possono utilmente essere richiamati per definire le regole generali cui ispirare la concertazione o il confronto anche su altri provvedimenti;
- la normativa regionale di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e diffusamente la legislazione regionale richiamano la necessità di attivare forme di raccordo, di concertazione e di cooperazione al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regione ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze;

- gli obiettivi della partecipazione degli enti locali alla definizione di politiche generali e al processo di formazione di specifici provvedimenti regionali sono dunque ampiamente diffusi nell'ordinamento regionale e ormai tradotti in un'ampia e positiva prassi di rapporti tra gli organi di governo regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali;
- la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali valutano, al riguardo, molto positivamente l'esperienza svolta negli anni più recenti a seguito della stipula dei protocolli d'intesa del 1° aprile 1998 e, da ultimo, dell'11 settembre 2002; in particolare, negli ultimi tre anni lo sviluppo della concertazione con gli enti locali ha assunto dimensione e qualità di notevole rilievo, rappresentando un'esperienza tra le più significative realizzate in Italia;
- la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali concordano pertanto di rinnovare il reciproco impegno alla collaborazione mediante la stipula del presente protocollo d'intesa, che adegua il sistema di relazioni reciproche alle previsioni dello Statuto regionale;
- con la firma del presente protocollo d'intesa s'intende superata la precedente intesa sottoscritta in data 11 settembre 2002;
- il Consiglio delle Autonomie Locali ritiene utile continuare l'esperienza di relazione con Anci, Uncem e Urpt in occasione dell'esame di provvedimenti di interesse degli enti locali al Tavolo di concertazione istituzionale;

si conviene quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente protocollo d'intesa disciplina il "Tavolo di concertazione istituzionale" tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali, ANCI Toscana, UNCEM Toscana, URPT, quale sede generale di svolgimento della concertazione e del confronto tra di esse.
2. Disciplina altresì ulteriori modalità generali di concertazione e confronto, che si svolgono in connessione con l'attività del Tavolo tra i soggetti che lo compongono.

Art. 2 (Obiettivi)

1. Con la stipula del presente protocollo, la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali perseguono l'obiettivo di rafforzare la coesione istituzionale e la partecipazione.
2. Considerano, a tal fine, essenziale la definizione di politiche pubbliche condivise, la conferma e lo sviluppo dei processi di decentramento amministrativo e la piena attuazione del principio di sussidiarietà istituzionale, in un quadro di valorizzazione delle responsabilità di governo che competono alla Regione e agli enti locali ai sensi della Costituzione della Repubblica e dello Statuto regionale e in una moderna visione di governance fra le istituzioni del territorio toscano.
3. Le procedure di concertazione e confronto definite dal presente protocollo sono volte alla ricerca di convergenze tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali o alla verifica dei rispettivi orientamenti sulla individuazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti, all'esame congiunto di argomenti di interesse comune, alla definizione di intese, posizioni comuni, programmi di lavoro.

Art. 3 (Statuto regionale)

1. Le forme e le modalità della concertazione e del confronto previste dal presente protocollo si svolgono nel rispetto degli articoli 46 e 48 dello Statuto regionale.

Art. 4 (Ambito di applicazione)

1. La Giunta regionale si impegna a sottoporre alle Associazioni rappresentative degli enti locali, nei casi e con le modalità previsti dal presente protocollo, i provvedimenti di interesse generale degli enti locali, anche se la partecipazione al processo di formazione di detti provvedimenti non è espressamente prevista dalla legge.
2. Se la legge richiede lo svolgimento di processi di concertazione e confronto, comunque denominati, tra Giunta regionale ed enti locali, senza individuare specifiche sedi o modalità di svolgimento, questi si intendono assolti nell'ambito del Tavolo di concertazione istituzionale e delle procedure connesse previste dal presente protocollo.
3. Se la legge regionale individua sedi o modalità specifiche di svolgimento della concertazione e del confronto o comunque prevede determinate forme di partecipazione delle rappresentanze degli enti locali alla definizione di atti regionali, la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali stabiliscono, mediante apposita intesa, i casi e le modalità di intervento del Tavolo di concertazione istituzionale.
4. Ulteriori intese, stipulate in sede di Tavolo di concertazione istituzionale, possono disciplinare casi e procedure particolari di concertazione e confronto, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli seguenti.
5. Il presente protocollo non si applica ai processi di concertazione e confronto, comunque denominati, che la legge regionale prevede tra la Giunta regionale e singoli enti locali.

Art. 5

(Provvedimenti oggetto di concertazione e confronto)

1. Sono oggetto di concertazione e confronto, con le modalità e gli esiti previsti dal presente protocollo, i seguenti provvedimenti di iniziativa o di competenza della Giunta regionale:
 - a) le proposte di legge che attribuiscono o disciplinano competenze amministrative degli enti locali o per le quali viene comunque in discussione l'applicazione del principio di sussidiarietà istituzionale;
 - b) le proposte di regolamenti, di atti della programmazione e di altri atti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale, quando intervengono in ambiti di competenza degli enti locali o ne condizionano l'esercizio delle funzioni o stabiliscono criteri generali per l'attribuzione di risorse finanziarie agli enti locali.
2. Non sono oggetto della concertazione e del confronto disciplinati dal presente protocollo gli atti, anche a contenuto negoziale, che coinvolgono singoli enti locali.
3. I provvedimenti sono sottoposti alla concertazione e al confronto nella forma di schemi di atti o di documenti contenenti linee fondamentali degli atti o orientamenti preliminari.

Art. 6

(Esito della concertazione e del confronto su provvedimenti)

1. La Giunta regionale si impegna ad effettuare la concertazione e il confronto sui provvedimenti la cui approvazione è di sua competenza in modo tale da pervenire ad intese preventive con le Associazioni rappresentative degli enti locali. Concluso l'esame dei provvedimenti nei termini previsti dal presente protocollo, la Giunta regionale adotta i provvedimenti anche in assenza dell'intesa.
2. La concertazione e il confronto sui regolamenti di competenza della Giunta regionale avviene su schemi di atti e prima dell'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente. Le determinazioni finali della Giunta regionale non sono sottoposte ad ulteriore esame delle Associazioni rappresentative degli enti locali, ancorché comportino modifiche degli schemi di regolamento.
3. La concertazione e il confronto sulle proposte di legge si svolge mediante la verifica degli orientamenti della Giunta regionale e delle Associazioni rappresentative degli enti locali. Ad esito dell'esame, le parti si danno reciprocamente atto degli orientamenti condivisi e delle posizioni divergenti. Sugli altri atti di competenza del Consiglio, intese formali possono essere stipulate solo se espressamente previste dalla legge regionale.
4. La Giunta regionale si riserva la redazione finale dei provvedimenti e la possibilità, anche in presenza di intesa su schemi di provvedimenti, di apportare modifiche formali. Se la Giunta intende riservarsi la possibilità di apportare modifiche sostanziali per determinati aspetti di un provvedimento di sua competenza, ne dà espressamente atto a conclusione della procedura di concertazione e confronto. Le Associazioni rappresentative degli enti locali possono richiedere che le modifiche siano loro comunicate prima dell'adozione del provvedimento.

Art. 7

(Questioni all'esame del Tavolo di concertazione istituzionale)

1. I provvedimenti oggetto di concertazione e confronto di cui all'articolo 5 sono portati all'esame del Tavolo di concertazione istituzionale, su iniziativa della Giunta regionale. La Giunta regionale può portare all'esame del Tavolo provvedimenti diversi, anche concernenti l'esercizio di funzioni riservate alla Regione, laddove lo ritenga significativo per lo sviluppo della coesione istituzionale.
2. Nelle procedure di informazione preventiva o semplificate, previste dagli articoli 13 e 14, i provvedimenti sono portati all'esame del Tavolo di concertazione istituzionale su iniziativa delle Associazioni rappresentative degli enti locali. Nella procedura per situazioni d'urgenza, prevista dall'articolo 15, i provvedimenti sono portati all'esame del Tavolo alle condizioni ivi previste.
3. Le intese di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, sono portate all'esame del Tavolo di concertazione istituzionale su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta delle Associazioni rappresentative degli enti locali.
4. Su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta delle Associazioni degli enti locali, possono essere portati all'esame del Tavolo di concertazione istituzionale argomenti di interesse comune, a fini di consultazione e informazione reciproca, o per definire posizioni comuni, programmi di lavoro o intese di carattere generale.
5. La Giunta regionale porta a conoscenza dei soggetti del Tavolo di concertazione istituzionale l'agenda normativa, successivamente alla sua approvazione, al fine di assicurare la migliore programmazione dei lavori.
6. All'ordine del giorno del Tavolo di concertazione istituzionale sono iscritte comunicazioni orali che la Giunta e le Associazioni degli enti locali intendono svolgere su argomenti ritenuti di interesse comune.
7. Sono altresì argomento di valutazione congiunta, da realizzarsi con periodicità e modalità condivise, i risultati dei processi di decentramento amministrativo e quelli derivanti dall'attuazione della normativa e degli atti di programmazione già oggetto di concertazione e confronto, e, più in generale, l'impatto della legislazione regionale sulle autonomie locali e i risultati e le criticità del processo di conferimento di nuove competenze.

8. Ove se ne ravvisi l'opportunità, con ulteriori intese tra i soggetti del Tavolo di concertazione istituzionale sono definite le iniziative e le procedure che possono perseguire al meglio gli obiettivi del presente protocollo o consentire di superare le difficoltà che insorgono nel processo di concertazione e confronto.

9. Su richiesta delle Associazioni rappresentative degli enti locali, il Tavolo di concertazione istituzionale è convocato per esaminare le problematiche derivanti dall'eventuale mancanza o difetto di attivazione dei processi di concertazione e confronto previsti dal presente protocollo, in tutti i casi in cui lo svolgimento di detti processi deriva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dalla volontaria assunzione degli impegni da parte della Giunta regionale.

Art. 8

(Composizione del Tavolo di concertazione istituzionale)

1. Il Tavolo di concertazione istituzionale è composto dalla Giunta regionale, nelle persone del Presidente e dell'Assessore ai rapporti con gli enti locali, e dalle rappresentanze regionali di ANCI, UNCEM, URPT, nelle persone dei rispettivi Presidenti o dei loro delegati.

2. Il Tavolo di concertazione istituzionale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale ai rapporti con gli enti locali. In loro assenza, il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale delegato.

3. In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, alle riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale partecipano gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia. In caso di assenza, la trattazione dell'argomento è svolta dal Presidente del Tavolo o da altro Assessore delegato.

4. Le delegazioni possono avvalersi dell'assistenza tecnica di propri collaboratori.

Art. 9

(Riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale)

1. Le riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale si svolgono il primo e il terzo lunedì del mese in orario antimeridiano, salva la possibilità di modifiche concordate.

2. La convocazione del Tavolo di concertazione istituzionale, la definizione dell'ordine del giorno delle riunioni e le comunicazioni della Giunta regionale sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore ai rapporti con gli enti locali o, su loro richiesta, dall'ufficio di supporto al Tavolo.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, un provvedimento può essere esaminato dal Tavolo di concertazione istituzionale a decorrere dal settimo giorno dalla data della trasmissione dei documenti o degli schemi di atti.

4. La concertazione e il confronto su un dato provvedimento si concludono con la riunione del Tavolo di concertazione istituzionale in cui il provvedimento è posto all'ordine del giorno. Su richiesta della Giunta regionale o di una delle Associazioni rappresentative degli enti locali, la discussione sul provvedimento si conclude nella riunione successiva. Diverse modalità di svolgimento del Tavolo sono concordate tra le parti.

5. Le ulteriori modalità di funzionamento del Tavolo di concertazione sono definite nell'allegato A, parte integrante del presente protocollo. L'allegato può essere modificato con specifica intesa definita al Tavolo.

Art. 10

(Sessioni speciali)

1. L'esame del documento di programmazione economica e finanziaria, del bilancio e del programma regionale di sviluppo si svolge in sessioni speciali, al fine di consentire l'adozione delle proposte di atti nei termini di legge.

2. La Giunta regionale predispose il programma degli incontri in occasione della prima seduta del Tavolo di concertazione istituzionale dedicata ai suddetti provvedimenti.

Art. 11

(Partecipazione delle Associazioni al Tavolo di concertazione istituzionale)

1. Le Associazioni rappresentative degli enti locali si impegnano a garantire la presenza di propri rappresentanti per l'intero svolgimento delle riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale.

2. L'eventuale assenza di una Associazione ad una riunione comporta adesione ai provvedimenti esaminati al Tavolo di concertazione istituzionale, salvo che l'Associazione abbia previamente manifestato il dissenso con nota scritta, o abbia incaricato una delle altre Associazioni di esprimere il proprio punto di vista.

Art. 12

(Procedure abbreviate)

1. Le procedure di informazione preventiva, semplificate e per situazioni d'urgenza, di cui agli articoli seguenti, assolvono alle medesime finalità della procedura di esame in sede di Tavolo di concertazione istituzionale.

2. Le comunicazioni tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali sono effettuate con le stesse modalità delle comunicazioni connesse allo svolgimento delle riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale.

Art. 13

(Procedura di informazione preventiva)

1. I provvedimenti di minore complessità o non sostanzialmente innovativi o innovativi per limitati profili o meramente attuativi di altri provvedimenti possono essere sottoposti a procedura di informazione preventiva e sono posti all'ordine del giorno del Tavolo di concertazione istituzionale alle condizioni previste dal presente articolo.
2. I provvedimenti sono comunicati almeno sette giorni prima dello svolgimento della riunione del Tavolo di concertazione istituzionale o della data prevista per la loro adozione. La Giunta regionale si impegna a non adottarli nel corso di detto periodo.
3. Ove ritenuto di interesse, i Presidenti delle Associazioni degli enti locali, o loro delegati, possono, entro tre giorni dalla data di comunicazione:
 - a) formulare osservazioni, che sono liberamente valutate dalla Giunta regionale;
 - b) richiedere che un dato provvedimento sia portato all'esame del Tavolo di concertazione istituzionale; il provvedimento si considera automaticamente iscritto all'ordine del giorno della prima riunione utile del Tavolo, salvo che la Giunta ne differisca la trattazione ad una riunione successiva.
4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), in assenza dell'Assessore regionale competente, la trattazione dell'argomento, compresa l'eventuale stipula dell'intesa, può essere delegata ai dirigenti degli uffici regionali competenti.
5. La mancata trasmissione di osservazioni o la mancata richiesta di convocazione del Tavolo di concertazione istituzionale comporta riconoscimento alla Giunta regionale di aver adempiuto all'impegno di attivazione delle procedure di concertazione e confronto previste dal presente protocollo.
6. Nei casi previsti dal presente articolo, la procedura di concertazione e confronto si conclude al termine del periodo di cui al comma 2, ovvero in occasione dello svolgimento della riunione del Tavolo di concertazione istituzionale in cui il provvedimento è posto all'ordine del giorno ai sensi del comma 3, lettera b).

Art. 14

(Procedure semplificate)

1. Se un dato provvedimento deve essere adottato e non sono previste o non possono tenersi riunioni ordinarie del Tavolo di concertazione istituzionale utili allo scopo o risulta impossibile trovare un accordo per svolgerle in una data diversa, la Giunta regionale può richiedere che la concertazione e il confronto si svolgano mediante scambio di note scritte.
2. I provvedimenti per i quali è utilizzata la procedura del comma 1 devono essere completi di una relazione che ne illustri le motivazioni, salvo che ciò possa manifestamente dedursi dal loro contenuto.
3. La procedura di cui al comma 1 si conclude decorso il termine indicato dalla Giunta regionale, comunque non inferiore a sette giorni dalla trasmissione della documentazione. Nello stesso termine, le Associazioni rappresentative degli enti locali possono richiedere che il provvedimento sia esaminato in via conclusiva nella prima riunione utile del Tavolo di concertazione istituzionale, indicando le motivazioni della richiesta; in tal caso, la concertazione e il confronto si concludono in occasione della riunione del Tavolo.
4. La Giunta regionale si impegna a non adottare i provvedimenti prima della scadenza dei termini di cui al comma 3.
5. In assenza di trasmissione di nota scritta da parte delle Associazioni rappresentative degli enti locali, sul provvedimento si intende conseguita l'adesione delle Associazioni medesime.
6. La concertazione e il confronto possono svolgersi altresì con la procedura semplificata di cui all'articolo 17, comma 3, nei casi e con le modalità ivi previsti.

Art. 15

(Procedura per situazioni d'urgenza)

1. In tutti i casi in cui l'attivazione di fasi di concertazione e confronto sia da considerarsi volontaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e si presentino situazioni di urgenza per l'adozione di provvedimenti, la Giunta regionale:
 - a) può richiedere che le Associazioni si esprimano, mediante nota scritta, in un termine breve, utile per l'adozione del provvedimento; con la richiesta sono indicate le ragioni dell'urgenza;
 - b) può adottare le proprie determinazioni sui provvedimenti comunicandoli immediatamente alle Associazioni rappresentative degli enti locali con motivazione scritta sulle ragioni dell'urgenza.
2. Se i provvedimenti sono stati adottati, ai sensi del comma 1, senza che le Associazioni rappresentative degli enti locali si siano espresse, essi sono automaticamente iscritti all'ordine del giorno della prima riunione utile del Tavolo di concertazione istituzionale per l'esame congiunto delle relative problematiche.

Art. 16

(Rapporti con il Tavolo di concertazione generale)

1. Gli orientamenti condivisi, le posizioni comuni e le intese realizzate in sede di Tavolo di concertazione istituzionale sono sostenuti unitariamente dalla Giunta regionale e dalle Associazioni rappresentative degli enti locali al Tavolo della concertazione generale.

2. A tal fine, la Giunta regionale si impegna a sottoporre al Tavolo di concertazione istituzionale i provvedimenti indicati all'articolo 5 prima dell'esame che si svolge in sede di Tavolo di concertazione generale.

Art. 17

(Incontri preparatori ed eventuale conclusione della concertazione e del confronto)

1. La Giunta regionale può promuovere incontri preparatori delle riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale o in occasione dello svolgimento delle procedure abbreviate. Gli incontri sono sempre promossi quando lo richiedono le Associazioni degli enti locali.
2. Agli incontri preparatori partecipano gli uffici regionali competenti per materia e i soggetti indicati dalle Associazioni rappresentative degli enti locali.
3. Se nell'incontro preparatorio si verifica la convergenza sul contenuto di un provvedimento, di ciò si dà atto in specifico verbale e la procedura di concertazione e confronto si conclude in senso positivo con la comunicazione dell'esito dell'incontro ai Presidenti delle Associazioni rappresentative degli enti locali o con la ratifica formale in sede di riunione del Tavolo. La presente disposizione si applica solo se i partecipanti all'incontro sono a ciò abilitati dalle parti.

Art. 18

(Coordinamento tecnico e supporto al Tavolo di concertazione istituzionale)

1. Il coordinamento tecnico e le attività di supporto al Tavolo di concertazione istituzionale sono svolti dall'ufficio della Direzione generale della Presidenza competente in materia di rapporti con gli enti locali.
2. L'ufficio cura altresì:
 - a) lo svolgimento degli incontri preparatori;
 - b) lo svolgimento delle procedure abbreviate;
 - c) la conservazione dei verbali del Tavolo di concertazione istituzionale e degli altri atti delle procedure abbreviate.
3. L'ufficio predisponde annualmente una relazione sull'attività del Tavolo di concertazione istituzionale.

Art. 19

(Impegni delle Associazioni rappresentative degli enti locali)

1. Le Associazioni rappresentative degli enti locali si impegnano a comunicare preventivamente alla Giunta regionale le iniziative di rilievo istituzionale che intendono assumere, a livello locale e regionale, sulle questioni che possono incidere nelle materie che sono state oggetto o che possono essere oggetto della concertazione.

Art. 20

(Disposizioni finali)

1. Quando emergono questioni di interpretazione del presente protocollo, queste sono esaminate al Tavolo di concertazione istituzionale. L'esito dell'esame è posto a verbale e costituisce criterio di interpretazione cui riferirsi nel prosieguo dell'attuazione del presente protocollo. Ove ritenuto necessario, i criteri interpretativi sono formalizzati in intesa.
2. In via di prima applicazione, nell'allegato B, parte integrante del presente protocollo, sono definiti casi e procedure particolari di concertazione e confronto e deroghe di carattere generale.
3. L'allegato B può essere modificato con specifica intesa definita al Tavolo di concertazione istituzionale.

Art. 21

(Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali)

1. Alle riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale è invitato il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.
2. Il Presidente del Tavolo di concertazione istituzionale e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali concordano forme e modalità di collaborazione tra i rispettivi uffici di supporto per gli opportuni raccordi nelle attività di interesse comune.

Letto, approvato e sottoscritto nel testo e negli allegati

Claudio Martini, Presidente della Giunta regionale

F.to Claudio Martini

Aldo Morelli, Vicepresidente dell'ANCI Toscana

F.to Aldo Morelli

Oreste Giurlani, Presidente dell'UNCCEM Toscana

F.to Oreste Giurlani

Lio Scheggi, Presidente dell'URPT

F.to Lio Scheggi

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali Marco Romagnoli

sottoscrive il presente atto per adesione all'articolo 21
F.to Marco Romagnoli

Allegato A – Ulteriori modalità di funzionamento del Tavolo di concertazione istituzionale.

1. Le riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale si svolgono presso la sede della Presidenza della Giunta regionale o in altra sede concordata tra le parti.
2. Per lo svolgimento delle riunioni è sufficiente la presenza di una Associazione rappresentativa degli enti locali; la sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 6, comma 1, può essere effettuata anche da una sola Associazione, ovvero da una Associazione in rappresentanza delle altre.
3. Ove esigenze di approfondimento lo richiedano, il Tavolo di concertazione istituzionale costituisce gruppi di lavoro, decidendone la composizione. Ai gruppi di lavoro può essere demandato il compito di definire le posizioni finali delle parti, o di assumere gli orientamenti conclusivi della concertazione e del confronto.
4. Delle riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale è redatto verbale a cura dell'ufficio regionale di supporto. Il verbale è redatto in forma sintetica, salvo che alcuno dei partecipanti richieda espressamente la verbalizzazione di dichiarazioni; al verbale possono essere allegati note e documenti proposti dalle parti. Il verbale di una riunione del Tavolo di concertazione è approvato nella riunione successiva.
5. L'ufficio di supporto al Tavolo di concertazione istituzionale cura la trasmissione della convocazione delle riunioni, delle comunicazioni e dei documenti o degli schemi di atti all'ordine del giorno delle riunioni.
6. La convocazione del Tavolo di concertazione istituzionale e le comunicazioni scritte sono rivolte ai Presidenti delle Associazioni rappresentative degli enti locali.
7. Le comunicazioni delle Associazioni rappresentative degli enti locali sono effettuate dai Presidenti delle Associazioni medesime o dai loro delegati. Le comunicazioni sono rivolte all'Assessore ai rapporti con gli enti locali e all'Assessore competente per materia, nonché all'ufficio di supporto al tavolo di concertazione istituzionale.
8. Ferma restando la regolarità delle convocazioni e delle comunicazioni effettuate ai sensi del punto 6, su richiesta del Presidente di una Associazione le convocazioni e le comunicazioni sono trasmesse altresì ad altri rappresentanti dell'Associazione da lui accreditati.
9. Le convocazioni, le comunicazioni e la trasmissione della documentazione tra le parti avviene, di regola, mediante telefax o posta elettronica; ad esse può altresì provvedersi direttamente in sede di riunione del Tavolo di concertazione istituzionale.

Allegato B – Casi e procedure particolari di concertazione e confronto e deroghe di carattere generale.

1. In deroga a quanto previsto dal presente protocollo d'intesa Giunta regionale – Associazioni rappresentative degli enti locali, per i provvedimenti sottoindicati si applicano le regole speciali ivi previste.

1.1. Provvedimenti in materia di sanità e servizi sociali.

I provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, sono preventivamente comunicati alle Associazioni rappresentative degli enti locali, con le modalità previste dal presente protocollo d'intesa. Le Associazioni possono formulare osservazioni entro i successivi sette giorni. La Giunta regionale valuta le osservazioni e si impegna a convocare la Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 11 LR 40/2005 solo successivamente alla scadenza di detto termine. Resta ferma la possibilità della Giunta regionale di attivare, per l'esame dei suddetti provvedimenti, le procedure formali di concertazione e confronto di cui al presente protocollo d'intesa, in via preventiva rispetto all'esame che si svolge nella Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.

1.2. Provvedimenti in materia di agricoltura.

Per i provvedimenti in materia di agricoltura, si applica il presente protocollo d'intesa. La concertazione e il confronto con le Associazioni rappresentative degli enti locali hanno luogo prima dello svolgimento degli incontri del cd. "Tavolo verde".

1.3. Provvedimenti in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Per i provvedimenti di competenza della Giunta Regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro la concertazione e il confronto si svolgono, di norma, in sede di Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32. In tali casi si procede nel modo seguente:

- a) la convocazione del Comitato di coordinamento istituzionale, l'ordine del giorno e la documentazione relativa sono comunicati anche ai Presidenti delle Associazioni rappresentative degli enti locali;
- b) nel caso in cui il Comitato di coordinamento istituzionale esprima parere favorevole alle proposte di deliberazione

della Giunta Regionale, il verbale della seduta è trasmesso anche ai Presidenti delle Associazioni medesime; la concertazione e il confronto si intendono conclusi positivamente;

c) nel caso in cui il Comitato di coordinamento istituzionale non esprima parere positivo, il provvedimento è rimesso al Tavolo di concertazione istituzionale.

Resta comunque ferma la possibilità di attivare le procedure di cui al presente protocollo d'intesa su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta di una delle Associazioni rappresentative degli enti locali.

Per le proposte di legge e di altri atti di competenza del Consiglio regionale, la concertazione e il confronto si svolgono secondo le procedure del presente protocollo d'Intesa.

2. Esame successivo di atti non sottoposti a procedure formali di concertazione e confronto.

Sui provvedimenti la cui approvazione è di competenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale può adottare le proprie determinazioni senza l'attivazione delle fasi formali di concertazione e confronto, quando queste non risultano essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo, in relazione al contenuto limitato dei provvedimenti o allo svolgimento di precedenti attività del Tavolo di concertazione istituzionale o di precedenti procedure di informazione preventiva o semplificate.

La Giunta regionale comunica alle Associazioni rappresentative degli enti locali le proprie determinazioni, esplicitando le ragioni per le quali non svolge le fasi formali di concertazione e confronto preventivi.

La Giunta regionale si impegna a limitare il mancato svolgimento della concertazione e del confronto preventivi ai soli casi in cui ciò appare manifestamente proporzionato al perseguimento degli obiettivi che il presente protocollo stabilisce di raggiungere ordinariamente mediante lo svolgimento delle attività del Tavolo di concertazione istituzionale e delle procedure di informazione preventiva e semplificate.

Su richiesta delle Associazioni degli enti locali, il provvedimento è posto all'ordine del giorno del Tavolo successivamente alla sua trasmissione al Consiglio regionale.

Le disposizioni del presente punto non si applicano quando la concertazione e il confronto preventivi sono espressamente previsti dalla legge regionale.

TAVOLO PERMANENTE DI CONCERTAZIONE
FRA GIUNTA REGIONALE E ANCI TOSCANA, UNCEM TOSCANA, UPI TOSCANA
SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2010

La Giunta regionale, ANCI Toscana, UNCEM Toscana, UPI Toscana

Considerato che, in attesa di una revisione complessiva della concertazione e del funzionamento del Tavolo di concertazione istituzionale, è necessario prevedere una fase transitoria, fino alla definizione di un nuovo Protocollo d'intesa, volta a concentrare l'attività sui provvedimenti e sulle questioni più rilevanti di interesse degli enti locali;

Tenuto conto detta disciplina transitoria è considerata dalle parti coerente con gli obiettivi Protocollo d'intesa del 6 febbraio 2006;

si danno reciprocamente atto che:

e' conseguita la seguente intesa tra la giunta regionale, l'anci toscana, l'uncem toscana, l'upi toscana sul funzionamento del tavolo di concertazione istituzionale:

- Si confermano le due sedute ordinarie del Tavolo di concertazione (primo e terzo lunedì del mese), verificando di volta in volta se una delle due è necessaria;
- Si decide di concentrare l'esame degli atti su quelli più rilevanti: PRS, atti di programmazione di settore, DPEF, bilancio, proposte di legge, regolamenti;
- Si decide altresì di attivare le procedure abbreviate (articoli 13 e 14 del Protocollo), a seconda dei casi, anche per le pdl o i regolamenti o i programmi di minore impatto (perché parzialmente modificativi di precedenti atti o effettivamente di rilevanza ridotta);
- Si concorda di discutere al Tavolo di concertazione, su iniziativa della Giunta o su richiesta delle Associazioni, argomenti di rilevanza per gli enti locali, indipendentemente dalla presenza di un provvedimento formale da approvare (come del resto già previsto dall'attuale Protocollo). Ciò può essere fatto anche programmando momenti di confronto con gli Assessori sulle politiche di settore;
- Si concorda, per quanto riguarda le deliberazioni della Giunta regionale, di portare all'esame del Tavolo i soli atti che siano considerati dalla Giunta regionale come maggiormente rilevanti; per le altre deliberazioni della Giunta regionale, si procederà ad una informazione preventiva (concertazione come informazione).

Firenze, 27 settembre 2010

Giunta regionale f.to Riccardo Nencini

ANCI Toscana f.to Alessandro Cosimi

UNCEM Toscana f.to Oreste Giurlani

UPI Toscana f.to Andrea Pieroni

**INTESA TRANSITORIA TRA LA GIUNTA REGIONALE
E LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE
DEGLI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE
DI CUI AL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 6 FEBBRAIO 2006.**

La Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali

Premesso che:

- è in corso, a livello nazionale, un processo di riordino degli assetti istituzionali e di ridefinizione delle sedi di partecipazione di Regioni ed Enti locali alla politica nazionale, di cui si dovrà tenere conto anche nella riorganizzazione delle sedi di concertazione e confronto Regioni – Enti locali, già previste dalla disciplina regionale;
- nel confermare il protocollo d'intesa del 6 febbraio 2006, nonché l'intesa per la sua applicazione sottoscritta il 27 settembre 2010, intendono tuttavia rendere ancora più funzionale l'attività di concertazione;
- reputano a tale scopo necessario, in attesa della stipula di un nuovo protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 4 della LR 68/2011, stabilire in via transitoria ulteriori modalità per la più utile applicazione del protocollo d'intesa del 6 febbraio 2006 e della successiva intesa per la sua applicazione del 27 settembre 2010, allo scopo di rafforzare l'efficacia dell'attività di concertazione stessa;

convengono quanto segue:

ART. 1

(Oggetto)

1. La presente intesa individua e disciplina ulteriori modalità applicative per il funzionamento del "Tavolo di concertazione istituzionale" tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali, nel rispetto del protocollo d'intesa stipulato il 6 febbraio 2006 e del successivo atto d'intesa sulla sua applicazione del 27 settembre 2010.

ART. 2

(Nuove modalità organizzative)

1. Le sedute del Tavolo di concertazione istituzionale si svolgono di norma il primo e il terzo venerdì di ogni mese.
2. Al fine di rendere più accessibile la consultazione degli atti in concertazione e più in generale di tutti i documenti afferenti l'attività della concertazione, un apposito spazio del sito web della Giunta Regionale sarà destinato alla loro pubblicazione e sarà reso disponibile alle Associazioni firmatarie del protocollo.
3. In caso di necessità e d'intesa tra tutti i soggetti firmatari, le sedute e tutte le attività istruttorie alle stesse funzionali possono essere svolte utilizzando gli strumenti telematici e più in generale quelli ritenuti utili e adeguati allo scopo.

ART. 3

(Concertazione con un unico livello di governo)

1. Nel caso in cui gli atti oggetto della concertazione istituzionale dispieghino i loro effetti all'interno della sfera delle competenze di uno solo dei livelli di governo che compongono il Tavolo di concertazione istituzionale, l'attività di concertazione ad essi relativa si potrà svolgere esclusivamente tra la Giunta Regionale e l'associazione rappresentativa degli enti locali del livello di governo interessato.

ART. 4

(Sessione di bilancio)

1. L'esame della proposta di legge finanziaria, delle proposte di legge ad essa collegate, della proposta di legge di bilancio e della proposta di legge annuale di manutenzione per gli aspetti d'interesse del sistema degli enti locali, si svolge in sessioni speciali, al fine di consentire l'adozione delle proposte di tali atti nei termini di legge.
2. La Giunta regionale predispone il programma degli incontri in occasione della prima seduta del Tavolo di concertazione istituzionale dedicata ai suddetti provvedimenti.
3. Nei casi di cui al presente articolo non può essere esperita alcuna delle forme abbreviate di concertazione previste dal protocollo.

ART. 5

(Attuazione delle priorità normative)

1. Ogniqualvolta la Giunta si propone di dare corso ad una delle leggi riconducibili all'Agenda delle priorità normative di legislatura di cui al capitolo 2 "LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE" del PRS 2011-2015, può farla precedere da un'apposita seduta di confronto avente ad oggetto l'esame congiunto con le rappresentanze degli enti locali sulle specifiche tematiche che saranno oggetto dei futuri interventi legislativi.
2. La concertazione sulle proposte di legge di cui al precedente comma avviene nel rispetto dell'art. 48 dello Statuto e dell'art. 155 del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

ART. 6

(Casi eccezionali di esclusione dalla concertazione)

1. Eccezionalmente nei casi in cui l'attivazione di fasi di concertazione e confronto non sia consentita dall'urgenza per l'adozione di provvedimenti, la Giunta regionale può prescindervi, dandone motivazione nel provvedimento interessato e trasmettendolo alle associazioni degli enti locali.
2. Delle motivazioni dell'urgenza è data specifica informazione alla seduta successiva del Tavolo.

ART. 7

(Attività preparatorie ex art. 17 protocollo 6 febbraio 2006)

1. Ogni seduta del Tavolo di concertazione istituzionale può essere preceduta da una riunione preparatoria, avente ad oggetto i punti all'o.d.g. della seduta stessa, alla quale partecipano i tecnici di fiducia nominati dalle associazioni degli enti locali con apposito atto, i dirigenti e funzionari regionali competenti per materia.
2. L'assessore competente richiede che le riunioni siano convocate dalla struttura di supporto del Tavolo di concertazione istituzionale, che ne redige un verbale costituito dall'indicazione della data della riunione, dei presenti, degli argomenti trattati e dell'esito. Al verbale sono allegati eventuali documenti tecnici attinenti gli argomenti esaminati.
3. Il verbale e gli eventuali allegati sono resi disponibili a cura della struttura di supporto al Tavolo entro la seduta alla quale si riferiscono.
4. Ove nella riunione si realizzi l'unanime consenso di tutti i tecnici che vi hanno preso parte sul provvedimento in esame, il relativo verbale è sollecitamente trasmesso dalla struttura di supporto del Tavolo all'Assessore regionale competente e ai Presidenti delle Associazioni degli enti locali che, entro due giorni dal ricevimento, possono confermare il risultato positivo raggiunto nella riunione preparatoria, nel qual caso la procedura di concertazione si ha per conclusa, con il raggiungimento dell'intesa sul provvedimento che ne era oggetto.

Firenze, 1 ottobre 2013

Giunta Regionale f.to Vittorio Bugli
ANCI Toscana f.to Sabrina Sergio Gori
UNCCEM Toscana f.to Oreste Giurlani
UPI Toscana f.to Andrea Pieroni

DESIGNAZIONI E NOMINE

DESIGNAZIONI 2010				
organismo interessato	riferimento normativo	ente richiedente	soggetti designati	data designazione
COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI	l.r. 32/2002 DPGR 47/R/2003	Giunta Regionale	Maurizio Bettazzi, Marzia Bonagiusa, Felice Strocchia	29/01/2010 Delibera n. 1
COLLEGIO DI GARANZIA	l.r.34/2008	Consiglio regionale	Grisolia Maria Cristina	10/2/2010
COMITATO REGIONALE PER IL FONDO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	l.r. 32/2002 n.47/R D.P.G.R. 2003	Giunta Regionale	Raffaele Parrini Paolo Grasso	6/07/2010 Delibera n. 2
CONFERENZA PARITETICA INTERISTITUZIONALE	artt.24, 25, 26 della l.r. 1/2005	Giunta Regionale	Simone Gheri, Moreno Canuti, Roberto Bucciarelli, Andrea Pieroni, Leonardo Marras,Alessio Beltrame	18/11/2010
COMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE	l.r. 32/2002 dpgr 47/R/2003	Giunta Regionale	<u>SINDACI - effettivi</u> Comuni di Firenze, Prato, Fucecchio, Lucca, Rosignano Marittimo, San Giovanni Val d'Arno, Orbetello <u>SUPPLEMENTI o loro delegati</u> Sesto Fiorentino, Monsummano Terme, Massa, Pontedera, Piombino, Siena, Follonica PRESIDENTI CM - effettivi Maurizio Verona, Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Versilia, Paolo Bissoli, Presidente della Comunità Montana Lunigiana Alessandro Sassoli, Presidente della Comunità Montana Casentino <u>SUPPLEMENTI o loro delegati</u> Franco Ulivieri, Presidente Comunità Montana Amiata Grossetana Carla Strufaldi, Presidente Comunità Montana Appennino Pistoiese Luciana Bartaletti, Presidente Unione dei Comuni della Val di Merse	1/10/2010

DESIGNAZIONI 2011				
organismo interessato	riferimento normativo	ente richiedente	soggetti designati	data designazione
COMITATO TECNICO REGIONALE PER IL FONDO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	l.r. 32/2002 D.P.G.R. 47/R/2003	Giunta regionale	Gabriella Pedreschi, (in sostituzione di Raffaele Parrini dimissionario)	2/3/2011 Del. n. 2
COLLEGIO DEI REVISORI DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA "ARTEA"	l.r. 60/1999	Giunta regionale	Stefano Turini, Nicola Bernardini	12/4/2011 Del. n. 4
CONFERENZA PERMANENTE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	l.r. 65/2010	Giunta regionale	Massimiliano Mugnaini Sindaco Montemignaio, Alessio Biagioli Sindaco Calenzano, Eleonora Baldi Sindaco Follonica, Gianni Anselmi Sindaco Piombino, Francesco Poggi Sindaco Borgo a Mozzano, Riccardo Ballerini Sindaco Casola in Lunigiana, Maria Antonietta Fais Sindaco Terricciola, Carla Strufaldi Sindaco San Marcello Pistoiese, Annalisa Marchi Sindaco Vaiano, Lucia Coccheri Sindaco Poggibonsi	12/4/2011 Del.n. 5
COMITATO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE	l.r. 32/2002 D.P.G.R. 47/R/2003	Giunta regionale	Marco Da Vela, Elena Conti, Mauro Lunatici, Giovanna Mannelli	12/4/2011 Del.n. 6
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA	DGR n. 68/2011	Giunta regionale	Fausta Fabbri, Sandro Pieroni, Fabio Fabbri, Silvia Masi	12/05/2011 Del. n. 7
COMMISSIONE REGIONALE SPERIMENTAZIONE STRUTTURE SOCIALI	l.r. 41/2005	Giunta regionale	Piernatale Mengozzi, Elena Ciaffone	12/5/2011 Del. n. 8
COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE	l.r. 3/94	Giunta regionale	Anna Maria Betti, Rino Fragai	12/5/2011 Del. n. 10
COMITATO SCIENTIFICO	l.r. 11/1999	Giunta regionale	Eugenia Tognocchi, Andrea Pagnini	11/7/2011 Del. n. 11
CONSULTA REGIONALE DEL SERVIZIO CIVILE	l.r. 35/2006	Giunta regionale	Riccardo Turchi, Ilaria Bugetti, Stefania Saccardi, Andrea Serra	11/7/2011 Del. n. 12
CONFERENZA PARITETICA INTERISTITUZIONALE	l.r. 1/2005	Giunta regionale	Franco Dringoli, Paola Rosignoli	30/09/2011 Del. n. 13
COMITATO TECNICO PER LA GESTIONE DEL REPERTORIO REGIONALE FIGURE PROFESSIONALI	l.r. 32/2002 D.P.G.R. 47/R/2003	Giunta regionale	Cecili Crescioli, Luca del Frate (Designazioni ai sensi della l.r. 5/2008 in sostituzione di Felice Strocchia dimissionario)	30/9/2011 Del. n. 14
COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO (TUTELA DELLE ACQUE)	l.r. 50/2011	Giunta regionale	Comuni di Firenze, Rosignano Marittimo, Scarlino, Pontremoli, Cortona, Lucca	7/12/2011 Del. n. 15

DESIGNAZIONI 2012				
organismo interessato	riferimento normativo	ente richiedente	soggetti designati	data designazione
ARTEA (AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA)	l.r. 60/1999	Consiglio regionale	Leonardo Viciani	21/3/2012 Del. n. 1
COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE	l.r. 19/2011	Consiglio regionale	Beatrice Benesperi, Fabio Biagioni, Andrea Pasquinelli, Michela Cupini (candidature proposte da ANCI ed UNCEM)	21/3/2012 Del. n. 2
NORME PER L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE PARTECIPE E LA TUTELA DEI CITTADINI STRANIERI NELLA REGIONE TOSCANA	l.r. 29/2009	Giunta regionale	Luca Menesini, Giorgio Silli, Matteo Franconi, Nadia Conti, Stefani Magi, Anna Ferretti, Luciano Fedeli, Romina Zago (candidature proposte da ANCI ed UNCEM)	21/3/2012 Del. n. 3
COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE	l.r. 19/2011	Consiglio regionale	Simona Giurlani, Pierluigi Saletti (integrazione con candidature proposte da UPI)	7/5/2012 Del. n. 4
PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA TOSCANA AL COORDINAMENTO NAZIONALE PERMANENTE DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI			Delibera di partecipazione	21/3/2012 Del. n. 6
NORME PER L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE PARTECIPE E LA TUTELA DEI CITTADINI STRANIERI NELLA REGIONE TOSCANA	l.r. 29/2009	Giunta regionale	Sonia Spacchini, Marco La Mastra (integrazione con candidature proposte da UPI)	18/6/2012 Del. n. 7
COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI	l.r. 25/1998	Giunta regionale	Lorenzo Cursi, Andrea Immorali, Elisa Spilotros	18/6/2012 Del. n. 8
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO	l.r. 26/2012	Giunta regionale	Lorenzo Paoli, Stefania Bolletti, Luciano Piazza	31/7/2012 Del. n. 9

DESIGNAZIONI 2013				
organismo interessato	riferimento normativo	ente richiedente	soggetti designati	data designazione
COMITATO PARITETICO PER LE ATTIVITA' DI OSSERVATORIO SULLE SOCIETA' DELLA SALUTE	dgrt 964/2010	Giunta regionale	Giorgio del Ghingaro, Alessandro Pesci, Sabrina Sergio Gori, Elena Ciaffoni	21/1/2012 Del. n. 3
CONFERENZA PARITETICA INTERISTITUZIONALE	dpgr 227/2010 e 210/2011	Giunta regionale	Massimo Galli, Francesca Pierotti	3/5/2013 Del. n. 6
COMITATO TECNICO PER GLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE	l.r. 49/2011	Giunta regionale	Sergio Spagnesi, Leonardo Mangiarotti, Gloria Canessa, Claudia Bigongiali	30/5/2013 Del. n. 7
COMITATO TECNICO PER GLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE	dpgr 61/R/2006 art. 7	Giunta regionale	Alessio Parauda, Adrana Sgolastra	25/6/2013 Del. n. 8
COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	l.r. 59/2009 art. 38	Giunta regionale	Annamaria Innamorati, Lorenzo Di Vecchio	4/12/2013 Del. n. 9

DESIGNAZIONI 2014				
organismo interessato	riferimento normativo	ente richiedente	soggetti designati	data designazione
COMITATO DI INDIRIZZO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUI CONTRATTI PUBBLICI (legge regionale 13 luglio 2007, n. 38)	l.r. 38/2007	Giunta regionale	Luisella Gori, Antonio Bertelli (candidature proposte da ANCI Toscana) Ilaria Naldini, Luciano Monaci (candidature proposte da UNCEM Toscana) Ilaria Marroni, Simone Bianucci (candidature proposte da UPIToscana)	19/3/2014 Del. n. 3 9/4/2014 Del. n. 4 14/7/2014 Del. n. 5
CONFERENZA PARITETICA INTERISTITUZIONALE	l.r. 1/2005	Giunta regionale	Renzo Crescioli	15/09/2014
DESIGNAZIONI 2015				
organismo interessato	riferimento normativo	ente richiedente	soggetti designati	data designazione
CONFERENZA PERMANENTE PER LA TUTELA DELLA COSTA	l.r. 917/1998	Giunta regionale	• Monica Paffetti, Sindaco di Orbetello • Ruggero Barbetti, Sindaco del Comune di Capoliveri; • Massimo Giuliani, Sindaco del Comune di Piombino; • Umberto Buratti, Sindaco del Comune di Forte dei Marmi; • Giancarlo Farnetani, Sindaco del Comune di Castiglion della Pescaia.	09/03/2015

NOMINE 2010				
organismo interessato	referimento normativo	ente richiedente	soggetti nominati	data nomina
COMITATO DI GESTIONE FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO	Legge 266 - 11 agosto 1991	Giunta regionale	Giorgio Del Ghingaro	28/9/2010
COMITATO DIRETTIVO TOSCANI ALL'ESTERO	art.36 l.r.26/2009	Giunta regionale	Paolo Bissoli, Luigi Moscardini, Pietro Luigi Biagioni	28/9/2010

NOMINE 2011				
organismo interessato	referimento normativo	ente richiedente	soggetti nominati	data nomina
COMITATO STRATEGICO RT RT (RETE TELEMATICA DELLA REGIONE TOSCANA)	art. 13 comma 2 l.r. 1/2004	Giunta regionale	Giuditta Giunti	19/1/2011 Del. n. 1
COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO	art. 4 l.r. 59/1996	Giunta regionale	Alessandro Pesci, Gina Giani	12/4/2011 Del. n. 3
COMMISSIONE REGIONALE DI VALUTANZIONE BANDO COD 02.2010	Decreto 6610 del 31.12.2010	Giunta regionale	Michelangelo Caiolfa	12/5/2011 Del. n. 9

NOMINE 2012				
organismo interessato	referimento normativo	ente richiedente	soggetti nominati	data nomina
COMITATO ISTITUZIONALE (NORME PER LA GESTIONE DELLE CRISI IDRICHE E IDRO POTABILI)	art. 6 l.r. 5 giugno 2012 n. 24 modifiche alla l.r. 69/2011 e alla l.r. 91/1998	Giunta regionale	Laura Pioli, Guido Menichetti, Ilaria Baldi, Arnaldo Melloni	15/10/2012 Del. n. 11

NOMINE 2013				
organismo interessato	riferimento normativo	ente richiedente	soggetti nominati	data nomina
COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO (NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSITCO)	art. 15/bis l.r. 89/1998	Giunta regionale	Arnaldo Melloni, Guido Menichetti	22/1/2013 Del. n. 1
CO.GE.	l. 266/1991	Giunta regionale	Giorgio del Ghingaro	22/1/2013 Del. n. 2
COMMISSIONE TECNICA TEMPORANEA	l.r. 79/2012	Giunta regionale	Vincenzo Massaro, Eleonora Petti	20/2/2013 Del. n. 4
CONFERENZA PERMANENTE PER LA DIFESA DEL SUOLO	l.r. 91/1998	Giunta regionale	Alberto Bencistà, Vittorio Gabbanini, Domenico Lombardi, Loris Martignoni, Monica Paffetti, Paolo Renzetti	20/2/2013 Del. n. 5

NOMINE 2014				
organismo interessato	riferimento normativo	ente richiedente	soggetti nominati	data nomina
ASSEMBLEE CONSORTILI DEI CONSORZI DI BONIFICA	l.r. 79/2012	Giunta regionale	Sindaci di: Viareggio, Barga, Capannori, San Romano in Garfagnana, Lucca, Massa, Carrara, Arezzo, Anghiari, Trequanda, Castel San Niccolò, Montepulciano, Cortona, San Giovanni Valdarno, Pistoia, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Prato, Quarrata, Londa, Firenze, Collesalveti, Palaia, Pisa, San Miniato, Fucecchio, Marliana, Monsummano Terme, Massa Marittima, Scarlino, Livorno, Capraia Isola, Pomarance, Portoferraio, Campiglia Marittima, Grosseto, Manciano, Roccastrada, Arcidosso, Buonconvento, Castiglion d'Orcia, Orbetello, Siena. Presidenti delle Province di: Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Firenze, Siena, Arezzo, Prato, Pistoia, Livorno, Grosseto	9/1/2014 Del. n. 1-2
CO.GE	legge 11 agosto 1991, n. 266	CO.GE	Ugo Bercigli (candidatura proposta da ANCI Toscana)	14/7/2014 Del. n. 6
CONFERENZA PARITETICA INTERISTITUZIONALE	L.R. 56/2014	Giunta regionale	Sergio Chienni Francesco Casini	15/12/2014 Del. n. 8

NOMINE 2015

organismo interessato	riferimento normativo	ente richiedente	soggetti nominati	data nomina
ASSEMBLEE CONSORTILI DEI CONSORZI DI BONIFICA n.1 TOSCANA NORD; n.2 ALTO VALDARNO; n. 5 TOSCANA COSTA	l.r. 27/12/2012	Giunta regionale	<p>CONSORZIO n. 1 - BONINI Marco, Sindaco del Comune di Barga; MARIANI Pier Romano, Sindaco del Comune di San Romano in Garfagnana; MENESINI Luca, Sindaco del Comune di Capannori; ROMEO Valerio Massimo, Commissario straordinario del Comune di Viareggio; BUFFONI Narciso, Presidente della Provincia di Massa Carrara; FILIPPESCHI Marco, Presidente della Provincia di Pisa;</p> <p>CONSORZIO N. 2 - ROSSI Andrea, Sindaco del Comune di Montepulciano; VILIGIARDI Maurizio, Sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno; VASAI Roberto, Presidente della Provincia di Arezzo; AGOSTINI Paolo, Sindaco del Comune di Castel San Niccolò; BASIGNERI Francesca, Sindaco del Comune di Cortona; GASPERINI Stefano, Vicesindaco del Comune di Arezzo; NARDELLA Dario, Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Firenze; NEPI Fabrizio, Presidente della Provincia di Siena;</p> <p>CONSORZIO N. 5 - MARTIGNONI Loris, Sindaco del Comune di Pomarance; SOFFRITTI Rossana, Sindaco del Comune di Campiglia Marittima; FERRARI MARIO, Sindaco del Comune di Portoferraio; GIUNTINI Marcello, Sindaco del Comune di Massa Marittima; NOGARIN Filippo, Sindaco del Comune di Livorno; STELLA Marcello, Sindaco del Comune di Scarlino; BONIFAZI Emilio, Presidente della Provincia di Grosseto; FILIPPESCHI Marco, Presidente della Provincia di Pisa; FRANCHI Alessandro, Presidente della Provincia di Livorno;</p>	06/02/2015

CONVENZIONE
TRA CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA TOSCANA
E SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

MODULARIO
C.C. - 135

Mod. 122

CONVENZIONE SULLE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE FRA
LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI
CONTI DELLA TOSCANA, IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
PER LA TOSCANA E LA REGIONE TOSCANA IN MERITO
ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO SULLA
GESTIONE DEGLI ENTI AUTONOMI TERRITORIALI.

ORIGINALE

ooo

Il giorno *16* del mese di *giugno* dell'anno *2006*
presso la sede della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per
la Toscana, in Firenze.

Fra:

- la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana,
rappresentata dal Presidente Francesco Battini;
- il Consiglio delle Autonomie per la Toscana, rappresentato dal Presidente
Marco Romagnoli;
- la Regione Toscana, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale
Claudio Martini.

Ricordato che le funzioni di controllo collaborativo affidate alla Corte
dei Conti dalla Legge 131 del 2003 sulla sana gestione degli enti autonomi
territoriali e sul funzionamento dei controlli interni sono "esclusivamente"
finalizzate ad ottimizzare l'azione amministrativa attraverso la segnalazione
agli organi collegiali elettivi di eventuali anomalie o disfunzioni gestionali
ed al suggerimento delle eventuali misure da adottare nella loro piena
autonomia;



Rilevato che nell'ambito del rapporto collaborativo, come sopra enunciato, l'art. 7, comma 8, della stessa legge 131/2003 prevede "ulteriori forme di collaborazione" fra le Sezioni regionali di controllo della Corte, la Regione e il Consiglio delle Autonomie al fine della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Considerato che anche le specificazioni dell'attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte da svolgersi con le modalità previste dalla Legge finanziaria 2006, rientrano nell'ambito del rapporto di collaborazione atteso dalla Legge 131/2003;

Condiviso da parte dei tre soggetti istituzionali toscani l'interesse pubblico ad un sempre più soddisfacente svolgimento della funzione di controllo della Sezione intesa nei termini sopraindicati, compresa altresì l'attività di espressione di pareri in materia di contabilità pubblica;

Ritenuto, a tal fine, opportuno formalizzare ed implementare i rapporti collaborativi già in atto fra la Sezione regionale della Corte, il Consiglio delle autonomie della Toscana e la Regione Toscana;

Ritenuto in particolare di convenire:

- che il Consiglio delle Autonomie della Toscana sia per la Sezione regionale l'organo di riferimento per la programmazione e le questioni di carattere generale inerenti l'esercizio dei controlli nei confronti di singoli enti autonomi territoriali della Toscana o per referto estesi a categorie di enti, relativamente a profili settoriali e specifici della gestione, sia per la programmazione di referti, indirizzati al Consiglio stesso;
- che la Regione Toscana, allo scopo di consentire alla Sezione della Corte di svolgere la sua funzione di controllo sugli enti autonomi territoriali sia



nei confronti di tutti gli enti che di particolari categorie di essi, metta a disposizione i dati informatici del proprio sistema sulla finanza locale (SIFAL) elaborati in conformità alle esigenze rappresentate dalla stessa Sezione;

- che il Consiglio delle Autonomie possa richiedere alla Sezione regionale di controllo pareri su temi generali di contabilità pubblica di interesse degli enti locali;

Tutto ciò premesso;

SI CONVIENE

1. Il Consiglio delle Autonomie della Toscana è l'organo al quale la Sezione regionale di controllo della Corte fa riferimento per la programmazione e per le questioni di carattere generale inerenti all'esercizio dei controlli sulla regolare e sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni nei riguardi di singoli enti autonomi territoriali toscani o per referti inerenti a particolari categorie di essi.

2. In ordine all'attività di controllo di cui al precedente articolo:

a) il Consiglio delle Autonomie può indicare alla Sezione regionale della Corte dei Conti profili della gestione degli enti autonomi territoriali da inserire eventualmente nel programma dei controlli annualmente predisposto dalla stessa Sezione;

b) la Sezione regionale della Corte, qualora abbia svolto il controllo in ordine a problematiche di carattere generale per la totalità degli enti o per parte di essi, ne riferisce annualmente gli esiti al Consiglio delle Autonomie, in una specifica audizione alla quale sono invitate a partecipare le organizzazioni rappresentative degli enti;



c) la Sezione regionale della Corte, nella stessa audizione, espone al Consiglio delle Autonomie i risultati degli accertamenti effettuati, sulla base delle relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto degli enti autonomi territoriali rimesse dagli organi di revisione economico-finanziaria, sul rispetto degli obiettivi posti dal patto annuale di stabilità e sul vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché sulla eventuale sussistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie.

3. Il Consiglio delle Autonomie esplica la facoltà di cui alla lett. a) del precedente articolo, entro 30 giorni dall'invio da parte della Sezione regionale della Corte della bozza di programma annuale dell'attività di controllo.

Gli organi della Regione possono partecipare alle audizioni di cui alle lett. b) e c).

4. La richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica da parte degli enti autonomi territoriali sono trasmessi alla Sezione regionale della Corte, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie che, in ogni caso, è messo a conoscenza dell'invio anche tramite la stessa

Il Consiglio delle Autonomie valuta l'opportunità di divulgare l'esito del parere emesso dalla Sezione regionale della Corte e da questa trasmesso allo stesso Consiglio, oltre che all'ente richiedente.

Il Consiglio delle Autonomie può richiedere, in via autonoma, pareri su temi generali in materia di contabilità pubblica.

5. La Sezione regionale della Corte invia al Consiglio delle Autonomie l'esito dei controlli effettuati sui singoli enti locali.




6. La Giunta regionale mette a disposizione della Sezione regionale della Corte una griglia di indicatori utili alla valutazione, nel tempo e nello spazio, della gestione finanziaria degli enti.


Il sistema degli indicatori e le sue caratteristiche sono definiti dalla Sezione sulla base degli orientamenti espressi dal Gruppo di esperti nominati dalla Sezione regionale della Corte - di cui fa parte un rappresentante della Giunta regionale e un rappresentante del Consiglio delle Autonomie - e tenendo conto delle informazioni presenti nella banca dati regionale sulla finanza delle autonomie locali (SIFAL).

7. La Sezione regionale della Corte mette a disposizione della Giunta Regionale i dati finanziari e gestionali, non rilevabili dai certificati di bilancio, desunti dalla medesima sulla base dei questionari annualmente compilati dalle autonomie territoriali toscane su richiesta della stessa.


Il Presidente del Consiglio
delle Autonomie per la Toscana
Marco Romagnoli



Il Presidente della
Giunta Regionale Toscana
Claudio Martini



Il Presidente della Sezione
regionale di controllo della
Corte dei conti per la Toscana
Francesco Battini



IL RIORDINO DELLE PROVINCE

Il Consiglio delle autonomie locali della Toscana, visto il d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012, dopo aver effettuato una consultazione dell'IRPET (Istituto per la programmazione economica della Toscana), delle principali rappresentanze d'impresa e dei sindacati del lavoro dipendente e delle associazioni d'impegno ambientalista;

esprimendo

un giudizio critico su provvedimenti che, motivati dall'emergenza, non sono frutto di una revisione organica del sistema delle autonomie locali e della sua legislazione fondamentale e che intaccano prerogative e poteri garantiti dalla Carta Costituzionale;

rileva

che la combinazione dei criteri fissati dalla legge per il riordino produrrebbe risultati obbligati che non soddisfano l'esigenza di una ripartizione territoriale fondata su corrette determinanti economico-sociali e sui rapporti costruiti nell'esperienza delle autonomie territoriali per le politiche di area vasta, alle quali la legge riferisce le funzioni assegnate alle nuove province;

in particolare, che la determinazione della città metropolitana di Firenze risponde parzialmente all'esigenza di rappresentare un'area metropolitana più ampia, descritta da molteplici e coerenti indicatori e già riferimento per le politiche di programmazione della Regione Toscana; che una provincia formata dalle preesistenti di Prato, Pistoia, Lucca e Massa-Carrara appare essere in contrasto con ogni esperienza amministrativa e previsione di motivato d'assetto territoriale; che alle verifiche operate e attestate dalla Prefettura di Arezzo e notificate al Ministero risulta che la provincia di Arezzo è già in possesso del requisito previsto per il numero degli abitanti residenti;

propone

la riarticolazione della proposta discendente dai criteri fissati dalla legge con la richiesta di una sola deroga agli stessi criteri quanto al requisito della dimensione territoriale in misura tale da consentire la costituzione di una provincia formata dalle attuali province di Prato e di Pistoia, già fortemente omogenee, con una scelta capace di facilitare la collaborazione fra la nuova provincia e la città metropolitana di Firenze e di prefigurare evoluzioni positive, fermo restando le previsioni dell'articolo 18 del d.l. 95/2012,

convertito con modificazioni dalla l. 135/2012, dell'integrazione istituzionale nell'area metropolitana della Toscana centrale;

richiede

il riconoscimento per verifica dei dati anagrafici del rispetto del requisito della popolazione residente per la provincia di Arezzo, che dunque raggiunge entrambi i requisiti previsti per rimanere provincia nella stessa dimensione territoriale attuale;

propone

di costituire una nuova provincia con l'accorpamento delle attuali province di Siena e Grosseto;

di costituire una nuova provincia con l'accorpamento delle attuali province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno.

• **La legge 135/2012: applicazione**

Alla luce delle indicazioni della legge 7 agosto 2012 n. 135, le Province toscane ipotizzano accorpamenti che rispettino l'omogeneità territoriale delle comunità rappresentate ed amministrare dai nuovi enti intermedi.

Il rispetto dei criteri previsti dalla legge deve evitare rigidità dimensionali verso il basso e verso l'alto, al duplice scopo di non consentire un numero troppo elevato di province né la creazione di nuove province più grandi di molte regioni italiane, snaturando lo spirito e la lettera del Legislatore e andando contro ai bisogni dei cittadini.

• **La città metropolitana**

Secondo le Province toscane il riassetto dell'ente intermedio non può prescindere dalla soluzione del nodo della Città metropolitana che è tuttavia troppo complesso per essere liquidato in pochi giorni. Per la legge, è comunque rimessa ai Comuni, per mezzo di deliberazioni dei propri Consigli, qualunque decisione in merito. Secondo le Province toscane questo processo partecipativo va rispettato, nessuna decisione può essere calata dall'alto ed eventuali cambiamenti devono vedere protagoniste le autonomie locali nel rispetto del principio democratico.

• **Le nuove Province**

a) In quest'ottica le Province toscane ritengono che la Provincia di **Arezzo** abbia, per superficie ed abitanti, le dimensioni sufficienti fissate dai criteri di riordino del Governo per rimanere esclusa da qualsiasi ipotesi di accorpamento.

In primo luogo, infatti, a seguito di una verifica effettuata nei Servizi demografici dei 39 comuni della Provincia di Arezzo, come certificato e trasmesso dalla Prefettura al Ministero dell'Interno, la popolazione residente al 30 giugno 2012 (quindi prima del decreto 95/2012 e della delibera governativa sui criteri) ammonta a 351.066. Le Province toscane chiedono pertanto il riconoscimento di diritto di tale dato oggettivo.

In secondo luogo l'accorpamento di Arezzo con Siena e Grosseto va a nostro avviso comunque evitato, in quanto produrrebbe una Provincia somigliante più a una Regione (sarebbe dimensionalmente superiore a 8 regioni italiane) che a un ente di area vasta come ipotizzato dalla legge 135/2012.

b) **Grosseto e Siena** possono essere accorpate in un'unica Provincia, rammentando tuttavia che la dimensione territoriale così ottenuta appare estremamente elevata (8.326 Km²), con conseguente difficoltà a svolgere funzioni e servizi.

- c) L'accorpamento delle Province di **Pisa e Livorno** in un unico ente appare coerente con i criteri di legge.
- d) Dall'applicazione della legge 135/2012 risulta a nord della Toscana una Provincia composta da **Lucca e Massa Carrara**.
- e) Per **Prato e Pistoia** si deve conseguentemente prevedere una deroga, avendo le due Province rispettato ampiamente il numero di residenti (544.301) ma non i kmq necessari.

A seguito di quanto sopra risulta per la Città metropolitana un percorso separato, come previsto all'articolo 18.

La proposta delle Province toscane risulta la seguente, come da cartina allegata:

- **Arezzo**
- **Grosseto e Siena**
- **Pisa e Livorno**
- **Massa-Carrara e Lucca**
- **Prato e Pistoia** (con deroga)

Le Province toscane ribadiscono infine la necessità di evitare un eccessivo impoverimento dei territori e, soprattutto, delle città **capoluogo** di provincia attuali con riferimento alla presenza sul territorio degli uffici statali che hanno dimensione provinciale. Seguendo i criteri proposti, in attuazione dell'indirizzo del Governo e dello spirito della legge (ma il tema non è dell'oggi), è possibile pensare a una organizzazione equilibrata di funzioni pregiate diffuse nel territorio toscano (prefetture, questure, ispettorati, provveditorati scolastici, camere di commercio ecc.). Si tratta tuttavia di una partita aperta, che non è oggetto di diretta decisione regionale, ma che va tenuta presente nella stessa evoluzione legislativa.

2 Popolazione		Superficie (kmq)		Comuni
Lucca	Massa Carrara	598.292	2.929	52
Pisa	Livorno	762.901	3.656	59
Siena	Grosseto	502.067	8.326	64
Arezzo		351.066	3.235	39
Prato	Pistoia	544.301	1.330	29
Città metropolitana di Firenze		1.003.154	3.514	44

RISOLUZIONE

Proposta alla Giunta regionale di impugnazione avanti
la Corte costituzionale
dell'articolo 16 della legge 14 settembre 2011 n. 148

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Premesso

che la legge 5 giugno 2003, n. 131 all'articolo 9, comma 2, di modifica dell'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87 ha previsto che: "La questione di legittimità, previa deliberazione della giunta regionale, anche su proposta del consiglio delle autonomie locali, è promossa dal presidente della giunta mediante ricorso diretto alla corte costituzionale e notificato al presidente del consiglio entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnato" ;

che il consiglio delle autonomie locali della regione Toscana è pertanto legittimato a formulare al presidente della giunta regionale la proposta di impugnazione, di cui all'art. 32, comma 2, della l. n. 87 del 1953 come modificato dall'art. 9, comma 2, della l. n. 131 del 2003;

che il potere di proposta attribuito al consiglio delle autonomie locali implica che la proposizione della proposta di ricorso possa essere legittimamente esercitata ogni qualvolta siano ravvisati in una legge o atto avente forza di legge dello stato vizi che ledono l'autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali rappresentati nel consiglio stesso;

Viste

la richiesta avanzata da ANCI Toscana al consiglio delle autonomie locali di valutare l'opportunità di richiedere al presidente della giunta regionale, ai sensi del citato art. 9, comma 2, della l. 131/2003, di impugnare davanti alla corte costituzionale l'articolo 16 della l. 148/2011 nelle parti ritenute lesive delle prerogative costituzionali dei comuni;

le considerazioni di merito poste a fondamento della suddetta richiesta, contenute nella proposta presentata da ANCI Toscana, allegata alla presente risoluzione;

Visto

l'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 14 settembre 2011, n. 148 conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

Considerato

che con il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo. Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, poi convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, sono state adottate numerose innovazioni legislative e modifiche normative che incidono sull’assetto ordinamentale ed istituzionale di soggetti aventi piena rilevanza costituzionale, quali i comuni, con la finalità generale di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici;

che l’adozione di innovazioni normative di natura ordinamentale in settori coperti da speciale e specifica rilevanza costituzionale operata con il procedimento costituito dal combinato “decreto legge-legge di conversione”, impone uno stretto scrutinio sulla sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza prescritti dall’articolo 77 della costituzione che ne giustificano l’adozione;

Considerato inoltre

che l’art. 16 nei commi da 1 a 16 prevede che a decorrere dalla data fissata dal comma 9 i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti debbano esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti tramite una unione, disciplinata dall’art. 32 del TUEL e dalle norme puntuali, e ampiamente innovative, contenute nei citati commi dell’art. 16;

che di queste unioni possano far parte anche comuni superiori a 1000 abitanti a quali è data la facoltà di esercitare attraverso di esse le funzioni fondamentali o, a loro scelta, tutte le funzioni o servizi loro attribuiti, così come stabilito per i comuni fino a 1000 abitanti; che a queste unioni spetta “per conto dei comuni che ne sono membri la programmazione finanziaria e la gestione contabile con riferimento alle funzioni esercitate per mezzo dell’unione” e che “i comuni concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell’unione” soltanto “mediante l’adozione di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall’unione” (comma 4);

che “l’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4” e “nonché i relativi rapporti finanziaria derivanti da bilancio; che i comuni che fanno parte dell’unione entro quattro mesi dall’istituzione delle unione devono adeguare i loro ordinamenti alla disciplina delle unioni (comma 7);

che dal momento dell’istituzione dell’unione per tutti i comuni fino a mille abitanti che ne fanno parte e anche per quelli con popolazione superiore che svolgano mediante l’unione tutte le loro funzioni decadono le giunte e gli organi sono il sindaco e il consiglio e che “ai consigli dei comuni che sono membri competono esclusivamente i poteri di indirizzo” e solo per quelli dei comuni sopra i 1000 abitanti che non esercitino tutte le funzioni tramite unione i consigli esercitano anche i poteri normativi rispetto alle funzioni residue;

che l’unione è dotata di propri organi e in particolar di un consiglio composto dai sindaci e da un certo numero dei consiglieri dei comuni membri, i quali eleggono il presidente che a sua volta nomina la giunta e che è previsto che successivamente il legislatore statale possa anche prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto di questi organi (commi 10 e 11);

che l’art. 16 ai commi 12, 13, 14, 15 disciplina minutamente composizione, funzioni, durata in carica e emolumenti degli organi delle unioni;

che i comuni inferiori a mille abitanti possono derogare all’obbligo di esercitare tutte le loro funzioni e i loro servizi solo se adottano altra forma associativa, quale la convenzione di cui all’art.30 TUEL, fermo restando che anche in questo caso devono gestire tutte le funzioni e i servizi ad essi attribuiti tramite la convenzione.

che tutto questo considerato si osserva che la normativa qui puntualmente richiamata appare in ogni sua parte e nel suo complesso viziata da illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), 118 e 133 cost. nonché per violazione del principio di ragionevolezza e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 cost.;

Considerato infine

che il comma 17 dell’art. 16 ridefinisce il numero degli organi e dei loro componenti rispetto ai comuni fino a diecimila abitanti, articolandone numero e composizione sulla base delle soglie demografiche, ma stabilendo che quelli fino a mille abitanti hanno solo consiglio e sindaco;

che il comma 18 sopprime ogni indennità per i consiglieri dei comuni fino a mille abitanti;

che i commi 19, 20, 21 pongono vincoli di orari e di modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dei comuni fino a quindicimila abitanti;

che le norme citate possano presentare significativi problemi di legittimità costituzionale per violazione degli art. 3, 97, 117, comma sesto, e 69 cost.;

Preso atto

della delibera n. 833 del 3 ottobre 2011 con la quale la giunta regionale autorizza il presidente pro tempore della giunta regionale a sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 5bis, 8, 11, 16, commi 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 28 della l. n. 148/2011;

nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'iniziativa tempestivamente promossa dalla giunta regionale a tutela del principio di autonomia riconosciuto agli enti territoriali, del principio di leale collaborazione e delle competenze regionali di cui agli artt. 114, 117, 118, 119, 120 e 133 cost.;

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

PROPONE

al presidente della regione di impugnare in via diretta l'art. 16 anche nei commi 2, 3, 4, 6, 9, 17, 18, 19, 20 e 21 della l. n. 148 del 2011, per contrasto con gli art. 3, 9, 72, 77, 97, 114, 117, 118, 119, 133 cost.;

STABILISCE

che della suddetta proposta sia data immediata comunicazione al consiglio regionale per ogni eventuale competenza;

DA' MANDATO

al suo presidente di adottare ogni ulteriore provvedimento che si renda necessario per dare piena attuazione alla presente risoluzione.

SUL TRATTAMENTO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Consiglio delle autonomie locali è stato esplicitamente riconosciuto all'interno del nostro ordinamento costituzionale con la riforma del 2001 (L. cost. n. 3/2001), che lo ha qualificato come "organo di consultazione tra Regione ed enti locali" (art. 123, ult. comma, Cost.).

Il CAL è un organismo di raccordo tra la Regione e gli enti locali, che risponde alla logica del federalismo cooperativo, il quale presuppone una interazione ed un dialogo continui tra i diversi livelli di governo, da esperirsi attraverso una sede specifica. a carattere permanente ed a competenza generale (qual è, appunto, il CAL).

La Corte Costituzionale, nel delineare i tratti del Consiglio delle autonomie, ne ha sottolineato l'obbligatorietà, in quanto organo costituzionalmente previsto e necessario, il carattere stabile, la funzione di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali di governo e la finalizzazione alla realizzazione del principio di leale collaborazione nei rapporti infraregionali (C. Cost., n. 370/2006).

Il CAL rappresenta un soggetto istituzionale a sé stante, distinto dagli enti locali che, per mezzo delle loro rappresentanze, lo compongono, preordinato ad attendere un precisa e specificata funzione politico-istituzionale. Funzione che viene prevista dalla stessa Costituzione e risulta ontologicamente diversa da quella cui attendono i singoli amministratori locali nell'ambito delle realtà comunali o provinciali nelle quali operano in virtù del mandato elettorale ad essi conferito.

Nel contesto del CAL i singoli membri non agiscono come rappresentanti di questo o di quell'ente o come portatori e garanti delle istanze specifiche di ciascun ambito politico-locale di appartenenza, ma sono chiamati ad operare come sintesi dei diversi livelli di governo e come "portavoce" del sistema delle autonomie locali nel loro complesso di fronte ai processi decisionali e legislativi della Regione.

Perciò i membri del CAL non possano che essere, innanzitutto e fisiologicamente, proprio i soggetti che amministrano e rappresentano le autonomie locali; dall'altro, che l'autonomia e la funzione di quest'organo sono in grado di "spezzare" il legame tra gli amministratori in questione, la realtà locale di derivazione, l'oggetto e lo scopo precipuo dell'attività in essa (realtà locale) esercitata.


Il dettato di cui all'art. 83, comma 2, TUEL, dispone il divieto per l'amministratore di cui all'art. 77, comma 2 TUEL di percepire alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominati *"se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche"*.

La disposizione, *"partecipazione connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche"* significa che quella partecipazione, per essere gratuita, deve presentare una relazione con l'esercizio delle funzioni pubbliche dell'amministratore locale in quanto tale, cioè con

quegli specifici compiti cui lo stesso attende in forza del suo ruolo istituzione nell'ente di riferimento e del suo mandato elettivo. Il sindaco, il Presidente della Provincia, etc., quando sono chiamati ad agire nell'ambito del CAL non esercitano le funzioni *proprie*, in senso tecnico, del relativo mandato, ma assolvono ad una funzione ulteriore e diversa che è quella di rappresentare, in una sede istituzionale *ad hoc*, autonoma e costituzionalmente stabilita, il sistema complessivo dei governi locali nel dialogo con la Regione. Tale funzione è puntualmente specificata nella nostra Carta fondamentale (art. 123 Cast.), e si collega all'interesse, non già del singolo ente locale, ma a quello più ampio dell'intero complesso dei livelli di governo così detti "minori" di fronte ai processi decisionali del livello così detto "maggiore" (regionale). Ciò, a sua volta, in vista dell'obiettivo di realizzare la leale cooperazione tra i citati diversi livelli di governo.

Dunque la norma citata non può applicarsi al caso di partecipazione al CAL degli amministratori di enti locali, difettando la condizione di applicabilità imposta dalla norma, ossia l'essere la partecipazione *connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche*. Per questo aspetto indiscutibile e, correlativamente, per la rilevanza costituzionale e l'autonomia istituzionale del CAL, è legittima la corresponsione di eventuali compensi a favore degli amministratori che vi partecipano.

PARERE DEL COLLEGIO DI GARANZIA



Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale della Toscana

Signor Presidente

con Sua lettera del 18 marzo 2011 prot.4773/2.6, Ella ha chiesto al Collegio di garanzia di esprimere parere, ai sensi dell'art. 14 bis della legge regionale 34/2008, sul seguente quesito:

“se l'incarico di componente del consiglio delle autonomie locali, ai sensi della l.r. 36/2000, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000”.

Il Collegio si è riunito in data 11 aprile 2011, e con votazione unanime dei presenti, udita la relazione del proprio componente Avv. Alberto Bianchi, allo scopo designato dal Collegio nella seduta del 18 marzo 2011, ha espresso il seguente parere:

“Il Collegio è del parere che l'incarico di componente del Consiglio delle Autonomie Locali non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 83 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le ragioni di seguito indicate”.

1.- Nella richiesta di parere si evidenzia che nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione e razionalizzazione della spesa complessiva regionale, il Consiglio Regionale ha approvato la legge n. 64/2010, con la quale ha inteso dare attuazione anche all'art. 83 comma 2 del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 78/2010 poi convertito in L. 122/2010, secondo il quale gli amministratori locali *“non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche”.*

AVV

Per conseguenza, l'art. 2 della citata l.r. 64/2010 ha sostituito l'art. 7 della l.r. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (di seguito "CAL") prevedendo che *"al presidente e ai componenti del Consiglio delle autonomie locali non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute dello stesso Consiglio e per il suo Ufficio di presidenza"*.

La richiesta di parere prosegue ricordando le argomentazioni assunte a fondamento di tale scelta. Esse sono sostanzialmente le seguenti:

- a) la legge regionale istitutiva del CAL prevede che il Presidente e i componenti dell'organismo siano necessariamente amministratori di enti locali, in alcuni casi come membri di diritto *ratione officii* e che decadano da componenti del CAL al momento stesso in cui cessano dall'esercizio di tale loro funzione pubblica;
- b) in caso di cessazione anticipata, essi sono automaticamente sostituiti dal nuovo titolare della carica, indipendentemente anche dall'appartenenza politica;
- c) a seguito dell'istituzione del CAL, la preesistente consultazione dei singoli enti locali da parte delle commissioni consiliari è stata eliminata e sostituita con l'unitaria consultazione del CAL, tramite i pareri rilasciati da tale organismo.

Cosicché, in conclusione, il legislatore regionale ha ritenuto sussistere una totale identificazione tra la carica di amministratore locale, le funzioni spettanti a tale carica nel rapporto con il Consiglio regionale e la qualità del componente del CAL. E ciò è stato assunto a fondamento della scelta di applicare anche ai componenti del CAL il principio della totale gratuità che l'art. 83, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni stabilisce per la partecipazione degli amministratori locali ad organi o commissioni comunque denominate se questa è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

2.- La richiesta di parere segnala peraltro che a fronte di questa scelta del legislatore regionale e delle sue motivazioni, sono stati sollevati dubbi interpretativi da parte dello stesso CAL e presentati al Consiglio regionale i pareri critici al riguardo espressi dall'ANCI e dalla Legautonomie rispettivamente il 14 e il 17 febbraio 2011. E rileva

che in tali pareri da un lato si contesta il riferimento all'art. 83 comma 2 TUEL, affermando che la disciplina del CAL sarebbe rimessa in via esclusiva alla competenza regionale e non potrebbe dunque trovare vincoli in disposizioni della legge statale; dall'altro si assume che comunque la partecipazione al CAL comporterebbe la titolarità di una funzione diversa e ulteriore rispetto a quella di amministratore locale, perché i suoi componenti sarebbero investiti di un mandato non assimilabile alla partecipazione ad organi e commissioni cui fa riferimento l'art. 83 comma 2 TUEL, ma avente *“caratteristiche proprie di rappresentanza politica generale dell'intero sistema delle autonomie locali della Regione”*.

3.- Letta alla luce delle diffuse considerazioni che l'accompagnano, la richiesta di parere si precisa dunque come richiesta di conoscere se anche l'incarico di componente del CAL di cui sia investito un amministratore di enti locali sia assoggettato o meno al principio della totale gratuità della carica stabilito in via generale dall'art. 83 comma secondo del TUEL per gli amministratori di enti locali.

4.- Non appare strettamente necessario, ai fini dell'espressione del parere, soffermarsi sui modi e sulla storia dell'istituzione del CAL nelle Regione Toscana, e su come essi, e la *“costituzionalizzazione”* dell'organo ad opera della legislazione successiva, si siano inseriti nell'evoluzione delle forme di cooperazione organica tra Regioni ed enti locali, in un quadro ordinamentale nel quale la valorizzazione di sedi in cui realizzare, a diversi livelli, la collaborazione tra enti territoriali è naturale conseguenza della progressiva affermazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

Senza dimenticare questo orizzonte, è sufficiente ricordare che il CAL, dopo la modifica dell'art. 123 operata nel 2001, è tradizionalmente qualificato come organo di rilievo costituzionale o, per usare le parole della Corte Costituzionale, organo *“costituzionalmente necessario”*¹ con funzioni di consultazione tra Regione ed enti locali, previsto dall'art. 123 quarto comma Cost. inserito dall'art. 7 della legge

¹ Così Corte Costituzionale, sentenza 370 del 2006.

costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3. Esso, dice ancora la Corte, “*deve essere disciplinato dallo statuto*” ed ha la finalità di “*garantire la presenza di una nuova forma organizzativa stabile di raccordo tra le Regioni e il sistema delle autonomie locali al fine di attuare il principio di leale collaborazione nei rapporti infraregionali*”².

Nella Regione Toscana, l’art. 66 dello Statuto rimanda alla legge l’istituzione del CAL (comma 1), la sua composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione (comma 2), la disciplina delle risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e la garanzia di funzionamento dell’organo (comma 7). Non è contestabile, e non è contestato, che la “*legge*” cui lo Statuto rinvia sia esclusivamente la legge regionale.

Può dirsi pertanto acclarato che in virtù della previsione costituzionale (prima) e statutaria (poi) la sola fonte normativa abilitata ad intervenire nella disciplina del CAL, per ogni suo profilo, sia costituita dalla legge regionale o, nella sola misura e limiti da quest’ultima previsti in modo esplicito, da una fonte secondaria (ad es. il regolamento interno previsto dall’art. 66 comma 8 dello Statuto regionale).

Deve correlativamente escludersi che profili attinenti alla disciplina del CAL possano, quantomeno in Toscana, essere stabiliti mediante il mero rinvio ad una specifica disciplina stabilita da fonti normative diverse, ivi compresa la legge statale, in mancanza di espresso rinvio alla medesima nello Statuto regionale.

5.- Tale riserva di competenza ha prodotto, sia prima che dopo l’attribuzione al CAL della natura di organo costituzionalmente necessario, una significativa produzione normativa sull’argomento.

Con legge regionale 21 aprile 1998 n. 22 è stato istituito e disciplinato, prima dell’entrata in vigore dello Statuto regionale, il CAL. Successivamente, con legge 21 marzo 2000 n. 36, è stata fornita al medesimo una nuova disciplina.

Quest’ultima - si noti - all’art. 17 regola in modo autonomo anche le indennità di carica e di presenza del Presidente e dei componenti del CAL o loro delegati. Il legislatore

² Corte Costituzionale, sentenza 370 del 2006 cit. in motivazione, paragrafo 4.1.

regionale ha dunque ritenuto (del tutto correttamente, ad avviso del Collegio) che l'attribuzione o meno di compensi, indennità di carica, gettoni di presenza e compensi in qualunque modo denominati ai componenti del CAL rientrasse a pieno titolo nella disciplina dell'organo indefettibilmente riservata all'autonomia regionale e alle sue fonti statutarie e legislative.

6.- Nel caso sottoposto al parere del Collegio, il punto 5 del preambolo della l.r. 64/2010 rinvia viceversa ad una specifica disposizione statale, indicata esplicitamente nell'art. 83 comma 2 del d.lgs. 267/2000, come da ultimo modificato con d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010.

Per le considerazioni sin qui svolte, il Collegio è del parere che il riferimento contenuto nel punto 5 del preambolo a tale disposizione sia incongruo, e che detta norma non possa applicarsi ai componenti del CAL.

(Firenze, 11 aprile 2011)

Il relatore

(Avv. Alberto Bianchi)



COORDINAMENTO NAZIONALE PERMANENTE DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI

ATTO COSTITUTIVO

1



COORDINAMENTO NAZIONALE PERMANENTE DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI

Atto costitutivo

I Presidenti dei Consigli delle Autonomie Locali indicati in calce al presente atto o, in loro rappresentanza, i relativi dirigenti, riuniti in Roma il 5 Aprile 2012, hanno deciso di costituirsi in Coordinamento Permanente.

A circa dieci anni di distanza dal loro riconoscimento quale organo costituzionalmente necessario ai sensi dell'art. 123, 4° comma, della Costituzione, i Consigli delle Autonomie Locali sono stati istituiti nella maggior parte delle Regioni a statuto ordinario e, pur nella loro particolarità ordinamentale, di quelle a statuto speciale.

L'attuazione del principio di sussidiarietà codificato nel nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione e la riforma in senso federalista dello stato rendono indispensabile una adeguata valorizzazione del ruolo delle autonomie locali quali interlocutori necessari, innanzitutto, nei processi decisionali delle Regioni. Fondamentali sono poi le funzioni degli Enti locali anche nei progetti di riforma degli organi costituzionali dello Stato, potendosi loro riconoscere un pieno inserimento nel circuito della rappresentanza politica.

In questo contesto, ferma l'autonomia delle Regioni nell'individuare la disciplina positiva, dopo la fase di approvazione dei nuovi statuti e la prima regolamentazione dei Consigli delle Autonomie Locali, appare indispensabile inaugurare una seconda stagione.

E' necessario rafforzare l'identità di tali Consigli, traendo profitto dalla molteplicità delle esperienze regionali, tutelando le specificità che devono essere salvaguardate, ma ponendosi anche l'obiettivo di elaborare, ove necessario, regole di funzionamento e di condotta comuni a tali organi.

Il Coordinamento che oggi si costituisce intende avviare questo percorso.

Il Coordinamento è costituito dai Presidenti dei Consigli delle Autonomie Locali o loro delegati. Esso si propone, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti obiettivi:


- promuovere delle forme di raccordo tra le attività e le iniziative dei singoli Consigli, anche al fine di una migliore circolazione e scambio di esperienze, oltre che di individuazione delle *best practices* che meglio sono idonee a tutelare e rafforzare il ruolo e l'iniziativa delle autonomie locali;
- coordinare le attività di elaborazione, studio e ricerca sia per ciò che attiene ai profili istituzionali e costituzionali dei Consigli che nell'ambito delle materie afferenti le loro specifiche competenze;
- svolgere attività di interlocuzione con gli organi di governo e con gli altri organi costituzionali, tenendo distinto lo specifico ruolo che la Costituzione attribuisce ai Consigli delle Autonomie locali e, pertanto, non sovrappoendosi bensì rafforzando le attività svolte dalle diverse Conferenze tra Stato, Regioni ed Autonomie locali previste dall'ordinamento;
- elaborare posizioni comuni su specifici argomenti e formulare proposte dirette a valorizzare il ruolo degli Enti locali nei progetti di riforma costituzionale dello Stato.

Loro onore
 M. P. I. U. S.
 [Signature]


Il Coordinamento Nazionale Permanente dei Consigli delle Autonomie Locali si dota di uno Statuto allegato sub "A" il quale viene approvato unitamente al presente atto costitutivo.

I sottoscrittori del presente atto provvedono altresì alla nomina del Coordinatore nella persona di Marco Filippeschi, Sindaco del Comune di Pisa e Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana, nonché dei componenti L'Ufficio di Coordinamento nelle persone di:


Nicola Riccardelli, presidente vicario CAL Lazio




Fabrizio Giuliani, vicepresidente CAL Marche



Mauro Contini, vicepresidente vicario CAL Sardegna




Marco Filippeschi, presidente CAL Toscana



PAOLO ROGLIOVAGNOLA

Fausto Galilei, CAL Umbria



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 9 Trastevere	
N.	9137
Serie	3
Data	19-4-12
REGISTRATO CON EURO 168	
IL DIRIGENTE	

Roma, 5 Aprile 2012

**COORDINAMENTO NAZIONALE PERMANENTE DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DELLE AUTONOMIE LOCALI**



STATUTO

Articolo 1

(Finalità)

1. Il Coordinamento Nazionale Permanente dei Consigli delle Autonomie Locali, denominato anche **“Coordinamento dei Presidenti dei Consigli delle Autonomie Locali”** è un’Associazione senza fini di lucro, con sede in Roma e ha la finalità di:
 - a) promuovere forme di raccordo tra le attività e le iniziative dei singoli Consigli, favorendo lo scambio di informazioni e di esperienze;
 - b) coordinare le attività di elaborazione, studio e ricerca, sia per ciò che attiene ai profili istituzionali e costituzionali dei Consigli che nell’ambito delle materie afferenti le loro specifiche competenze;
 - c) svolgere attività di interlocuzione con gli organi di governo e con gli altri organi costituzionali, nell’ambito dello specifico ruolo e delle funzioni proprie dei Consigli delle Autonomie Locali;
 - d) elaborare posizioni comuni su specifici argomenti e formulare proposte dirette a valorizzare il ruolo degli enti locali nei progetti di riforma costituzionale dello stato e nella legislazione regionale.
2. Il Coordinamento valorizza e garantisce il ruolo degli enti locali nei processi di attuazione dell’ordinamento costituzionale, così come previsto, in particolare, dal Titolo V, Parte II, della Costituzione; promuove e favorisce il rispetto del principio di sussidiarietà nell’attribuzione delle funzioni amministrative con particolare riferimento all’ambito regionale.
3. Sono ammessi di diritto a far parte del Coordinamento i Consigli delle Autonomie Locali che non vi abbiano aderito in sede di costituzione e che lo facciano successivamente o che dovessero essere istituiti, sempre in un momento successivo, purché ne facciano richiesta al Coordinatore nazionale o all’Ufficio di Coordinamento.
4. Ogni singolo CAL è libero di recedere dal Coordinamento mediante delibera dei propri organi da inviare al Coordinatore nazionale o all’Ufficio di Coordinamento. Il recesso ha effetto dalla ricezione di detta comunicazione. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del codice civile.

Articolo 2

(Articolazioni del Coordinamento)

1. Costituiscono articolazioni del Coordinamento:
 - a) l’Assemblea;
 - b) il Coordinatore;
 - c) l’Ufficio di Coordinamento.

best final

[Handwritten signatures]

1

[Handwritten signatures]

Articolo 3

(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Presidenti dei Consigli delle Autonomie locali che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o che aderiranno al Coordinamento anche successivamente. Ciascun Presidente può farsi rappresentare nelle sedute da un proprio delegato.
2. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
 - a) elezione del Coordinatore; del Vice - coordinatore vicario; e dell'Ufficio di Coordinamento.
 - b) formazione dei Gruppi di lavoro, aperti alla più ampia partecipazione dei rappresentanti delle autonomie locali e regionali dei singoli CAL e indicazione dei membri dell'Ufficio di Coordinamento, o loro delegati, che ne assumono le funzioni di responsabile.
 - c) approvazione del bilancio annuale; del regolamento di organizzazione e funzionamento del Coordinamento e relative modifiche;
 - d) approvazione di un documento programmatico annuale;
 - e) esame di ogni oggetto di interesse dei Consigli delle Autonomie Locali.

Articolo 4

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Coordinatore. Di norma, esse si svolgono a Roma con cadenza trimestrale; si tengono, altresì, quando ne facciano richiesta almeno tre Presidenti dei Consigli delle Autonomie Locali.
2. L'ordine del giorno delle riunioni, formulato dal Coordinatore, viene inviato almeno sette giorni prima della seduta, salvo giustificato motivo. Sono, comunque, inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti da un Presidente di Consiglio delle Autonomie Locali.
3. La riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le sedute per l'elezione del Coordinatore; dell'Ufficio di Coordinamento e del Vice - coordinatore sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
4. Le determinazioni concernenti il regolamento di organizzazione e funzionamento del Coordinamento sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti.
5. Nei limiti dei *quorum* costitutivi sopra indicati, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le deliberazioni concernenti la devoluzione dei beni in caso di scioglimento sono adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Articolo 5

(Coordinatore)

1. Il Coordinatore rimane in carica per la durata del suo mandato quale Presidente del CAL di appartenenza. In caso di vacanza e comunque fino a che non si sia proceduto alla elezione del Coordinatore ne svolge le funzioni il Vice - coordinatore.
2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) rappresenta il Coordinamento sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea;
 - c) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento del Coordinamento;
 - d) promuove forme di confronto e collaborazione con le più significative associazioni o strutture di rappresentanza delle autonomie locali e regionali.

Articolo 6
(Ufficio di Coordinamento)

1. L'Ufficio di Coordinamento è composto dal Coordinatore, dal Vice - coordinatore e da un numero da tre a cinque di altri rappresentanti eletti dall'Assemblea.
2. L'Ufficio di Coordinamento coadiuva il Coordinatore nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea.
3. Partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Coordinamento un Segretario eventualmente nominato dal Coordinamento.

Articolo 7
(Durata del Coordinamento)

La durata del Coordinamento è illimitata.

Esso si scioglie per l'impossibilità di raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

In caso di scioglimento le eventuali attività risultanti dai documenti di bilancio saranno devolute agli associati, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 4, comma 6.

Articolo 8
(Fondo comune)

Il Fondo comune del Coordinamento potrà essere costituito dalle seguenti entrate:


- a) i contributi versati dai Consigli aderenti nella misura determinata dall'Assemblea ogni anno, tenendo conto dei bilanci di ciascun Consiglio e nelle forme consentite dai rispettivi ordinamenti regionali;
- b) i contributi degli enti pubblici;
- c) i contributi di enti e soggetti privati;
- d) gli introiti derivanti dalle eventuali iniziative del Coordinamento.

L'Assemblea adotterà, con le maggioranze di cui all'art. 4, comma 5, eventuali disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo.


L'Assemblea provvederà altresì a nominare un Tesoriere e/o un Collegio dei revisori.

Roma, 5 Aprile 2012


Nicola Riccardelli, presidente vicario CAL Lazio




Fabrizio Giuliani, vicepresidente CAL Marche



3



Mauro Contini, vicepresidente vicario CAL Sardegna





Marco Filippeschi, presidente CAL Toscana



PALMIRO GIOVAGNOLA

Fausto Galilei, CAL Umbria



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I di ROMA Ufficio Turin, Sezione di Roma 1	
N.	9137
Codice	3
Data	10/7/12
REGISTRATO CON EURO 168	
IL DIRIGENTE 	

hasok files





DELIBERAZIONE N. 6

Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali della Toscana al Coordinamento nazionale permanente dei Consigli delle autonomie locali.

VISTO l'articolo 123, comma 4, della Costituzione. secondo il quale in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali;

VISTO l'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;

VISTA la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);

CONSIDERATO che:

i Consigli delle autonomie locali sono stati istituiti nella maggior parte delle Regioni a statuto ordinario e, anche se nella loro particolarità ordinamentale, in quelle a statuto speciale;

è necessario rafforzare l'identità e l'attività di tali Consigli attraverso l'obiettivo comune di elaborare, ove indispensabile, regole di funzionamento e di condotta comuni;

l'attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà e la riforma in senso federale dello Stato rendono necessaria una valorizzazione delle autonomie locali nei processi decisionali delle Regioni, quali interlocutori necessari, e fondamentale il ruolo che gli enti locali possono svolgere nei progetti di riforma degli organi costituzionali dello Stato;

a tali fini si è costituito il Coordinamento nazionale permanente dei Consigli delle autonomie locali con atto costitutivo e approvazione dello Statuto, allegati alla presente deliberazione, composto dai Presidenti dei Consigli, ponendosi quali obiettivi fra gli altri:

- promuovere forme di raccordo tra le attività e le iniziative dei singoli Consigli, favorendo lo scambio di informazioni e di esperienze, oltre che l'individuazione delle pratiche più idonee a tutelare e rafforzare il ruolo e l'iniziativa delle autonomie locali;
- coordinare le attività di elaborazione, studio e ricerca, sia per ciò che attiene ai profili istituzionali e costituzionali dei Consigli che nell'ambito delle materie afferenti le loro specifiche competenze;
- svolgere attività di interlocuzione con gli organi di governo e con gli altri organi costituzionali, tenendo distinto lo specifico ruolo che la Costituzione attribuisce ai Consigli delle autonomie locali, non sovrapponendosi bensì rafforzando le attività svolte dalle diverse Conferenze tra Stato, Regioni ed Autonomie locali previste dall'ordinamento;
- elaborare posizioni comuni su specifici argomenti e formulare proposte dirette a valorizzare il

ruolo degli enti locali nei progetti di riforma costituzionale dello stato;

DATO ATTO che nelle sedute del Consiglio delle autonomie locali della Toscana dell'11 luglio 2011, 4 gennaio 2012, 21 marzo 2012, sono state svolte dal Presidente Marco Filippeschi le comunicazioni in merito:

- alla costituzione del Coordinamento nazionale permanente dei Consigli delle autonomie locali e alla sua designazione a coordinatore;
 - alla predisposizione degli atti formali, necessari al funzionamento del coordinamento;
- per le quali il Presidente Marco Filippeschi ha ricevuto mandato;

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA

all'unanimità la partecipazione al Coordinamento nazionale permanente dei Consigli delle autonomie locali secondo l'atto costitutivo e lo statuto allegati;

DA' MANDATO

al suo presidente di adottare ogni ulteriore provvedimento che si renda necessario per dare piena attuazione alla presente deliberazione.

Il Presidente

Marco Filippeschi

CONVENZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia e a valere ad ogni effetto di legge tra:

LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI (Legautonomie) con sede in Via della Colonna Antonina 41 00186 Roma nella persona del suo tesoriere e legale rappresentante Leonida Facchini;

e

COORDINAMENTO NAZIONALE PERMANENTE DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI (Coordinamento) nella persona del suo coordinatore e legale rappresentante Marco Filippeschi

PREMESSO CHE

- in data 5 aprile 2012 è stato costituito a Roma il Coordinamento Nazionale Permanente dei Consigli delle Autonomie Locali, di seguito Coordinamento, che si è dotato di uno statuto approvato congiuntamente all'atto costitutivo;
- il Coordinamento è una associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, alla quale sono ammessi di diritto i Consigli delle autonomie locali, di seguito Cal, che non vi abbiano aderito in sede di costituzione e che ne facciano richiesta successivamente;
- l'articolo 8 dello statuto del Coordinamento elenca le entrate che costituiscono il fondo comune del Coordinamento medesimo, tra le quali sono previsti i contributi versati dai Cal aderenti nella misura determinata ogni anno dall'Assemblea del Coordinamento, tenendo conto dei bilanci di ciascun Cal e nelle forme consentite dai rispettivi ordinamenti regionali;
- alle entrate da contributi associativi si aggiungono gli eventuali contributi degli enti pubblici e privati, nonché gli introiti derivanti dalle iniziative del coordinamento.

CONSIDERATO

- che è necessario da parte del Coordinamento avvalersi, nella fase di avvio delle proprie attività, di un supporto logistico e amministrativo in grado di agevolarne la piena, seppur graduale, operatività;
- che Lega delle autonomie locali, di seguito Legautonomie, è una associazione non riconosciuta di enti locali impegnata per la crescita democratica e civile del Paese e il rinnovamento delle istituzioni fondato sulla valorizzazione delle autonomie, la coesione sociale e la partecipazione dei cittadini;
- che a Legautonomie aderiscono circa duemila enti tra comuni, province, regioni e comunità montane;
- che Legautonomie promuove una intensa attività di formazione, consulenza e ricerca per favorire l'innovazione nelle concrete modalità di gestione e nel governo degli enti territoriali;
- che Legautonomie è pertanto interessata ad una piena valorizzazione delle funzioni dei Consigli delle autonomie locali regionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra Legautonomie e il Coordinamento si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Lega delle autonomie locali, di seguito Legautonomie, svolge a titolo non oneroso attività di supporto logistico, di segreteria e di gestione amministrativa delle attività del Coordinamento Nazionale Permanente dei Consigli delle Autonomie Locali, di seguito Coordinamento, attraverso la messa a disposizione dei propri uffici e del proprio personale.

Art. 2

1. Legautonomie cura la gestione contabile e amministrativa delle risorse finanziarie provenienti dalle quote associative al Coordinamento in base ai dispositivi di legge, secondo le indicazioni degli organi competenti del Coordinamento medesimo ed i dispositivi regolamentari da esso eventualmente adottati.
2. Legautonomie assicura supporto tecnico agli organi del Coordinamento per la predisposizione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo che devono essere approvati dall'Assemblea del Coordinamento.

Art. 3

1. La presente convenzione ha durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione e si rinnova automaticamente al termine di ogni anno.
2. La presente convenzione può in ogni caso cessare anticipatamente la sua efficacia per decisione unilaterale espressa da una delle parti.
3. Allo scadere della convenzione, ovvero alla sua cessazione, Legautonomie conferisce al Coordinamento le risorse finanziarie eventualmente residue ed il Coordinamento informa tempestivamente tutti gli aderenti dell'avvenuta cessazione.

per Lega delle Autonomie Locali

per il Coordinamento Nazionale Permanente
dei Consigli delle Autonomie Locali

Il tesoriere e legale rappresentante
Leonida Facchini

Il coordinatore e legale rappresentante
Marco Filippeschi

Roma li, 4 dicembre 2013

APPENDICE

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE

GENNAIO-DICEMBRE 2015

I. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE NELL'ULTIMO ANNO DELLA LEGISLATURA

I.1 I DATI SUI PARERI

Le elezioni tenutesi il 31 maggio per il rinnovo del Consiglio regionale e per il rinnovo di alcune amministrazioni comunali della Toscana hanno inevitabilmente inciso sull'attività del Consiglio delle autonomie locali sia per quanto riguarda le sedute effettuate, sia per i pareri espressi, riducendone complessivamente il numero.

Dall'inizio dell'anno al 28 marzo, data dell'ultima seduta del Consiglio regionale, il CAL si è riunito 6 volte per esprimere pareri obbligatori su 14 atti, così suddivisi: 5 proposte di legge, tutte di iniziativa della Giunta regionale, 5 proposte di regolamento, 3 proposte di deliberazione, 1 schema di deliberazione (di cui alla l.r. 68/2011, art. 12).

La ripartizione dei pareri per macrosettori di attività conferma gli andamenti rilevati negli anni precedenti:

- *ambiente/infrastrutture*: 3 proposte di regolamento e 1 proposta di delibera;
- *sviluppo/attività produttive*: 1 proposta di legge;
- *finanza regionale*: 1 schema di deliberazione (l.r. 68 /2011, art. 12);
- *servizi alla persona e alla comunità*: 1 proposta di legge, 2 proposte di regolamento, 2 proposte di delibera;
- *ordinamento istituzionale*: 2 proposte di legge;
- *provvedimenti multisettore*: 1 proposta di legge.

Si conferma inoltre il sostanziale allineamento dei pareri espressi alle scelte operate dalla Giunta e agli esiti del procedimento di concertazione istituzionale. Tutti i 14 atti sottoposti al giudizio del CAL ottengono parere favorevole (12 con voto unanime e 2 con voto a maggioranza) e, cosa altrettanto significativa, nessun parere è sottoposto a condizione, mentre soltanto 4 pareri sono accompagnati da raccomandazioni.

1.2 I PARERI FAVOREVOLI CON RACCOMANDAZIONI

I pareri favorevoli che contengono raccomandazioni riguardano 2 proposte di legge e 2 proposte di regolamento.

Le proposte di legge sono la n. 396 “*Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*” e la n. 402 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle*

province, sulle unioni e fusioni dei comuni). Modifiche alla leggi regionali 67/2003, 41/2005, 68/2011, 43/2013”, che accludono entrambe, quale parte integrante delle deliberazioni, documenti di osservazioni e proposte di emendamenti di ANCI Toscana, UPI Toscana e UNCEM Toscana, sui quali ritorneremo nel paragrafo successivo.

Con la “Proposta di regolamento di attuazione dell’art. 12 bis, comma 4, lettera e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (Deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2015, n. 185)”, la Regione intende perseguire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, attraverso la definizione degli obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni all’ente concedente e, successivamente, da questo alla Regione e alle Autorità di bacino.

Al parere favorevole del CAL si accompagnano le raccomandazioni, proposte da ANCI Toscana. Tra queste:

- la necessità di considerare la sola totalizzazione dei volumi prelevati che può essere misurata su base annuale, lasciando alle captazioni maggiori anche la possibilità di avere un misuratore di portata istantaneo;
- la necessità che la misura dei prelievi, salvo grandi derivazioni, venga fatta con cadenza annuale e sia relativa al volume totale prelevato.

La “Proposta di regolamento di attuazione dell’art. 12 bis, comma 4, lett. a), b), c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) “Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile”. Deliberazione della Giunta regionale del 2 febbraio 2015, n. 186”, persegue sostanzialmente le stesse finalità del precedente regolamento: garantire la tutela della risorsa idrica; garantirne il contenimento dei consumi e assicurare la prevenzione delle crisi idriche.

Le raccomandazioni trasmesse alla Giunta regionale sono ancora una volta contenute in un documento di ANCI Toscana ed assumono la veste di specifici emendamenti:

- all’art. 9 (Contenuti delle concessioni di derivazione soggette a verifica periodica), si propone di prevedere l’obbligo di installazione di un misuratore del volume prelevato e le modalità di comunicazione di tale valore all’ente concedente;
- all’art. 20 (Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici), si propone di introdurre il divieto di estrazione delle acque sotterranee nelle aree di salvaguardia dei punti di captazione idropotabile affidando all’utente il compito, prima di effettuare la nuova captazione, di verificare l’inesistenza di tale casistica con domanda da presentarsi all’A.I.T.

1.3 GLI ATTI DI MAGGIOR RILIEVO POLITICO-ISTITUZIONALE

La IX legislatura regionale si conclude con due atti di significativo rilievo ordinamentale. La già citata proposta di legge n. 396 “Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto

istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale” con la quale la Regione avvia un processo di riorganizzazione degli assetti del servizio sanitario regionale attraverso l'accorpamento delle 12 aziende unità sanitarie locali in 3 aziende USL, una per ciascuna area vasta. Al parere favorevole deliberato dal CAL si accompagnano due documenti rispettivamente di ANCI Toscana e UNCEM Toscana che vengono proposti al Consiglio regionale quali raccomandazioni. I punti salienti intendono:

- richiamare nella proposta di legge la costituzione della Conferenza dei sindaci di livello aziendale, facendo esplicito riferimento all'art. 12 della l.r. 40/2005 e prevedendo di integrare questo organismo con il direttore di area vasta;
- garantire alle autonomie locali la possibilità di seguire il processo di riordino del SSR attraverso la costituzione di un apposito gruppo nell'ambito della Conferenza regionale di sindaci, guidato dagli assessori regionali competenti, che comprenda un sindaco per ciascuna area vasta, i commissari di area vasta, i commissari delle aziende USL, i dirigenti apicali della direzione generale competente, un rappresentante di ANCI;
- inserire nella proposta di legge alcuni riferimenti di base che riguardino sia l'assetto organizzativo della zona-distretto, sia il suo governo.

Si reputa inoltre opportuno che nelle linee guida che orienteranno la riforma sia data particolare attenzione alle zone disagiate rispetto agli standard qualitativi, quantitativi, strutturali e tecnologici dell'assistenza ospedaliera e territoriale, ribadendo che la riforma non debba in alcun modo portare ad un arretramento dei servizi territoriali, né dei servizi ospedalieri.

Si vuole che la proposta di legge rafforzi l'idea di zona/distretto quale luogo in cui organizzare la programmazione e gestione della sanità territoriale e dell'attività socio-sanitaria divenendo così punto di approccio dei cittadini ai servizi.

Si chiede, in un contesto di accentramento quale quello che si profila con la proposta di riordino:

- di rafforzare il ruolo di programmazione delle Conferenze dei sindaci;
- di definire le modalità di rappresentazione dell'azienda sanitaria all'interno delle Società della salute o delle Conferenze zonali dei sindaci per cercare di rafforzare - anche in questo caso - l'anello di congiunzione tra direzioni aziendali e amministratori locali;
- di prevedere un percorso, che approderà alla riforma complessiva del 2016, il più possibile partecipato dalle amministrazioni locali e dagli enti che le rappresentano per evitare che il dimensionamento della programmazione sulle aziende tarate sull'area vasta possa apparire come un allontanamento delle decisioni aziendali dai bisogni dei territori.

La proposta di legge n. 402 *“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni). Modifiche alla leggi regionali 67/2003, 41/2005, 68/2011, 43/2013”*, ugualmente citata nel paragrafo precedente, al cui parere favorevole espresso dal CAL si aggiungono, le osservazioni presentate, al termine di due sedute del CAL (una di incontro con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni ambientaliste

sulla legge 56/2014 e una dedicata all'esame di merito della citata proposta di legge 402/2015) da ANCI Toscana, UPI Toscana e UNCEM Toscana, osservazioni che sono assunte con valore di raccomandazioni.

In particolare per quanto riguarda i comuni si richiede che il Consiglio regionale, nell'ambito delle sue prerogative, intervenga con emendamenti e/o con un documento di accompagnamento alla legge in cui siano inseriti i seguenti punti:

- la previsione di un sistema di *governance* più vicino ai territori, sul modello della Conferenza Regione-Città metropolitana, nonché una ridefinizione, sulla base dei nuovi assetti istituzionali, del Consiglio delle autonomie locali;
- la previsione di una formulazione delle procedure di trasferimento del personale, dei mezzi finanziari e strumentali che assicuri che non siano caricati sugli enti cedenti, a partire dalla Città metropolitana, oneri e impegni che debbono far carico alla Regione in sede di riassunzione delle funzioni prima delegate;
- il rafforzamento delle funzioni da mantenere alla Città metropolitana rispetto a quelle già esercitate dalla Provincia di Firenze;
- la previsione della fiscalizzazione di una parte dei tributi regionali (tassa automobilistica regionale), quale garanzia del mantenimento dei trasferimenti aventi carattere di generalità e di permanenza;
- l'impegno che gli introiti dei canoni idrici dei rispettivi territori siano impiegati per interventi sugli stessi territori;
- la garanzia che le funzioni e il personale conferite agli enti locali abbiano la copertura finanziaria per il loro esercizio.

Vengono inoltre avanzate proposte di modifica dell'articolato in materia di forestazione, di turismo, di risorse destinate a promuovere la costituzione di nuove unioni, in materia di dinamica della spesa del personale dell'unione di comuni e, ancora, per quanto riguarda l'esercizio associato di funzioni.

Per la parte riguardante specificamente le province vengono proposti alcuni emendamenti e modifiche di carattere formale:

- il riconoscimento della copertura integrale dei costi sostenuti dalle province per le funzioni non fondamentali a partire dal 1° gennaio 2015, attraverso l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge di stabilità in tema di avvalimento a titolo oneroso del personale che rimane negli enti provinciali nelle more della conclusione delle procedure di mobilità;
- l'integrazione nell'art. 2 della proposta di legge relativamente alle funzioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ed al controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;
- l'inserimento di un articolo *ad hoc* per consentire ai sindaci di istituire gestioni associate di area vasta con l'obiettivo di assicurare un ruolo dei territori e l'equilibrio istituzionale-amministrativo regionale;
- la definizione di un criterio oggettivo e non discrezionale per l'individuazione del

personale impiegato nelle funzioni c.d. “orizzontali” a servizio delle funzioni trasferite (supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo);

- riaffermare quanto sancito dalla legge 56/2014 e cioè che il trasferimento deve avvenire a titolo universale e tutti i rapporti attivi, passivi e il contenzioso seguono la funzione.

2. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ALL'INIZIO DELLA NUOVA LEGISLATURA

2.1 I DATI SUI PARERI

Con l'insediamento del nuovo Consiglio regionale e della nuova Giunta, a partire dal luglio 2015, è ripresa la produzione normativa della Regione. Per il Consiglio delle autonomie locali ciò ha significato la convocazione, nel periodo luglio-dicembre, di 6 sedute e l'esame di 24 pareri obbligatori, la maggior parte dei quali assegnati nell'ultimo mese dell'anno a causa del sommarsi dei provvedimenti relativi al bilancio e dei provvedimenti in attuazione della l.r. 22/2015 (*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*).

La somma dei pareri espressi nell'anno di riferimento (14 da gennaio ad aprile e 22 da luglio a dicembre, per un totale di 36 atti esaminati), allinea i dati del 2015 alla media degli anni precedenti.

In particolare i provvedimenti assegnati al CAL in questa seconda metà dell'anno sono: 22 proposte di legge (tutte di iniziativa della Giunta regionale), 1 proposta di regolamento e 1 proposta di deliberazione.

I pareri risultano tutti favorevoli: 17 votati all'unanimità, i restanti 5 a maggioranza dei presenti. I pareri integralmente favorevoli sono 17; 3 invece sono i pareri favorevoli con raccomandazioni e 4 quelli favorevoli, ma sottoposti a condizione.

I pareri favorevoli espressi con voto a maggioranza riguardano la proposta di legge n. 61 *“Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana. Modifiche alla l.r. 22/2015 e 70/2015”*, e tutto il pacchetto di proposte concernenti il bilancio e leggi collegate: proposta di legge n. 44 *“Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018”*, proposta di legge n. 45 *“Legge di stabilità per l'anno 2016”*, proposta di legge n. 46 *“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016”*, proposta di deliberazione n. 81 *“Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2016”*.

La classificazione per macrostrutture vede gli atti esaminati dal CAL così ripartiti:

- *ambiente e infrastrutture*: 8 proposte di legge
- *sviluppo e attività produttive*: 5 proposte di legge e 1 schema di regolamento
- *finanza regionale*: 4 proposte di legge e 1 proposta di deliberazione
- *servizi alla persona e alla comunità*: 4 proposte di legge
- *ordinamento istituzionale*: 1 proposta di legge

2.2 I PARERI CON RACCOMANDAZIONI

Su 3 proposte di legge il Consiglio delle autonomie locali ha deliberato accompagnando il parere favorevole con raccomandazioni, aventi per lo più contenuto di carattere generale.

Sulla proposta di legge n. 20 “*Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)*”, con la quale essenzialmente si intende modificare la disciplina dei contributi a ristoro dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive a seguito di eventi calamitosi, il CAL raccomanda agli organi di governo regionale di avviare una riflessione complessiva sulla *governance* della protezione civile, in considerazione delle modifiche intervenute a seguito della l. 56/2014 (c.d. legge Delrio) e della diminuzione delle risorse disponibili da impegnare in questo settore. In particolare il Consiglio delle autonomie locali sottolinea, al fine di evitare che il peso maggiore di una complessa attività quale è la protezione civile ricada essenzialmente sui sindaci e sui comuni, la necessità di una più stretta collaborazione e di una piena condivisione delle responsabilità fra i diversi livelli istituzionali che hanno competenze in materia.

Analogamente, per quanto riguarda la proposta di legge n. 44 “*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018*”, le raccomandazioni intendono sottolineare la necessità che la Regione continui ad investire e mantenere a bilancio risorse importanti per attivare investimenti per l'edilizia scolastica, la sicurezza stradale, il dissesto idrogeologico, in campo sociale, nonché sulle attività di cooperazione internazionale. Si richiede inoltre che siano confermati i finanziamenti alle unioni di comuni e siano aumentati quelli per le fusioni. Con riferimento alle procedure di pagamento della pubblica amministrazione si sollecita la Regione a proseguire verso l'adeguamento dei tempi individuati dalla legislazione europea. Infine si evidenzia l'insufficienza sulle politiche per la montagna, non solo per le risorse indicate, ma per la carenza di una visione di insieme e si richiede pertanto un impegno più forte per la montagna e per le zone marginali della Toscana.

La proposta di legge n. 28 “*Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 65/97, l.r. 78/98, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014)*” propone raccomandazioni di merito attinenti al testo normativo, con le quali si invita la Commissione competente e il Consiglio regionale a correggere alcune incongruenze presenti nell'articolato.

2.3 I PARERI CONDIZIONATI E IL LORO ESITO

Nella delibera n. 924 del 28 settembre 2015 “*Proposta di regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2011)*”, la Giunta regionale indica i contenuti progettuali essenziali per la presentazione della domanda di autorizzazione alla coltivazione dei materiali di cava definendo in particolare:

- i contenuti dell'analisi delle caratteristiche del luogo di intervento e quelli della relazione tecnica illustrativa relativa al progetto di coltivazione;

- i contenuti del progetto di coltivazione e degli elaborati tecnici necessari alla progettazione della risistemazione del sito estrattivo;
- i contenuti del programma economico-finanziario e le funzioni di controllo svolte dalla Regione, nonché l'istituzione di una banca dati regionale delle attività estrattive.

Il parere favorevole espresso dal CAL è condizionato dalle seguenti richieste di modifica:

- l'articolazione degli elaborati dovrebbe prevedere per prima la "Relazione tecnica illustrativa" con indicazioni topografiche, urbanistiche, catastali (in particolare sulla disponibilità dell'area), per l'inquadramento dell'attività estrattiva, allegando i relativi elaborati cartografici ora parzialmente inseriti nella cartografia unificata allegata al Progetto di coltivazione;
- la seconda relazione indicata nella proposta di regolamento dovrebbe essere denominata "Analisi delle caratteristiche fisiche del luogo di intervento";
- nella terza relazione "Progetto di coltivazione" si dovranno invece distinguere i volumi lapidei abbattuti per la preparazione e messa in sicurezza ai fini del calcolo della effettiva resa produttiva;
- si propongono, infine, alcune correzioni relative agli elaborati cartografici.

La Giunta regionale in sede di approvazione definitiva (d.p.g.r. 16 novembre 2015, n. 72/R) ritiene di non accogliere tre delle osservazioni contenute nel parere del Consiglio delle autonomie locali motivando ampiamente tale decisione, salvo accogliere parzialmente la quarta osservazione concernente gli elaborati grafici elencati all'art. 4 del regolamento e di adeguare conseguentemente il testo.

La proposta di legge n. 33 *"Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e prevenzione oncologica-CSPO) per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale"*, porta a compimento il processo di riorganizzazione del servizio sanitario regionale avviato con la l.r. 28/2015, attraverso l'accorpamento delle dodici aziende unità sanitarie locali in tre aziende, una per ciascuna area vasta. La complessità della riforma e i suoi prevedibili riflessi sia sul piano sociale, sia sul piano dei rapporti con i territori ha comportato un approfondito esame da parte del CAL che ha infine deliberato di esprimere parere favorevole, ma accogliendo in forma di condizioni tre documenti presentati, in sede di discussione, dalla Conferenza dei sindaci Azienda USL 2 di Lucca, ANCI Toscana e UNCEM Toscana.

Le proposte di modifica avanzate nel documento della Conferenza dei sindaci Azienda USL 2 di Lucca riguardano:

- la richiesta della presenza del Responsabile di zona distretto o suo delegato nel dipartimento di Area vasta;
- l'eventuale delega, non prevista dal testo della giunta regionale, del Direttore generale a favore del Responsabile di zona;
- la presenza, nell'ambito del Collegio di direzione, del Responsabile di zona.

L'ANCI Toscana avanza due osservazioni specifiche:

- ribadendo l'unitarietà delle funzioni direzionali assegnate alla zona-distretto si propone di riportare nell'art. 45 della proposta di legge anche l'intero comma 3, dell'articolo 7 a suo tempo già previsto nella l.r. 28/2015. Inserendo un nuovo comma 2-bis: *“La zona-distretto costituisce il livello unitario di organizzazione delle funzioni direzionali, interprofessionali e tecnico-amministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate”*;
- al fine di assegnare al Responsabile di zona distretto una funzione direzionale che sia realmente completa e organica, si ritiene necessario definire con precisione e trasparenza le funzioni assegnate ai dipartimenti territoriali. A questo scopo si propone una nuova formulazione dell'art. 54 della proposta di legge. In particolare viene proposta la modifica del comma 6: *“Sulla base degli obiettivi attribuiti dalla direzione generale per le attività di competenza, il dipartimento della medicina generale individua con la stessa direzione le risorse necessarie”* e del comma 7: *“Il responsabile di zona definisce con i coordinatori di AFT la declinazione territoriale degli obiettivi di cui al comma “*.

Il documento di UNCEM Toscana richiama l'opportunità di garantire un percorso di concertazione che coinvolga il maggior numero di soggetti presenti sul territorio in modo tale da giungere ad una riorganizzazione che assicuri un livello minimo di servizi ospedalieri e territoriali. Si propone che nella l.r. 40/2005 venga aggiunta una salvaguardia che tuteli nella programmazione e nella riorganizzazione dei servizi, i presidi ospedalieri della rete posti nelle zone più periferiche, aggiungendo prescrizioni che vadano nella direzione del *“rispetto del criterio di attenzione alle zone disagiate, montane, alla loro identità territoriale, alle esperienze ospedaliere maturate e consolidate all'interno del PSSIR attraverso patti territoriali”*. In questa logica, viene richiesto di definire, in legge, strumenti reali di confronto tra rappresentanti delle amministrazioni locali e la nuova figura del Direttore della rete ospedaliera.

La competente Commissione consiliare, nel trasmettere al Consiglio regionale il proprio parere referente sulla proposta di legge ritiene di dover accogliere solo parzialmente il parere del CAL e di adeguare conseguentemente il testo, con l'esclusione delle osservazioni che investono l'assetto organizzativo delle aziende sanitarie.

La proposta di legge n. 46 *“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016”* ottiene il parere favorevole del CAL a condizione che vengano accolte le seguenti proposte di emendamento presentate da UPI Toscana:

- al fine di consentire l'utilizzo dei proventi delle strade regionali, oltre che per la manutenzione e gli interventi di pronto intervento sulle stesse, anche per le infrastrutture viarie interconnesse, si propone di modificare l'art. 8, comma 1;
- al fine di riconoscere alle province i costi sostenuti per le attività di gestione/riscossione dei proventi derivanti dalle strade regionali si propone di modificare l'art. 8, comma 2.

La Commissione consiliare nel parere trasmesso al Consiglio regionale ritiene di non accogliere le condizioni poste dal CAL in quanto la richiesta contrasterebbe con la normativa statale che finalizza i proventi derivanti dalla vigilanza sulle strade regionali alla manutenzione delle medesime e solo di esse.

Con la proposta di legge n. 53 *“Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”*, la Giunta regionale a seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla l.r. 22/2015, si pone l’obiettivo di dettare una disciplina organica delle materie difesa del suolo ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l’introito dei relativi proventi;

Le finalità perseguite riguardano le esigenze di salvaguardia ambientale, di tutela del buon regime delle acque e delle risorse idriche, di recupero e riequilibrio della fascia costiera, di sicurezza delle popolazioni provvedendo alla tutela del proprio territorio in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria.

Il parere favorevole deliberato dal Consiglio delle autonomie è condizionato dall’accoglimento delle seguenti modifiche:

- soppressione all’art. 2, comma 1, delle parole *“e dalla Provincia”*;
- in analogia a quanto contenuto nel citato art. 3, comma 3, lett. b) e comma 4, lett. a) estendere la previsione alle *“opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità provinciale”*.

La 4° Commissione consiliare ritiene non accoglibile la prima delle due condizioni in quanto la Regione acquisisce solo le funzioni non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o a enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.

